IL DOTTOR VOLGARE
LIBRO SECONDO
DE' REGALI.

Cioè.

Degli Offizij venali; De' luoghi de' Monti, e rendite col Principe; De' dazij, e gabelle; De' Sali, e Saline; De' minierali, e miniere; De' tesori, et escauazioni; Delle monete; Delle strade, e luoghi publici; Del fisco, e delle confiscazioni, e pene; De' porti, e de mercati; Delle peschiere, e caccie riseruate; Della ragione di guerra, e dell' armamenti; Della podestà di toglier le ragioni del terzo; Di fare, e disfare le leggi; E di altre cose simili, che sono di sola ragione del Principe.

INDICE DE' CAPITOLI DEL SECONDO LIBRO DE' REGALI.

CAP. IV.

CAP. V.

CAP. VI.

CAP. VII.

CAP. VIII.

Del

CAP. XV.

CAP. XVI.

CAP. XVII.

CAP. XVIII.

CAP. XIX.

ſando all' età, e di diſpenſar gl' incapaci, e coſe ſimili; E particolarmente, quando dette diſpenſe, ò abilitazioni, portino ſeco il pregiudizio del terzo.

CAP. XX.

Della podeſtà di creare li Magiſtrati & officiali, e quali perſone ſi debbano aſſumere; Et anche della podeſtà di conferire li titoli, e le dignità, di Principi, Duchi, Marcheſi, e Conti; Come anche di creare Dottori, e Notari; Di eriger publiche vniuerſità, ò ſtudij; Di conceder priuilegij di nobiltà, e di cittadinanza, e di far altre ſimili conceſſioni.

CAP. XXI.

Della podeſtà del Principe di togliere gli offizij, benefizij, cariche, e robbe concedute, e di riuocare le grazie fatte, con caſi ſimili; Ouero di diſporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.

CA-

CAPITOLO PRIMO.

Del nome, & introduzione de' Regali, & in quali cose consistano.

SOMMARIO.

1 *CHe il nome de' Regali non si vsi dalla legge ciuile, mà vene fosse l'vso.*
2 *Della ragione perche appresso alli Romani, non si vsasse questo termine de' Regali.*
3 *Che ve ne fosse l' vso appresso i Romani.*
4 *Il Principe è marito della Republica, e le publiche rendite sono la dote,*
5 *Donde sia deriuato questo termine de' Regali.*
6 *Quali siano le regalie descritte dalla legge.*
7 *Che la descrizione non sia intiera, e quali siano gli altri Regali.*
8 *Della ragione per la quale dalla legge non si descriuono quest' altre regalie maggiori.*
9 *Li regali maggiori non si possono concedere, ne dismembrare dal principato.*
10 *Si distinguono più sorti di Regali.*
11 *La regola è che li Regali non si possono ottenere*

ſenza titolo del Principe ſourano .

12 *Quando gioui il poſſeſſo centenario ò immemorabile .*

13 *Quando, e come li Regali anche inſeparabili, ſi poſſono ottenere dagl' inferiori .*

14 *Dell' ordine che ſi tiene nel trattare de' Regali, e primieramente degli officij, e luoghi di monti .*

CAPITOLO PRIMO.

1 Ncorche nel corpo delle leggi ciuili de' Romani, ſecondo la compilazione di Giuſtiniano, nonſi troui queſto termine de' Regali, e di Regalie; Nondimeno certa coſa è per comune, e concorde tradizione degl' Iſtorici, che nell' antica Republica, ò Imperio Romano, come anco in tutte l'altre più antiche Monarchie, e Republiche, ò principati, ve ne fuſſe l' vſo, come di dote peculiare del principato, neceſſaria per le publiche ſpeſe, così in guerra, come in pace.

Vengono queſti Regali ſignificati con diuerſi vocaboli, ſecondo la loro diuerſa qualità, eſſendo probabile che nella Republica Romana non ſi vſaſſe queſto termine de' Regali, anzi che, forſe 2 anticamente vſato, ſi bandiſſe, per l'abborrimento, che

che il popolo Romano, dopò l'espulsione di Tarquinio superbo settimo, & vltimo Rè, essendosi posto in stato di libertà, haueua al nome regio; In maniera che quando anco perdè la libertà, e ritornò al gouerno monarchico d'vn solo, fù per detta causa adoprato il nome d'Imperadore il qual' era molto minore, come significante vn Capitan generale d'essercito, suddito al Rè, ò ad altro Principe, che però è molto probabile, che si adoperasse altro termine, ouero nome meno abborrito; Mentre la sacra scrittura, la quale (oltre l'autorità necessaria, che le dà la fede cristiana), è la più antica, e la più stimabile istoria, che sia nel mondo, in occasione di far menzione de' Romani, li quali all'ora erano in stato di Republica, per la confederazione fatta con Maccabei, dice che riducessero in loro potestà le miniere dell'oro, e dell' argento in Spagna.

3

Come anco gl'Istorici, concordemente fanno menzione de' tributi, contribuzioni, e dazij, de quali parla anco la legge ciuile, come spettanti alla Republica, & alla Camera del Principe.

Il che anco si comproua da quello, che si dirà à basso trattando del sale, e delle saline, che fin' da quei tempi erano di ragion publica; Restando solo la differenza sopra la qualità di quelle cose, che oggi si dicono regali, se alcune di esse fussero anticamente di questa specie ò nò;

 Mà

Mà per quelche ſpetta all' vſo del genere de' regali, non ſi dubita che ſia antichiſſimo, e da che nacque il principato, ò la republica, poiche à queſta biſogna neceſſariamente dar la dote per il ſuo mantenimento, eſſendo il Principe marito della republica, la quale dà al medeſimo per ſupportar li peſi del matrimonio politico, la ſua dote, che conſiſte in queſte rendite publiche, le quali ſi dicono regali.

4

Mà ciò che ſia appreſſo gl'Iſtorici, e gli Antiquarij; Appreſſo i Giuriſti, e particolarmẽte appreſſo i feudiſti queſto termine, ouero vocabolo de regali, è cauato da vna cõuenzione fatta trà Federico Imperatore, & alcune Città di Lombardia; Poiche hauendoſi queſte vſurpata qualche libertà, e ragione di principato, che dall' Imperadore ſi pretendea non eſſerſi potuto fare; Quindi, doppo vna fiera guerra, nella pace, che ſi dice di Coſtanza, fù dichiarato, quali fuſſero quelle regalie, e rendite, oueroprerogatiue, che doueſſero à loro ſpettare per ſoſtentamento de' publici peſi.

5

Nelli capitoli dunque di detta pace, con vocaboli in parte barbari, e non vſati dagli antichi profeſſori della lingua latina (così richiedendo la qualità di quei ſecoli, li regali ſono deſcritti con queſt'ordine; Cioè; Le armandie; Le vie publiche; i fiumi nauigabili, ò quelli non nauigabili, de' quali ſi forma il nauigabile; I Porti; Le ripe; Le doga-

6

dogane, ò gabelle; Le monete; Le pene, e confiſcazioni; Li beni vacanti, ouero che in altro modo per delitti ſpettino al fiſco; Le angarie, e perangarie; La facoltà di deputar' i Giudici, e Magiſtrati; Le rendite delle peſcagioni; Le ſaline; Le decime, ò altre porzioni de' teſori douute al Prencipe; Et i palazzi, che ſono nelle Città. A

A *Di detta conuenzionē ſi parla nel lib. I. de feudi nel diſc. 2.*

Queſta deſcrizione non è intiera, nemeno ſignifica tutte quelle coſe, le quali ſpettano al principato, e che oggidì in pratica ſono di ragion publica, mentre ſi tralaſciano le preminenze, e le regalie maggiori; Cioè la ſouranità, e la ragione del 7 principato con la ſourana giuriſdizione, & imperio de' popoli; La facoltà d' infeudare; L' altra facoltà di fare, e disfar le leggi, ò à quelle diſpenſare; La podeſtà di togliere la ragione del terzo; Come anco ſono gli offizij venali, vſati anco in tempo dell' Imperio Romano, & oggidì frequenti in tutti i principati, li quali di concorde volere de' Dottori vengono ſtimati di ragion di regalie, conoſciuta dalla legge ciuile, che l' eſplica col nome, ouero vocabolo di miliczia; Et anco quelle rendite, ò ragioni, che ſi hanno da priuati col medeſimo Principe, ſopra le gabelle, e le altre entrate publiche, le quali in Roma, & in altre parti d' Italia ſi dicono luoghi de' monti, ò compere, et in altre ſi dicono fiſcali, ouero entrate ſopra gli arrendamenti, et in Spagna

gna si dicono Iuros del Rey, mentre parimente di comun consenso de' Dottori, queste sono regalie, anzi le più frequenti dell'altre.

La ragione, per la quale, nella detta conuenzione, ouero costituzione Imperiale, non si fà menzione di quest' altre regalie, nasce perche iui
8 furono esplicate solamente quelle cose, che douessero spettare à dette Città, restando tutte l'altre, le quali cadono sotto il genere de' regali, in potere dell'Imperadore; E particolarmente quelli che si dicono maggiori, ò di prim'ordine, connaturali, e necessariamẽte annessi al supremo principato, & alla sua corona come da questa inseparabili.

Non potendosi dare il caso, che vn Principe sourano possa fare vn' altro Principe sourano totalmente à se vguale, ma che possa solamente da-
9 re gli altri regali minori, e del second' ordine, come separabili, i quali per concessione del sourano, ouero in vigore di prescrizione immemorabile, possano spettare anco à feudatari, ò ad altri inferiori magistrati, anzi anco à persone priuate.

Quattro dunque sono le sorti de' regali; La prima, la quale consiste nell'alto, ò altissimo domi-
10 nio, e nella souranità; E questa non è concedibile, nè separabile dal principato; La seconda è di quei regali, li quali anco si dicono maggiori, è di prim'ordine, non congrui se non à quelli, i quali habbiano ragione di principato, e però concedi-

bili

bili, e congrui à i feudatarij maggiori, li quali si dicono regali, ò di dignità; Come sono; Il fare, e disfar le leggi, & à quelle dispensare, L'hauere ragione di guerra publica e di esercito; Il dar le represaglie; L'imporre gabelle, e cose simili; La terza si dice de' regali minori, compatibili anco co'l feudo inferiore, e subordinato, il quale non habbia ragione di principato, ma di semplice baronia, conforme la distinzione data nel lib. 1. de' Feudi; Come per esempio sono; La facoltà di collettar li sudditi; Il poter hauer le ragioni priuatiue del sale, de' forni, molini, e macelli, e cose simili, le quali si accennano in questo libro, che siano di ragion regale, ma possono essere in potere di questi signori inferiori; E di questi in qualche parte, per quel che spetta alla giurisdizionale, si tratta in detto libro primo de' Feudi; E la quarta specie è di quelli regali, li quali conuengono anche à persone priuate, purche non habbiano annessa giurisdizione, ò imperio, nè qualità feudale; Come sono gli accennati offizij venali; Et i luoghi de' monti, ò rendite publiche; Ouero la prerogatiua di pescare cō ragion priuatiua, e cose simili, conforme si vede da tutta la serie di questo libro, trattando delle diuerse specie di regalie; Ancorche veramente in questo caso li particolari posseggano più tosto il frutto, e l'vtile, che la sostanza della regalia.

La

La regola generale dunque, la quale ſi hà in
queſta materia, è che i Regali non poſſono hauerſi
11 da priuati, ò dagl'inferiori, ſenza titolo, ouero sẽza
conceſſione del Principe ſourano, ſe non quando
vi concorreſſe vn poſſeſſo immemorabile, ò al-
meno centenario, ſenza che appariſca di princi-
piò vizioſo in contrario, quando à queſto il me-
deſimo poſſeſſore reſtringa il ſuo titolo, e poſſeſſo;
Non già quando, ãcorche appariſca di qualche ti-
tolo, il quale ſi ſcopra vizioſo, ò mancante, non-
dimeno, non reſti eſcluſa la poſſibilità di vn'altro
titolo megliore, e ſufficiente, la proua del quale
ſenz' altra giuſtificazione riſulta dal tempo imme-
12 morabile, ò centenario; Quando però ſi tratti de
regali (come ſopra) minori, e del ſecond' ordine
inferiore, li quali ſiano ſoliti concederſi à ſudditi
& à perſone priuate, in maniera che poſſano ſta-
re ſeparati dal ſupremo principato, non già quan-
do ſi tratti de' primi, e de' maggiori, mentre queſti
ſono impreſcrittibili; Queſta qualità di eſſere in-
ſeparabili, hà luogo nella regalia abituale, e nella
ſoſtanza, non già nella comodità, ò nell' vtile
13 & emolumenti della medeſima, atteſo che que-
ſta compatibilmente può dirſi di ragion priuata,
e può ſpettare à priuati, & alli feudatarij inferiori
per priuilegio, ò per conceſſione, ouero per be-
neficio di detto poſſeſſo antico immemorabile, ò
centenario, & anco del quadragenario, accom-

paguato dà vn titolo, il quale ſia giuſtamente creduto legitimo, ancorche in effetto non fuſſe tale, e come i Giuriſti dicono, putatiuo, di buona fede, dipendendo il tutto dalla qualità de' medeſimi regali, e loro natura, come āco dalle leggi ſcritte, ò non ſcritte, ò dagli ſtili particolari de' principati; Che però non è poſſibile che in ciò ſi poſſa dare vna regola generale applicabile ad ogni caſo; Douendoſi in ciò auuertire, che altro è la ragion regale nell' abito, & altro, è nell' atto, ouero nel comodo, ſiche l' incapacità delle perſone priuate, camina al primo effetto, e non al ſecondo; Come per eſempio la ragion di metter gabelle è del Principe, ma il poſſedere gli emolumenti di quelle, può eſſere de' particolari, con caſi ſimili. B

B
Delle ſudettē ſpecie ò diſtinzioni di Regali ſi accenna qualche coſa nel detto diſc. 2. & 81 & anco nel diſc. 63. 64. 65. & 72. del libro 1. de' Feudi.

Trattando dunque ſingolarmente dell' accennate ſorti di regalie; Si tiene l' iſteſs' ordine tenuto nel ſecondo libro del Teatro, doue ſi tratta di queſta materia de' regali, ancorche non 14 ſia quell' ordine, col quale caminano i feudiſti ſopra l'eſplicazione di detta conuenzione, ò concordia Imperiale, per l' iſteſſa ragione generale aſſegnata nel proemio ſopra tutto l' ordine di queſt'opera, e particolarmente, perche gli officij, & i luoghi de' monti, ò ragioni col Principe, ſono più frequentemente di ragione priuata, che però conuiene adattarſi à quelche più richiede l' vſo comune, e la pratica del foro.

CAPITOLO SECONDO

Degli officij venali, vacabili, ò perpetui.

SOMMARIO.

1 *COme furono introdotte le milizie.*
2 *E come li feudi sono resi venali.*
3 *Dell' introduzione degli officij venali.*
4 *Della ragione della venalità, & in che consista il loro valore.*
5 *Gli officij sono de regali, e non si possono possedere senza concessione del Principe.*
6 *Degli officij venali delle Città suddite.*
7 *Quando si possino concedere gli officij prima, che vachino.*
8 *Degli officij che si comprano in testa d' vno con denaro di vn' altro, se, & à chi spettino, si distinguono più casi, equando entri la donazione.*
9 *Che cosa operi la riserua del decreto negli officij.*
10 *Quello che hà la riserua del decreto, è preferito anche à quello, il quale dà il denaro per la compra.*

Se,

11 *Se, e quando l' officio, ò il ſuo prezzo, vada imputato nella legitima.*

12 *La donazione che ſi preſume da chi dà il denaro per l' officio, ſi dice per cauſa di morte.*

13 *Della riſerua del decreto à fauore del creditore, che coſa importi.*

14 *Gli officij non ſi poſſono obligare ſenza aſſenſo.*

15 *Della propoſizione che gli officij della Corte Romana ſiano in commercio, come vada inteſa.*

16 *Che quello che dà il denaro per la compra, non ſia preferito.*

17 *Se l' officio ſi venda ſenza aſſenſo, che coſa ſi acquiſti al compratore.*

18 *Che coſa dia il venditore dell' officio quando vi concorra l' aſſenſo del Principe.*

19 *Il ſecondo compratore con aſſenſo è preferito al primo ſenza l' aſſenſo.*

20 *Del concorſo dè creditori ſopra l' officio.*

21 *Quando la riſerua del decreto ſia inualida.*

22 *Se la riſerua del decreto ſuffraghi anche per i frutti, ò per l' vſure.*

23 *Qual' azione habbiano li creditori ſenza riſerua di decreto, ò aſſenſo ſopra l' officio.*

24 *Quando il prezzo ſia dell' iſteſſa natura.*

25 *Degli officij, li quali vadano regolati conforme le robbe indifferenti.*

26 *Negli officij la conceſſione dell' aſſenſo, ò decreto, non pregiudica in caſo di deuoluzione.*

27 *Che il Principe ſia tenuto cōcedere la licenza per la ven-*

CAP. II.

1 CONFORME nella republica Romana, l' introduzione delle milizie non fù, perche douessero esser' venali, mà per premio, e remunerazione dè soldati benemeriti, perilche da ciò presero la denominazione; Mà poi, dandosi in tutte le buone introduzioni la corruttela, diuentarono venali, cõforme apparisce dal corpo delle leggi ciuili, in occasione degl' imprestiti fatti per far queste compre, ouero dell' imputazione di quel, che dal padre si spendesse per comprare la milizia per il figlio.

2 Così parimente, è occorso nell' introduzione dè feudi, sotto dè Longobardi, ò dè Normandi, ò dè Germani, secondo la varietà dell' opinioni, attesoche i feudi furono introdotti come vna specie dè beneficij, per premio, e mercede dè benemeriti, mà poi in progresso di tempo si son' fatti venali. L' istesso appũto è occorso negl' officij, li quali oggidi

sono

ſono venali, vſati quaſi in tutti i principati d'Eu-
3 ropa, e particolarmente con molta frequenza in
Roma, e forſe, con maggiore nella Francia.

La ragione della venalità, come anco, il valore, ò il prezzo nõ depẽdono da quella amminiſtrazio-ne, la quale forſe accidentalmente ſia à loro an-
4 neſſa, mà principalmente naſce dagli vtili, & e-molumenti borſali, che ſeco portano; Che però naſce da chiara ignoranza lo ſcandolo d' alcuni, li quali credono la venalità in quella parte, che ri-ſguarda l' amminiſtrazione della giuſtizia, & anco il paſſaggio alle dignità, contenendo ciò vn'error' manifeſto nato dalla poca pratica, mentre in ef-fetto il prezzo reſulta dagli emolumenti, nell' iſteſ-ſo modo, che ſegue in quelli officij, à quali non è anneſſa amminiſtrazione alcuna, nè portano tal paſſaggio. A

A
Nel diſc.2. di queſto libro.

Sono però queſti officij venali di ragione rega-le, come quelli, che non ſi concedono, ſe non dal Principe per grazia, la quale per comune ſtile ſi
5 riduce in ſcrittura, e conſeguentemente il ſolo poſ-ſeſſo ſenza titolo, ancorche di tempo conſiderabi-le, non ſuffraga. B, ſe non qñdo foſſe di tẽpo im-memorabile, in vigor del quale, per la facoltà di allegare ogni titolo megliore, ſi poſſa allegare il priuilegio, ò la conceſſione del Principe; Bensìche in queſti officij venali per lo più vitalizij, molto di raro queſto titolo preſunto ſi riduce alla pratica.

B
Nel diſc. 14.

Et

Et ãcorche ad imitazione degli officij,che il Principe cõcede, ſi ſiano introdotti ſimili officij venali anco dalle Città ſuddite, ò dalle loro comunità, come particolarmente inſegna la pratica in Roma, che la Camera del Popolo (che vol dir' il medeſimo che la Comunità della Città) hà molti di queſti officij; Nondimeno, dipendendo tutto ciò, più dalla podeſtà del Papa, comunicatagli come Principe ſupremo, che per autorità propria, vanno regolati con gli ſteſſi termini di regali, in maniera,che vi biſogna il titolo,ſenza il quale non ſuffraga il poſſeſſo, eccetto nel detto caſo dell' immemorabile. C

6

C
Di queſti officij del Popolo ſi parla nel diſc.3. & 14.

In queſto però conſiſte la differenza trà il Principe ſourano, ò il ſuo Vicario, ò altro Magiſtrato, à chi ſia comunicata la ſua ſuprema podeſtà, e leCittà ſuddite;Cioèche à queſte,& alli loro magiſtrati non ſi dà la facoltà di concedere, ò vendere gli officij prima della vacanza, nè di far le conceſſioni preuẽtiue,cõforme ſi concede al Principe, per due ragioni, le quali ſopra ciò ſi aſſegnano dà Dottori; L'vna cioè per non indurre il deſiderio della morte del poſſeſſore, nè per dar' occaſione di machinarla;Et l'altra più efficace,perche gli officiali,e magiſtrati inferiori nõ poſſono far'auanti tempo quelche,ſuccedendo la vacanza,ſpetterebbe alli loro ſucceſſori, poiche ſarebbe eſſercitare la loro carica in tempo, che quella non dura più.

7

Niu-

Niuna di queste ragioni si addatta al Principe, in maniera, che quando vi concorra il consenso del possessore dell' officio, siche così cessi la prima ragione; Et ancora, che il caso della vacanza occorra in tempo del medesimo magistrato, siche cessi la seconda ragione, ne risulta, che anco le concessioni preuentiue, le quali si dicono abusiue, fatte dagl'inferiori magistrati, si sostengano. D

D
Nel detto disc 3. e nel disc. 1 del l. 4. dell' efiteusi.

Occorre molto frequentemente, che questi officij si comprino in persona d' vno, con denaro di vn' altro; E dà ciò nascono molte questioni trà loro diuerse, le quali però deuono essere distintamente considerate, acciò non risultino quegli equiuoci, li quali paiono nella facoltà legale connaturali, per questo rispetto di non ben distinguer' i casi, e di confondere l'autorità, e le dottrine, che parlano d' vn caso, applicandole all' altro.

8

Il primo dunque è quello, quando vno à sua vtilità compri còl pròprio denaro l' officio in testa, ò in persona di vn' altro, forse perche così conuenga al suo stato, ò perche stimi più espediente correr il pericolo della vita di vn terzo, che della propria, ò forse perche quello sia più giouane, ò di miglior complessione, facendo il tutto à comodo, & vtile proprio, senza volontà di darne comodo alcuno à quel terzo, la persona del quale sia semplicemente dimostrata per il detto pericolo, ò vacazione per morte naturale, ò ciuile. E

E
Di questa specie di compra degli offizij à comodo proprio in testa d' altri, e dell' altre specie si parla nelli discorsi 1. 4. 7. 10. & 19.

Et

Et in tal caso, è solito spedirsi l' assenso del medesimo Principe,il quale sapendo tutto ciò, conferisca l' officio in persona del terzo, che si dice titolare, con reseruare però à quello, che dà il denaro, tutti gli emolumenti, e gli vtili, & anco la facoltà di sforzare il titolare à vendere l' officio ad ogni sua richiesta, anzi di poterlo vendere di propria autorità,quando però vi cōcorra la nuoua licenza del medesimo Principe, e che non ostino quei impedimenti, li quali ostarebbono à chi con piena ragione possedesse l' officio in persona propria, se volesse venderlo.

Questo assenso,nella Corte Romana, si dice riserua del decreto, la quale opera, che si stima pa-
9 drone, e libero dispositore dell' officio, e dè suoi emolumenti,quello, àfauore di chi si sia fatta la riserua; Per gli effetti suddetti però, non già per la sostāza dell'officio,il quale tuttauia risiede nel titolare; Che però se il reseruatario morisse, trasmetterebbe alli suoi heredi,āncorche estranei,tal riserua, poiche il suo dominio non consiste nella sostanza dell' officio, mà nel prezzo, e negli emolumenti.

Et all'incontro, se viuente il reseruatario, morisse il titolare, in persona del quale canta la concessione dell' officio; Ouero che per mancamento del medesimo nell' essercizio, ò per altro rispetto, nè seguisse la vacazione per quella morte,

che

che i Giuristi dicono ciuile, non giouerebbe la soprauiuenza del reseruatario, mentre questo hà effetto di correre il pericolo di quella persona, e non della sua; Ilche anco la pratica insegna nelle compagnie d'offizio, nelle quali il pericolo si suol'metter' in testa d'altra persona, che del creditore. F

F *Di queste compagnie si parla nel lib. 5. nel suo titolo particolare delle compagnie d'officio.*

Il secondo caso è, quando parimente l' offizio si compri in testa d' vno, col denaro d' vn' altro, il quale non ottenga detta riserua, nè faccia altra dichiarazione; Et in tal' caso, tutto l' offizio, così in sostanza, come nell' vtile si acquista al titolare, e se quello, il quale dà il denaro, sarà estraneo, ò anche parente, mà non habbia obligo di legitima, verso l' officiale, si presume vn' implicita donazione del prezzo da lui dato à quest'effetto; Venendo questa donazione stimata valida, ancorche non vi interuengano quelle solennità, che si richiedono nelle donazioni, per essere vn' atto, che si fà coll' autorità del supremo Principe; Bensì, che essendo vna semplice presunzione di legge, questa cessa, quando vi sia la proua in contrario, non solamẽte espressa, e vera, mà anco presunta, & amminicolatiua, la quale escluda detta donazione; Et in tal caso, quello il quale dà il denaro, resterà creditore dell' officiale come di vn mutuo, senza acquistare ragione sopra l' offizio, e sua sostanza, poiche per causa della regalia, questa non si acquista senza il consenso del Principe, cõforme si di

G
Di questa pre latio e per causa della riserua del decreto à fauore de creditori si parla nelli discorsi 4. 10. 11 & 12.

ce nel concorso de creditori dell' officiale sopra l' 10 offizio, ò suo prezzo, in maniera che vn creditore, il quale dopoi dia denaro all' officiale con detta riserua, sarà preferito à quello, il quale hauesse dato il denaro per la compra del medesimo offizio. G

Quando poi quello, che dà il denaro, sia padre, ò in altro modo obligato alla legitima verso l' of- 11 ficiale, ò che per altra causa gli fosse debitore, in tal caso entra la questione dell'imputazione, ò della cõpensazione respettiuamente; Circa la quale, ancorche trà Dottori si scorga qualche varietà; Nondimeno, la verità è, che questa sia questione più di volontà, e di fatto, che di legge; E conseguentemente, non vi si può dar' vna regola certa, mà il tutto dipende dalle circostanze del fatto, dalle quali si desuma l' animo di donare, ò respettiuamente d' imputare, ò ripetere, secondo le presunzioni, trà le quali gran luogo occupa la verisimilitudine. H

H
Di ciò si parla nel discorso 150. di questo libro.

Il terzo caso è, quando quello, il quale col suo denaro acquista l' officio in persona d' vn'altro, ottiene parimente la detta riserua del decreto, così per gli emolumenti, come per la libera disposizione dell' offizio, e del suo prezzo, mà la restringe alla sua vita solamente; Et in tal caso camina l' istesso, che nel primo caso, e sopra il dominio, e disposizione, quando questa segua; Mà non seguen-

guendo s' intende il prezzo donato al titolare, il quale però ne resta pieno, e libero padrone; E molto più quando ciò si esprima, essendo gran differenza tra il caso, ehe si esprima, ò nò, poiche nel primo vi concorre la proua certa, e chiara, e nel secondo resta presunta, che può togliersi anco con presunzioni più forti, senza necessità di proua concludente in contrario. I

I
Nel detto disc. 1. di questo l.

Nell'vno, e nel l'altro caso però, questa espressa, 12 ò tacita donazione, si dice per causa di morte, più che trà viui, riceuendo la sua essenza, e perfezione dalla morte, e conseguentemente ne risulta, non solamente la facoltà di reuocarla, e di poter disporre in contrario, mà anco ne nascono gli altri effetti, che porta seco la donazione per causa di morte, de quali si tratta nel lib. settimo nella materia delle donazioni; Quando per altre proue, anco presunte, non apparisca della volontà perfetta, e determinata, di fare vna donazione trà viui, da principio perfetta, & irreuocabile, essendo tutta questa questione di volontà, e conseguentemente più di fatto, che di legge. L

L
Nel detto disc 24. di questo libro.

Il quarto caso è, quando il titolare compra l' offizio per se medesimo, & à suo comodo, e pericolo, mà no hauendo il denaro, lo piglia imprestito da altri, à fauore dè quali si faccia la detta riserua del decreto, con l' istesse clausule, e facoltà di disporre de frutti, & emolumenti, & anco di

forzare il titolare alla vendita.

Et in questo caso, ancorche da alcuni Dottori, 13 & anche dalla Rota si sia detto, che tal riserua importi dominio, e che il riseruatario possa dirsi padrone, nella maniera che si è detto nel primo caso di sopra distinto; Nondimeno ciò contiene vn equiuoco chiaro, poiche veramente tutto il dominio, e conseguentemente il comodo & il pericolo, che sono sequela del dominio, spettano all'officiale, e non à creditori, in maniera che se l' officio vacasse per morte naturale, ò ciuile, tuttauia resta in piedi il loro credito contro dell'officiale, e sua eredità, e beni; Et all' incontro se l' officio riceuesse notabile aumento, questo sarebbe dell' officiale, e non dè creditori, li quali però non possono dirsi padroni, se non impropriamente, per vn modo di parlare dè Giuristi, in riguardo di detta facoltà di vendere, ò di forzare alla vendita. M

M *Nel detto disc. 7. & 11. con li seguenti in questo libro.*

Quindi segue, che tal riserua importi solamente vn' assenso del Principe per la valida obligazione dell' offizio, sopra la sostanza del quale (finche duri in persona di quell' officiale) possa dirsi impressa l'ipoteca, ò altra ragion reale, tanto per l' essercizio di detta facoltà, quanto anche per la potiorità sopra ogn' altro creditore dell' officiale, ancorche anteriore, e priuilegiato, il quale non habbia detta riserua, nell' istessa maniera che si è

det-

to nel libro precedente della potiorità ſopra i feudi di quei creditori, li quali habbiano l' aſſenſo dell' infeudante, ò padron diretto.

Eſſendo certo, che per la qualità della regalia, 14 queſti officij non ſono in commercio priuato, è per conſeguenza, ſenza l' aſſenſo del Principe non ſi poſſono alienare, nè obligare, talmente che vi ſi acquiſti ragion reale all' altro contraente, nella maniera, che ſi dice nè feudi, e coſe ſimili, le quali non ſono in libero commercio priuato.

E ſe bene negli offizij venali della corte Romana, ſi ſia più volte detto da Dottori, & anco dalla Ruota, che ſiano in libero commercio, come ſe 15 fuſſero beni indifferenti, e liberi N; Nondimeno ciò và inteſo per vn modo di parlare improprio, attendendo l' effetto, cioè il pregiudizio dell' officiale, il quale, anche ad iſtanza de ſuoi creditori, che non habbiano la riſerua del decreto, e conſeguentemente nõ competa loro ragione reale ſopra la ſoſtanza dell' offizio, poſſa eſſer forzato in azione perſonale à venderlo, acciò dal prezzo, il quale coſi diuenta robba libera, & indifferente, ſi ſodisfi à creditori, ſecondo il loro ordine; Nella medeſima maniera che ſi è detto dè feudi, e che nel capitolo ſeguente ſi dirà dè luoghi dè monti; Mà non già che ſenza detto aſſenſo ſi poſſa, l' offizio alienare, nè obligare.

A ſegno che, quando anche dal creditore ſi deſ-

ſe

N *Nel diſc. 1. e nel 10. & ſeguenti e 16. di queſto lib.*

ſe il denaro, ad effetto di comprar l'offizio, con patto ſpeciale, per il quale nè beni differenti, il
16 creditore acquiſtala potiorità ſopra i creditori anteriori; Se non haurà detta riſerua di decreto, ò aſſenſo, non potrà pretendere detta affezione, mà ſolo, ceſſando il concorſo di quei creditori, li quali habbiano l'aſſenſo, ò riſerua del decreto (che ſuol darſi anco à gli altri, benche non daſſero il denaro per l'acquiſto dell' offizio), ſi potrebbe forſe ſopra il prezzo come prouueniente dal ſuo denaro, pretendere qualche priuilegio ſopra gli altri creditori, li quali ſi dicono perſonali ò chirografarij, in quali non ſi attende diſtinzione di tempo, ò d'anteriorità, mà ſolamente ſi dà il priuilegio per la cauſa priuilegiata del credito. O

O
Ne' luoghi di ſopra accennati.

E dandoſi il caſo (come frequentemente occorre), che l' offiziale, con priuata autorità, e ſenza detto aſſenſo, venda l'offizio ad vn' altro,
17 in tal caſo, la vendita s'intende ſolaméte dell'vtile, e comodità dell' offizio, mà nõ già della ſoſtanza, la quale continua in perſona del venditore, per la morte naturale, ò ciuile, del quale, ne riſulta la vacazione, ſenza che la perſona del compratore ſi habbia in conſiderazione alcuna, atteſoche, riſpetto al Principe, l'officiale ſi dice quello, in perſona del quale canta l'ofizio nè ſuoi libri, & à chi egli l' hà conceduto.

Atteſo che in queſte materie, ò ſorte di beni,
non

non ſi attende la regola de Giuriſti, che la veri-
18 tà, deue preualere alla ſimulazione, come pari-
mente ſi è detto nel libro precedente circa i feu-
di; Onde quando con l'autorità del Principe, l'
offizio ſi aliena, l'alienãte nõ fà altro che refutare,
& eſtinguere le ſue ragioni in mano del Principe; il
quale à ſua iſtanza conferiſce di nuouo l' offizio
al compratore, il quale ſi dice ottenerlo à dirittu-
ra, & immediatamente dal Principe. Appunto
come nelle riſegne à fauore, in mano del Papa dè
i benefizij eccleſiaſtici, atteſo che il nuouo proui-
ſto, non hà il benefizio dal riſegnante, mà dal
Papa, come ſi è detto nel libro precedente dè feu-
di, e ſi dice nel capitolo ſeguente de luoghi de
monti, & nel lib. duodecimo dè beneficij.

E conſeguentemente, ſe il venditore, il quale
per contratto priuato, ſenza detto conſenſo del
19 Principe, habbia venduto l' offizio ad vno, e poi
lo venda con detto aſſenſo ad vn'altro; Senza dub-
bio queſto ſecondo ſarà preferito, non hauendo il
primo acquiſtato altro, che la ſemplice comodità,
come coſa meramente perſonale, finche duri il dõ-
minio, e la ragione del venditore, per la perſona del
quale, e come ſuo procuratore, il compratore pi-
glierà gli vtili, e gli emolumenti, nella maniera che
ſi è detto nel libro precedente dè feudi, e ſi dice
nel libro decimoterzo ſopra la vendita della co-
modità delle penſioni eccleſiaſtiche. P

P
Ne' medeſimi luoghi e partitolarmente nel diſc. 16.

Quin-

Quindi nasce la determinazione della questio-
20 ne, sopra il concorso de creditori dell' officiale, attesoche tutti quelli che hãno la legitima, e valida riserua del decreto à loro fauore, generalmente sorno preferiti à quelli, li quali non l' hanno, ancorche anteriori, per l' accennata ragione, che quelli hanno sopra l' offizio per l' assenso del Principe, l' ipoteca, ò ragion reale, che non l' hanno gli altri, li quali restano creditori in semplice azione personale. Q

Q *Nelli detti discorsi 12. e seguenti.*

Col presupposto però, che la riserua sia valida, nõ già quãdo sia nulla, e surrettizia, attesoche il niẽte,
21 & il nullo si parificano; Come per esẽpio sarebbe nulla quella riserua, che si desse col presupposto, che il denaro sia dato per comprar l' offizio, & apparisca che questo fusse comprato molti anni prima, e che il debito sia per altra causa, con casi simili. R

R *Specialmente di ciò nel disc 10.*

E se bene è stato dubitato, se questa riserua, suffraghi solamente per la sorte principale, non
22 già per i frutti, ò per l' vsure lecite, le quali siano douute in vigor della stipulazione, e contratto già approuato dal Principe; Nondimeno è più verò, che l' istesso priuilegio, il quale compete al capitale, compete anche à i frutti, quando (come si è detto) siano douuti per stipulazione, e per natura del contratto, in maniera che, con l' approuazione di questo, implicitamente risulti l' approuazio-

uazione di quelli; Caminando ſolo la difficoltà in quell' intereſſe eſtrinſeco, & accidentale, il quale ſia douuto per la ſola ragione della mora, e come i Giuriſti dicono, più per officio del giudice, che per ragion d' azione, ò di ſtipulazione. S

S *In detto diſcorſo 10.*

In concorſo poi di più creditori, li quali habbiano la medeſima riſerua del decreto; Se queſta è vnica, ò contemporanea à fauor di tutti, ſarà eguale la loro condizione, con egual concorſo, e contributo, quando il prezzo dell' officio ſi diminuiſca, in maniera che non baſtaſſe à tutti; Anzi ſe fuſſero diuerſe riſerue fatte in diuerſi tempi, con l' identità della cauſa, cioè che tutti habbiano impreſtato diuerſe ſomme per la medeſima cauſa di comprar l' officio, in tal caſo parimente ſaranno vguali, atteſoche l' identità della cauſa preuale alla diuerſità del tempo, mà ceſſando queſta circoſtanza, in tal caſo, l' ordine, & anteriorità della riſerua porta la prelazione, nella maniera che ſi è detto nel libro precedente, ſopra il concorſo nè feudi. T

T *Nel diſc. 11 & 12. judetti.*

Ceſſando il concorſo dè creditori con la riſerua del decreto, gli altri creditori ſemplici, li quali non 23 hanno azione diretta ò reale ſopra l' offizio, mà nell' iſteſſo modo che nel libro precedente s'è detto de feudi, poſſono implorare l' officio del giudice per forzare l' officiale nell' azione perſonale à vender' l' officio, acciò dal prezzo da ritraerſene,

come reſo libero, & allodiale del debitore, ſi poſſano ſodisfare, ſi oſſeruerà l' ordine d' anteriorità, e della potiorità, nella maniera, che douerebbe farſi nell' altre robbe indifferenti, poiche il prezzo non hà la medeſima natura della robba proibita; Quando però non ſi tratti di vendita fatta per ordine del giudice ad iſtanza dè creditori, li quali habbiano la riſerua del decreto, à quali non reſti più azione ſopra l' offizio, che dal Principe, ſi dia ad vn' altro come libero, poiche in tal caſo, il prezzo come totalmente ſurrogato in luogo dell' offizio, haurà l' iſteſſa natura, e conſeguentetemente entrerà il medeſimo ordine, ó concorſo dè creditori, che habbiano l' aſſenſo, ancorche poſteriori contro gli anteriori, che non l'habbiano, conforme s' è detto ne feudi. V

24

V *Nel lib. 4. dell enfiteuſi nel diſc. 58. e nel lib. 8. del credito nelli diſcorſi 13. & 151. & nel diſc. 10. & ſeguenti di queſto libro.*

Intendendoſi tutto ciò di quelli offizij, li quali caminino ſecondo la loro regolar natura di ſopra accennata, in maniera che non ſiano in libero commercio priuato, ſenza l'aſſenſo del Principe, poiche quelli, che ſiano, ò per priuilegio, ò per conſuetudine, di libero comercio, e di libera traſmiſſione, anco à gli eredi, non cadono ſotto queſte regole, nè ſotto la ſpecial natura d' offizij, mà vanno regolati ſecondo l' altre robbe indifferenti, nella maniera, che nel libro antecedente ſi è detto dè feudi corrotti, & improprij. X

25

X *Nel diſc. 5. e 17. di queſto l.*

La

26 La conceſſione di detta riſerua di decreto, ſecondo la ſua regolar natura (quando per grazia ſpeciale non ſi diſponga altrimente), non pregiudica al Principe in caſo di deuoluzione, la qual ſegua tanto per la morte naturale, quanto per la ciuile, che riſulti dal delitto commeſſo in officio, ò che in altro modo ne ſegua la vacanza Y; Quando però l'oſſeruanza non ſia in contrario, alla quale ſecondo la diuerſità dè Principati, ſi deue molto deferire, ancorche nè feudi camini diuerſamente, che i debiti contratti con aſſenſo puro, hanno obligato il feudo, ancorche deuoluto, ſe non vi ſiano le clauſule preſeruatiue.

Y *Nelli ſudetti diſcorſi 7. & 10. con li ſeguenti nelli quali ſi tratta di queſta riſerua.*

Le vendite, ò riſegne di queſti officij ſogliono eſſere di libera diſpoſizione del poſſeſſore, ò di 27 quello, il quale ne habbia la riſerua del decreto come ſopra; Non già per ſua facoltà priuata, mà perche il Principe, non concedendogli per ſua grazia, e priuilegio, mà per contratto correſpettiuo di vendita, mendiante il giuſto prezzo, non è ſo ito, nè per giuſtizia ſi deue denegar l'aſſenſo, eccetto il caſo, che vi ſia giuſta cauſa di negarlo; Come à dire, per graue età, ò per infirmità, ouero che vi ſia altro ſoſpetto di frode; Et in ciò non può darſi regola certa, e generale, dependendo in gran parte dallo ſtile del principato, & anco nel medeſimo principato, dall' arbitrio e natura più piaceuole, ò più rigoroſa

Z
Nel disc.6. di questo libro.

del Principe che regna. Z

Cadendo alle volte disputa, se concedendosi l' assenso alla risegna, e succedendo poi frà breue tempo la morte del risegnante, entri quella stessa 28 regola, la qual camina nelle risegne dè benefizij ecclesiastici, circa la soprauiuenza per alcuni giorni; Parendo, che la regola sia negatiua, mentre la legge non dispone sopra ciò cos' alcuna, quando non vi siano proue, ò argomenti di frode, & inganno dell' officiale, il quale hà ammessa la risegna; Mà parimente in ciò si deferisce molto allo stile, & all' osseruanza. A

A
Nel detto disc. 6.

Si dà qualche volta il caso, che l' offizio non vachi per morte di quello, in persona dichi canta, purche soprauiua la persona, à comodo dichi si è dato, per la sua incapacità di ottenerlo in perso- 29 na sua; Come per essempio, se il Principe hauendo fatto grazia ad vna donna d' vn' offizio tale, che ella nè sia incapace, che però quello s'intesta in persona di suo marito, che muora superstite la dõna, con casi simili, in quali fà il tutto la volontà del Principe, nella maniera che nel libro decimoterzo si hà delle pensioni fiduciare, le quali si riseruano in persona d' vn nazionale chiamato testa di ferro à comodo de stranieri, che per indulti Apostolici non possono ottenere beneficij, ò pensioni in quel paese. B

B
Nel disc. 35. di questo lib.

Le altre questioni le quali cadono in materie d'

offi-

offizij, e di offiziali, come à dire ſopra i peſi anneſſi à gli offizij, e ſe l'offiziale ſia tenuto per il fatto dè ſuoi ſoſtituti; E quelche all' officiale ſia 30 proibito, e coſe ſimili, riguardano più toſto la materia dell' amminiſtrazione, che quella della regalia, che però ſe ne tratta al libro decimoquinto dè Giudizij, doue ſi tratta, dè Giudici, e dè Notari, e di altri officiali, che habbiano amminiſtrazione; Cadendo ſotto queſta materia propriamente quegli offizi venali, li quali ſenza amminiſtrazione, ſono in commercio di compra, e vendita, per il comodo borſale, che ſe nè riporta, come ſpecie di rendite, ò ragioni vitalizie, ancorche ad alcuni di eſſi accidentalmente ſia anneſſa qualche amminiſtrazione C; Pure anche à queſtì offizij ſogliono eſſer' anneſſi alcuni peſi, circa li quali entra il dubbio ſe ceſſino per la vacanza dell'offizio, il che dipende dalle circoſtanze particolari del fatto. D

C *Nel diſc. 2. ſudetto.*

D *Nelli diſcorſi 8. & 9. di queſto libro.*

* * *

CA-

CAPITOLO TERZO.

De' luoghi de' monti, che in altre parti si dicono, rendite, ò compre, ouero giuri sopra le gabelle, ò fiscali, ò arrendamenti; E di altri effetti del Principe, ò della Republica.

SOMMARIO.

1 *DEll' introduzione de' luoghi di monti, & in che consistano.*
2 *Sono di due sorti perpetui, e vitalizij.*
3 *Delli vitalizij, che da vno si comprino in testa d'vn' altro.*
4 *Come si faccia la riserua à fauore di quello, che fa la compra.*
5 *Che anche li non vacabili si sogliano comprare da vno in testa d'vn altro, e della ragione.*
6 *Li luoghi de' monti non sono in commercio senza l' assenzo del Principe, senza il quale non vale l' obligo, ne' la vendita.*
7 *Della ragione di ciò, e della sicurezza de' compratori con l' assenzo.*
8 *Del medesimo, e quando ciò camini.*

Si con-

CAP. III.

1 LE anguſtie, nelle quali ſi ſono poſti i Principi, e le Republiche nel ſecolo corrente, e nel decorſo, per le guerre troppo notorie appreſſo gl' iſtorici, han cagionato l' introduzione di queſti luoghi de monti, ò di altre rendite ſopra l'entrate publiche del Principe, ò della Republica à fauore de'particolari; O' pure, quando l' vſo fuſſe più antico, eſſendo queſto più raro, l' hanno molto ampliato; Atteſoche mettendo il Principe qualche grauezza à ſudditi, ò riceuendo dalli medeſimi qualche volontaria ſouuenzione, ò donatiuo, mediante l' impoſizione di vna, ò più gabelle, mà non baſtando all' vrgente biſogno del Principe per mantenimento dell' eſſercito, e per altre occorrenze della guerra, l' emolumento corrente, il quale alla giornata ſi cauaſſe da queſte gabelle ò altre rendite, à queſt' effetto aſſegnate; Quindi l' vrgenza del biſogno hà cagionato, che per valerſi anco prontamente del capitale, queſte rendite ſi ſiano vendute à particolari; Ouero (parlando più propriamente) che il Principe habbia coſtituito à fauore de' particolari, li quali gli deſſero i denari prontamente, vna ſpecie di cenſi conſignatiui, ò di annue ren-

dite

dite ſopra i detti ſuoi effetti , à ragione di tanto per cento.

In Roma, & in altre parti d' Italia, ciò ſi eſplica col termine, ò vocabolo di luoghi de' monti, & altroue ſi dicono rendite ſopra fiſcali, ò arrendamenti, ouero compre, & in Iſpagna ſi dicono Giuri col Rè.

Sono queſti, al pari de' cenſi, di due ſorti, vna cioè de' perpetui, li quali ſi dicono non vacabili, 2 e l'altra de' vitalizij, li quali ſi dicono vacabili, ſecondo la maggiore, ò minore quantità del frutto, appunto come occorre ne' cenſi.

Nelli vacabili, ſogliono ſuccedere molte queſtioni già accennate nel capitolo precedente ſopra gli offizij, mentre frequẽtemente, ſi dà il caſo, che 3 da vno ſi comprino con ſuo denaro, & à ſuo comodo, in perſona di vn' altro più giouane, e più robuſto, in maniera che ſecondo l'ordinario corſo della natura, ſi ſtimi di più lunga vita.

In queſto caſo non ſi piglia l'aſſenſo, ò riſerua del decreto per gratia ſpeciale, come ſi fà degli offizij, mà baſta, che nel libro publico dell' offi-4 ziale à ciò deſtinato, e nelle lettere patenti, ò in altre ſcritture, che vi ſi ſogliono fare, ſecondo lo ſtile particolare de luoghi, ſi eſprima la riſerua, così della ſorte, come de' frutti, à libera diſpoſizione di quello, il quale in effetto fà la compra; E quando detta riſerua non ſia libera, mà quali-

ficata, ò ristretta alla vita del riseruante, ouero in altro modo, in tal caso entrano appunto le medesime considerazioni sopra la donazione presunta, come anco sopra la sua natura, ò qualità, conforme si è detto di sopra, trattando degli offizij. A

A Specialmente de luoghi di monti si parla nel disc. 24. di questo lib.

Et ancorche più frequentemente questo modo di comprare luoghi di monti, ò simili ragioni in persona di vno, à comodo di vn' altro, si pratichi nelli vacabili, e vitalizij, per l'accennata ragione; 5 Nondimeno si suol' anco praticare alle volte nelli non vacabili, e perpetui, per la maggior facilità di disporne per mezzo de' procuratori, ò de' tutori, e di altri amministratori, quando li padroni siano assenti, ò in altro modo impediti, perche fussero pupilli, ò minori, ò donne &c, facendosi la compra in persona d'vno, à libera disposizione d'vn' altro, per toglier le difficoltà, quando bisogni venderli, ò risegnarli.

Sono questi luoghi di monti, ò ragioni col Principe, parimente di quei regali, li quali non 6 si possono ottenere, se non per concessione dell' istesso Principe, ò di quello, à cui egli ne dia la podestà, nell' istessa maniera che si è detto degli offizij; E conseguentemente non cadono sotto priuata conuenzione, la qual tocchi la loro sostanza, ò che dia azione, e ragione reale all'altro contraente; Che però se il possessore de' luoghi

de

de monti, ò di simili crediti, per contratto priuato li venderà, ouero gli obligherà; Ancorche in pregiudizio del venditore, ò debitore, ouero di quello, il quale habbia causa immediata da lui, l'atto si stimi valido, e produca azione efficace; Non dimeno se dopoi con autorità del Principe, ò dell' offiziale, li vende, ò li risegna ad vn' altro, questo non solo ne diuenterà padrone, e sarà preferito al primo, ma sarà libero da tutte l' ipoteche, e vincoli, à quali il primo possessore gli hauesse sottoposti; B

B
di ciò si tratta nelli discorsi 26. con più seguenti di questo libro.

Ciò segue, non per ragione di priuilegio particolare, come alcuni malamente credono, che sia ne i luoghi de' monti di Roma, per vn moto proprio fattoui da Vrbano Ottauo nell' anno 1639. (mentre ciò fù fatto per maggior sicurezza de' compratori, e per toglier ogni dubbio), Mà per la natura, e qualità di questa regalia, e per la medesima ragione considerata ne feudi, e negli offizij; Cioè per atti occulti, che la legge finge, il possessore refuta, & estingue le sue ragioni in mano del Principe, ouero del suo offiziale, il quale come per vna implicita noua creazione, ò formazione, ne dà l' equiualente al resignatario; Siche questo non seguita la fede priuata del resignante, mà la publica del Principe, da chi si dice acquistarli à dirittura, & immediatamente; E conseguentemente non soggiace ad

7

altri

altri pesi, nè vincoli, se non à quelli, che il medesimo Principe ò suo officiale esprime nelle lettere patenti, ò nè libri publici; Essendo ciò ragioneuolmente introdotto, non solamente per la ragione della regalia, la quale impedisce la libera disposizione, mà anco per la maggior comodità, e fauore del publico commercio. C

C
Nelli luoghi accennati di sopra.

Et benche si sia alle volte dubitato, se ciò camini solamente rispetto all'ipoteche, & altri vincoli, à quali i luoghi de monti, & altri simili siano stati sottoposti, da chi nè fusse veramente padrone, e legitimo possessore, mà non quando il difetto sia nel dominio, perche alcuno per via di spoglio, ò in altro modo vi si sia indebitamente intruso; E ciò particolarmente suole occorrere nella Corte Romana, che in vigore di mandato di giudice, si subastino, e poi se ne descriua creditore il deliberatario; O pure che si riuoltino in faccia d'vno come erede del possessore, il quale si scopra non esser tale, perche forse essendo egli dichiarato erede ab intestato, si scopra poi l'erede testamentario, con altri casi simili.

8

Nondimeno il dubbio và deciso con la distinzione, che quando si tratti contro il medesimo, il quale sia così indebitamente descritto creditore del monte ne' libri publici, in tal caso tal' priuilegio non suffraghi, ancorche ciò seguisse con autorità del giudice, atteso che si stima più tosto fatto pri

uato

uato trà le parti, e conseguentemente il padrone può essercitare contro tal possessore le sue azioni, nella maniera che potrebbe negli altri beni indifferenti, poiche in questo modo non entra di mezzo l'autorità del Principe, nè si applica la sopradetta ragione, alla quale detto priuilegio è appoggiato.

Mà se tale deliberatario, ò altro, il qual sia malamente descritto creditore de luoghi de monti, questi risegnasse liberamente in mano del Secretario, ò altro officiale à ciò deputato, à fauore di vn terzo, il quale gli hauesse compri candidamente, e con buona fede, senza sospetto di collusione, a prezzo giusto corrente; Cioè che il terzo, il quale vuol comprare luoghi di monti, non sapendo, chi sia per esserne il venditore, dia (secondo lo stile) al Sensale vn' ordine diretto à qualche publico banco, pagabile à chi hauesse resegnato liberamente à suo fauore tanti luoghi de monti, senza esprimer la persona, e per il prezzo comunemente corrente in piazza; In tal caso, è più probabile (e così è stato deciso), che detto compratore sia sicuro, in maniera che detto priuilegio gli suffraghi, restando al padrone l' azione contro il venditore, et anco nè suoi casi, contro il Secretario, ò altro officiale, il quale in questa parte non facesse bene l' officio suo, secondo la qualità del fatto; Per la sopradetta accennata ragione, che i compratori non sanno con chi contrattino, ma segui-

guitano la feda publica del Principe, e del ſuo officiale.

Ciò veramente può produrre degli incouenienti, poiche in queſta maniera, vn poſſeſſore aſſente potrà eſſere ſpogliato della ſua robba, ſenza saperlo, con vn proceſſo contumaciale, ch' è ſolito praticarſi contro quelli, che ſono fuori dello Stato ecclesiaſtico, con le citazioni, per editto in luoghi conuicini; Mà però, trà i due inconuenienti, ſi ſtima di minor peſo, queſto, che l' altro più pregiudiziale alla libertà del publico commercio, mentre al primo, il poſſeſſore aſſente può rimediare, con laſciare vn procuratore, e con far' annotare il mandato ne medeſimi libri publici del Secretario.

9

Ouero ſi dourebbe prouedere, che'l Secretario, ò altro officiale non doueſſe ammettere le riſegne libere di queſti deliberatarij, ò in altro modo deſcritti con proceſſi contumaciali, ò fatti ſenza legitima citazione, e certa notizia delle parti intereſſate; Et in queſto modo ſi può prouedere al detto incoueniente, il quale chiaramente è grande, mà ſempre ſarà minore, e men frequente dell' altro, che riſulterebbe alla libertà del commercio, & al quale non può darſi coſi prontamente il rimedio; Poiche quando il Secretario, ò altro officiale deputato dal Principe non adempiſca bene le ſue parti, reſta obligato del proprio al-

10

11

la

la refezione d' ogni intereſſe. D

E da ciò riſulta, che ſe bene ſotto l' ipotheca generale, ò ſpeciale cadono i luoghi dè monti, ſopra li quali, contro il principal debitore, ouero 12 contro vn terzo poſſeſſore, che gli habbia dal debitore per contratto priuato, ſi eſſercitano, il ſaluiano, e gli altri rimedij, & indifferentemente vi ſi fà l' eſſecuzione, come in ogn' altra ſorte di beni indifferenti; Nondimeno, quando paſſano in poter del terzo, mediante la detta formal riſegna libera, accettata dal Secretario, ſi riſoluono tutte l' ipoteche, e vincoli. E

D *Di queſto caſo ſpecialmente ſi tratta nel ſupplemento in queſto iſteſſo titolo.*

E *Nelli ſudetti diſcorſi 26. e più ſeguenti.*

Queſto medeſimo priuilegio ſi pratica anco nè luoghi dè monti baronali, ò delle comunità eretti in grazia di queſti, con autorità del Principe; 13 Sì perche queſt'autorità pare che comunichi loro la medeſima qualità della regalia; Come anco (e maggiormente) per la detta ragione della libertà del commercio, per la quale, l' vſo hà riceuuto molte coſe, diuerſe da quel che la legge diſpone; Come particolarmente ſi hà nel libro ottauo del credito, che ſe bene le merci, & altre robbe mobili del debitore caſcano ſotto l'ipoteca, la quale per rigor di ragione ſia eſſercibile anco contro vn terzo compratore, nella maniera che camina nè ſtabili, e corpi vniuerſali; Nondimeno quando con buona fede, e ſenza frode, per vn poſſeſſore non decotto, ſi alienano con titolo oneroſo, le

mer-

merci, & altri mobili, ò ſemouenti, per vn certo vſo introdotto della detta equità, ò ragione della libertà del commercio, ſi riſoluono l'ipoteche, nè queſte ſono eſſercibili contro il terzo poſſeſſore; Quando però non ſia per donatiuo, ò per altro titolo lucratiuo, nel qual caſo, anco ne' luoghi de monti, ò loro prezzo, con i termini generali della ragion comune, ſi dà contro il terzo poſſeſſore il ricorſo ſuſſidiario. F

F
Nel diſc. 29. di queſto lib.

Cade però la queſtione quando non ſegua la riſegna formale, per la quale (come di ſopra ſi è detto) ſi eſtingue l'antica ragione del reſignante, e ſe ne forma vna nuoua nel reſignatario; Mà 14 continuando il dominio de' luoghi de' monti, ò di ſimili ragioni nell'iſteſſo antico poſſeſſore, ſi atterghino con autorità dell' officiale à ciò deputato, à fauore d' vn creditore, ſe perciò queſto poſſa dirſi potiore agli altri, in quella maniera, che nel capitolo antecedente ſi è detto di quei creditori, li quali hanno la riſerua del decreto; Et ancorche ciò ſia ſotto queſtione, nõ dimeno la più probabile opinione pare, che aſſiſta à queſto creditore, poiche l'attergazione hà vna ſpecie d'aſſenſo, il quale induce potiorità, quando però ſia con autorità del ſuperiore, à chi ſpetta, ancorche ciò nõ ſia fuori di dubbio per qualche varietà d'opinioni, non eſſendo ſtato ancora totalmente determinato queſto punto. G

G
Nelli diſc. 27 e ſeguenti e nel diſc. 39.

Non

Non suffraga il detto priuilegio per quei vincoli, li quali sono espressi nelle lettere patenti, ò nè libri publici, al pericolo de quali il compratore si sottopone; E quindi nasce, che i vincoli diminuiscono il prezzo, più, ò meno, secondo il loro numero, ò qualità, poiche essendo il prez-16 zo intrinseco, e regolare di scudi cento per ciascun luogo, il vincolo ne cagiona la diminuzione, quando per la terza parte, quando per la metà, e quando molto più, conforme la più ò meno probabile contingenza del pericolo, che in se assume il compratore, il quale, occorrendo il caso del vincolo (senza però dolo, ò colpa positiua del venditore) non hà azione alcuna d' euizione, ò di restituzione di prezzo, perche in effetto si dice comprare l' euentualità, ò la fortuna, & à proporzione di questa và regolato il prezzo H; Bensì che se il pericolo venga da colpa, e fatto positiuo del venditore, e non dal caso fortuito, sarà egli tenuto alla refezione dell' interesse da stimarsi secondo lo stato delle cose, nel tempo che il caso occorre.

H *Nelli discorsi 30. e due seguenti.*

Si dà parimente ne luoghi dè monti, ò simili rendite anco libere, vn' estrinseca, ò accidentale alterazione di prezzo, per la buona, ò cattiua qualità, ò per la più facile, ò difficile esazione del frut-

to, ò per altra contingenza de tempi; In maniera che se il prezzo intrinseco, e naturale sia di scudi cento per luogo, la pratica insegna, che vagliano in piazza Cētodiece, e cento venti, più ò meno; Et all' incontro, benche siano liberi, per la difficile esazione dè frutti, ò per la poca sicurezza del fōdo vagliano nouanta, ò ottanta, & anco meno.

Questo però si dice prezzo estrinseco, ò accidentale, il quale in alcune parti vien chiamato aggio, che non pregiudica, nè gioua al Principe, ò ad altro debitore del monte, ò rendita; Che però in caso d' estinzione, basta restituire i scudi cento del prezzo intrinseco, importando poco, che il possessore gli habbia comprati à prezzo maggiore, eccetto il caso, che questo augumento si sia pagato al medesimo Principe con la conuenzione di restituirsi; Et all' incontro sarà obligato restituire l' intiero prezzo intrinseco, ancorche siano comprati per meno. I

8

I Nel disc. 33.

Bensì, che in alcuni Principati, la pratica ha insegnato, che quando la compra con diminuzione notabile del prezzo, sia seguita à dirittura col medesimo Principe, il quale per gli vrgenti bisogni, ò per la mala qualità de tempi, sia stato costretto venderli à minor prezzo, in tal caso per benefizio publico, e per vna certa non scritta equità, si sono reintegrati i compratori di quelche veramente habbiano speso; Però in ciò non può

darsi

darsi regola certa, applicabile ad ogni caso, dipendendo più tosto dal fatto del Principe assoluto, che da quello de Giudici, li quali deuono caminare, con le regole lagali, che assistono al compratore, bastandogli d' hauer comprato à prezzo corrente nel tempo del contratto, quando in progresso di tempo, questo non si renda troppo ingiusto, ilche i Giuristi dicono iniquo, perche all' ora, anche in regole regali può il giudice con la sua podestà ordinaria, e senza l' assoluta e suprema del Principe, ridurre il contrato à giustizia, ò ad equità.

19

Sogliono anco questi luoghi dè monti, li quali con autorità del Principe si erigono da Baroni, ò dà particolari, godere vn'altra prerogatiua nella Corte di Roma, di esser potiori à creditori anteriori del debitore sopra i beni, che si assegnino per dote del monte nella sua crezione, per lo stile che il Principe tiene di sospendere tutte l' altre ipoteche, ancor che già contratte, da essercitarsi in altri beni, de quali debba farsi prima la discussione, ripigliando però il suo essere in sussidio, anco contro li Montisti. L

20

L *Nel disc. 5 nel lib. 8. del credito e debito.*

Anticamente si è disputato, se questi luoghi dè monti, ò rendite col Principe, ouero con la Republica, vadano ãnouerati trà li beni stabili, li quali habbiano situazione, ò circoscrizione di luogo, ò pure vengano riputati come ragioni, & azioni,

21

Mà oggidì resta fermo, e deciso, che si habbiano come beni stabili, in maniera che siano capaci d' imponerui censi, e che generalmente in essi camini tutto quello, che si dispone de stabili; Et ancorche gli assegnamenti dè frutti consistano in gabelle, & inaltre rēdite publiche sparse per tutto il Regno, ò Principato, ò per la prouincia destinata, nondimeno riceuono la situazione, ò circoscrizione dalla Città Metropoli, ò dal luogo della residenza del Principe, ò da quella, nella quale sia seguita l' erezione del monte, e siano destinati i pagamenti dè frutti, ò rendite. M

M *Nelli discorsi 42. & 43.*

Questa comprensione però de luoghi di monti sotto nome dè stabili, non hà luogo nelle materie odiose, & esorbitanti, nelle quali sotto nome dè beni stabili non vengono se non quelli che sono stabili veri & effettiui. N

N *Nel lib. 1. dè feudi nel disc 92.*

Di molte altre cose suol disputare il foro intorno questa materia dè luoghi dè monti, ò simi-
22 li ragioni, particolarmente sopra l' obligo de depositarij, e secretarij, nel modo di pagar bene, ò male i frutti, e di ammettere le risegne senza sufficiente podestà di chi le faccia, cō l'obligo del proprio à danni, & interessi, e cose simili O. Mà ciò non riguarda la special materia, ò natura de regali, essendo questioni, che vanno determinate con le regole generali della ragion comune, ò con le leggi, e stili speciali in maniera, che non può dar-

O *Di ciò si parla nel disc. 23 & anco nel supplemento.*

daruisi regola certa, e generale, mà il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto, e particolarmente dagli stili di ciascun principato, ò paese, secondo i quali frequentemente occorre, che non si faccia conto delle regole di ragion comune, sopra la capacità, ò incapacità del possessore, in maniera che se questo diuentasse religioso professo, e conseguentemente incapace di dominio priuato, e di libera potestà di disporre, sì che il dominio si acquisti alla sua religione, ò monastero capace, che non habbia podestà d' alienare i suoi beni, senz'alcune solennità, ò requisiti; Nōdimeno ciò non ostante, per istile generale del principato, ouero per priuilegio particolare dato nell' erezione del monte, il religioso possiede, & esige i frutti, & anco risegna il capitale.

23

Anzi in alcuni principati, ò Republiche, nè meno si hà riguardo, se il possessore diuenti religioso di religione incapace anco in comune, in maniera che à tutti gli effetti di possesso, e di dominio si habbia per morto, poiche ciò non ostante, si attende solo de fatto quella persona, che sia descritta ne libri publici, & in faccia di chi cantano i luoghi de monti, ò simili ragioni, senza badare in che stato sia costituita, se prima con legitima podestà dè superiori, à chi spetta, non si leuino di testa del possessore, & nè

nè medesimi libri publici si trasferiscano in persona d'vn' altro, che in essi ne sia descritto creditore P; Così, richiedendo la più volte accennata ragione della total sicurezza, e libertà del commercio, la quale nè beni indifferenti è solita riceuere pregiudizio notabile dalli rigori della legge, ò dalle sottigliezze de Legisti.

P *Nel disc. 36. del lib. 9. de testamenti, e nei lib. 7. nel titolo dell' alienazioni e contratti nel disc. 12.*

CA

CAPITOLO QVARTO

Delle Gabelle; Dogane; Collette; Contribuzioni; Taſſe; Dazij, & altri peſi publici; Accennandoſi doue ſi tratti delle franchizie, & eſenzioni da detti peſi.

SOMMARIO.

1 *LA facoltà d' imporre gabelle, è di ragione regale, & à chi ſpetti.*
2 *Se queſta facoltà ſpetti à feudætarij maggiori di dignità.*
3 *Della medeſima facoltà in mare.*
4 *Se il Principe, il quale eſige le gabelle in terra & in mare, ſia tenuto à danni dè ladroni, ò corſari.*
5 *Quando il Principe poſſa lecitamente eſercitare queſta facoltà.*
6 *Se ſia lecito fraudare le gabelle.*
7 *Se li Baroni habbiano queſta facoltà.*
8 *Dell' adiutorio che ſi dà da uaſſalli al Barone.*

Se

9 *Se si faccia dalle comunità.*

10 *Della distinzione generale dè pesi reali, e personali, ò misti all' effetto se si passino al successore esente.*

11 *Dell' altra distinzione di più specie, ò sorte di pesi.*

12 *Della propria significazione della parola gabbella.*

13 *Della significazione della colletta.*

14 *Delle tasse, ò contribuzioni.*

15 *Delli pedaggij.*

16 *Delli vettigali.*

17 *Della parola Dogana, e modo di pagarsi per le merci.*

18 *Da chi in effetto questo peso si paghi.*

19 *Non si paga per le mercanzie di passo.*

20 *Che si debba attendere l' esenzione, ó qualità del compratore più che del venditore.*

21 *Dell' altra dogana degli animali, e pascoli.*

22 *Della fida, e diffida.*

23 *Dell' introduzione di questa Dogana.*

24 *Delle franchizie da detti pesi e gabelle.*

25 *Se la franchizia del fisco entri per la prouisione dell' annona publica.*

26 *Se la medesima spetti per li vittuali per l' esercito ò soldati di presidio.*

27 *Della franchizia de chierici & ecclesiastici remissiuamente.*

La

CAP. IV.

1 COSA indubitata, che la facoltà d' imporre gabelle,dazij,collette, & altre grauezze à popoli,ſia di ragion regale, riſeruata al Principe ſourano; Anzi con tal rigore, che alcuni han creduto, che ciò ſpetti ſolamente al Papa, & all' Imperadore, negando tal podeſtà

anche à i Rè, ò à Principi grandi, li quali siano totalmente indipendenti nel loro dominio temporale, così dall' vno, come dall'altro dè suddetti.

Questa opinione però, viene comunemente riprouata, non hauendo fondamento alcuno, poiche quei Principi, li quali non riconoscono altro sourano, che Dio, con vna total' independenza, si dicono, & sono veramente Imperadori nel suo principato, e dominio, il quale si stima vn' Imperio ristretto, nè suoi confini, in quell' istesso modo, che ne suoi più ampli, era l' antico Imperio Romano.

2

Qualche dubbiezza può cadere in quelli, li quali, se bene si dicono Principi, & hanno prerogatiue di principato sourano, con le ragioni dè regali, nondimeno hanno dipendenza da vn' altro Principe maggiore, che riconoscono per sourano; Come sono i feudatari maggiori di quel feudo, il quale si dice regale, e di dignità, secondo la distinzione accennata di sopra nel libro primo dè feudi; E rispetto à questi si scorge gran varietà trà Dottori, particolarmente oltramontani, li quali cercano ampliare l' autorità dell' Imperadore, e di restringere quella de Principi feudatarij dell'Imperio.

Lasciando però il luogo alla verità, particolarmente in alcune Prouincie della Germania, dou' è molto frequente l' vso di questi feudatarij (douen-

uendosi in ciò deferir molto all'osseruanza); Per quelche tocca alla nostra Italia, la pratica è in contrario, atteso che quei Principi, li quali con titolo Regio, ò Ducale, sono de fatto sourani, in maniera, che (eccettuandone la maggior souranità riguardante il feudo in vniuerso, la qual resta all'infeudante) habbiano tutte le ragioni dell'Imperio, senza dubio alcuno essercitano tal facoltà con le persone de loro sudditi, & anco nè beni esistenti nel loro principato, e nelle mercanzie, le quali in esso si contrattino, ò che per esso passino quando l'immunità ecclesiastica, ò altro priuilegio ò la legge dell'inuestitura non osti.

Cadendo, qualche difficoltà maggiore, sopra la facoltà d'imporre, e di essiger grauezze nel mare da nauiganti; Credendo alcuni, che per esser la nauigazione di ragione naturale, ò delle genti, non possa esser' impedita; Mà parimente, (doue l'osseruanza così habbia introdotto) de fatto s'osserua il contrario per doppia ragione; Primieramente, perche il Principe non hà meno giurisdizione in terra, che nel mare adiacente al suo principato; poiche parimente si dice del suo territorio, il quale alcuni vogliono che si stenda per cento miglia; Et altri più fondatamente, che si debba deferire al possesso, & all'osseruanza; E però, conforme può essercitare questa facoltà in terra, non pare che vi sia congrua ragione di differenza, che proi-

3

bisca il farlo in mare, dentro la sua giurisdizione.

E secondariamente, perche spettando al Principe il peso, e la ragione di custodire il mare da corsari, e da altri che impediscono la libertà della nauigazione; Quindi, per maggior comodità, e beneficio de medesimi nauiganti, non è incongruo, che da questi si paghi qualche dazio, ò contribuzione, per le spese, che bisognano in tal custodia, e cura; In maniera che non è impedire la nauigazione, mà fare contribuire li nauiganti, in quel che si stima necessario, ouero opportuno per rendere la nauigazione migliore, e più sicura.

Per questa seconda ragione, alcuni Teologi (che volgarmente si dicono morali) credono, che siano obligati i Principi, ò altri, li quali esigono queste grauezze, alla refezione de danni, che i nauiganti patissero da corsari; Credendo l'istesso, anco nè danni, che si patiscono da ladroni nelle strade publiche, li quali si dicono grassatori, in riguardo che da i popoli si pagano al Principe i tributi, e grauezze per la loro custodia, e buon gouerno; Mà lasciando il suo luogo alla verità, in quelche riguarda il foro interno (del quale, come più volte si accenna, non è mia parte il trattare); Perquanto spetta al foro esterno, di fatto ciò non si pratica, e la regolatrice di queste materie sempre si stima, e si dice l' osseruanza dè principati.

4

Pari-

Parimente si diffondono molto i Teologi morali, nel restringere questa podestà del Principe, al solo caso della necessità precisa, alla quale non si possa in altro modo rimediare, e particolarmente, nel douer resecare i lussi, e le spese inutili, e superflue, in quali s' impieghino l' altre rendite publiche del principato; E quindi vanno inferendo alla questione, se in coscienza sia lecito, ò nò, il fraudare le gabelle; Mà se ne lascia parimente à loro l' ispezzione, non spettando ad vn legista, il quale tratta solamēte le cose del foro esterno giudiziario entrare in queste materie; Come anche nell' interpretazione della Bolla Pontificia, la qual si dice Cænę Dommini, se abbracci, ò nò, i Principi assoluti, e sourani; Nelche per quanto appartiene al foro esterno, de fatto forse è più riceuuta comunemente l' opinione negatiua; Deuono bensì li Principi, e li loro consiglieri, e magistrati à ciò auuertire, cioè che li popoli non si deuono grauare, se non quando lo ricerchi la necessità publica, alla quale non si possa in altro modo rimediare, nō già che gli emolumenti del principato debbano impiegarsi à lussi superflui, ò donarsi ad altri, e ne i bisogni metter gabelle, & altri pesi Atteso che (conforme più volte si dice) il Principe si dice marito della Republica, ouero padre, e legitimo amministratore dè popoli come suoi figli, che però gli emolumenti del principato deuono

prin-

principalmente ſeruire per il mantenimento di queſto matrimonio politico,nè deue il marito impiegar li frutti della dote in ſuoi luſſi, e capricci, e dire alla moglie che nè ſuoi biſogni ſi mantenga da ſe ſteſſa, e con le ſue fatiche, ò col ſuo ſangue.

Alli feudatarij, ò ſignori inferiori, li quali volgarmente ſi dicono Baroni; Certa coſa è che queſta facoltà non compete, e pare più comunemente
7 riceuuto, che la detta Bolla Cænæ gli abbracci, quando però tal facoltà non ſia ſtata conceduta loro dalPrincipe ſourano,ò pure che ſiano in poſſeſſo per tempo immemorabile, ò centenario,ſenza che appariſca di contrario principio infetto, e vizioſo, in maniera che ſecondo le premeſſe generali fatte nel capitolo primo poſſa loro ſuffragar la virtù, e l'operazione dell'immemorabile, ò centenaria, di poter' allegar' ogni titolo migliore, ſenza obligo di giuſtificarlo; E di fatto in Italia vi ſono molti Feudatarij e Signori inferiori, li quali ſe bene non hanno ragione di ſourano principato, nondimeno per facoltà conceſſa loro nell' inueſtitura, ò per antica conſuetudine, impongono collette à vaſſalli, & eſſigono contribuzioni A;
8 Eſſendo anco connaturale alli feudatarij, e Baroni d'alcune parti, & particolarmente del Regno di Napoli, vna certa contribuzione,che ſi dà loro da vaſſalli per alcune occorrēze ſtraordinarie, che

A *Nel lib. 1. de feudi nelli diſcorſi 63. & 64.*

iui

iui ſi dice adiutorio. B

B *Si accenna nel detto lib. 1 dè feudi.*

In alcune parti, e particolarmente nel detto Re-
9 gno di Napoli, per ſodisfare le publiche grauezze, ſi impongono le gabelle dalle medeſime Comunità, gouernandoſi ciaſcuna in ciò diuerſamente, conforme la qualità dè paeſi; Cioè, che in alcune parti ſi viue con le gabelle ſopra la macina, & altri vittuali; In altre con le collette ſopra i beni, à proporzione del valore; Et in altre con la colletta perſonale che ſi dice la teſta; Mà ciò non può farſi ſenza l' aſſenſo, e licenza del Principe, ò altro magiſtrato, conforme la conſuetudine dè paeſi. C

C *Nel diſc. 54. & 60. di queſto lib. e nel diſc. 5. del lib. 14. nel tit. miſcellaneo.*

Sono le gabelle, & altre publiche grauezze, di-
10 ſtinte in diuerſe ſorti, ſolite chiamarſi con diuerſi nomi, ò vocaboli; La più generica diſtinzione però è di trè ſpecie; Cioè, che; Altre ſono meramẽte reali, fiſſe, & inuariabili; Altre meramente perſonali; Et altre miſte, che ſi pagano dalle robbe per cauſa delle perſone, e per lo più non ſono fiſſe, mà variabili.

Di queſta diſtinzione, più che d'ogn' altra, occorre frequentemente trattare nel foro, in occaſione di diſputa, ſe li chierici, egli eccleſiaſtici, & altri eſenti, in quali per donazione, ò compra, ò ſucceſſione, ò altro titolo paſſino i beni, ſiano tenuti alle ſuddette grauezze, che ne pagauano gli antichi poſſeſſori ſudditi, e non eſenti, eſſendo oggidì

fer-

ferma, e riceuuta la diſtinzione, che con li beni, paſſi queſto peſo, anco agl' eſenti, quando ſia della detta prima ſpecie, meramente reale, fiſſo, & inuariabile, che ſi dice, quando ſia come vna ſpecie di cẽſo, ò di canone, ò di liuello, ò di tributo, e ſi paghi vniformemẽte per la ſola ragione della robba, sẽza variazione; Mà ceſſando queſto requiſito, ancorche il peſo ſi paghi per ragion' della robba, nondimeno ſi dice miſto, come douuto dalla perſona, per cauſa della robba. D

D *Nelli diſcorſi 50. & 51.*

L' altra diſtinzione conſiſte, nè diuerſi termini, ò vocaboli delle medeſime gabelle, ò peſi, che cadono ſotto l' iſteſſo genere di perſonali, ò miſti, poiche; Altre ſi dicono gabelle; Altre Dogane; Altre collette, e dazij; Altre contribuzioni, ò taſſe, ſolite eſplicarſi con altri vocaboli.

11

E benche, in iſtretta ſignificazione di legge, ouero in ſenſo dè Dottori li detti vocaboli habbiano diuerſe ſignificazioni, & importino diuerſe ſorti di grauezze; Nondimeno ſogliono queſti eſſere ſinonimi, e frequentemente l'vno ſi vſurpa per l' altro, in maniera che la maggior forza, non conſiſta nelle parole, ò nè vocaboli, mà nella ſoſtanza della verità.

Per lo più comun' vſo però, ſotto nome di gabelle, ſogliono eſplicarſi quei peſi, che ſi mettono ſopra i vittuali, ò altre coſe neceſſarie all' vſo vmano, li quali inſenſibilmente ſi eſigono dal popolo,

polo, in occasione di dett' vso, come per esem-
12 pio sono, la gabella, sopra il pane, che comune-
mente si dice della farina, ò della macina, e le al-
tre sopra il vino, oglio, carne, latticinij, frutti, &
anche sopra altre robbe vsuali; Cadendo l'istesso
vocabolo di gabella sopra li contratti, ò sopra l' e-
redità, & altri emolumenti, che s' acquistino, se-
condo l'vso d' alcune parti d'Italia, e della Spagna,
e d' altri paesi.

Il nome, ò vocabolo di colletta, propriamente,
3 & in sua stretta significazione, suol conuenire à
quei pesi reali, ò misti, che si paghino à propor-
zione del valore de beni, e come volgarmente si
dice, per *æs, & libram*, che in alcune parti si chia-
mano dazij, ò balzelli; Et anche il medesimò voca-
bolo conuiene à quel peso meramente personale,
il quale in alcune parti si dice la testa, & in latino
si esplica, col nome di capitazione.

Sotto nome di tasse, e di contribuzioni, vengono
quei pesi, li quali accidentalmente per vna sol
14 volta si sogliono pagare, per qualche bisogno
straordinariò del publico; E sotto nome di pedag-
gij vengono propriamente quelle gabelle, che si
pagano per il passo per qualche ponte, ò scafa, ò
15 altro luogo secondo l' vso frequente d' Italia; Et
è celebre per la questione, che ne fà Bartolo in
occasione del passo del ponte di Perugia, per gli
animali, che vengono dalla Puglia.

Il nome, ò vocabolo di vettigale, appresso gli
16 antichi latini, è molto generale, & è atto à comprendre qualsiuoglia rendita, ò prouento publico; Anzi i medesimi Giuristi, lo sogliono parimente stimare vocabolo generale comprensiuo di tutte le gabelle, e collette, & altri pesi di sopra esplicati, e simili; Mà nella sua stretta, e propria significazione, deriuata dal verbo che lo compone, propriamēte significa quella porzione dimercāzie, che come specie di decima, si paga al Principe, ò alla Republica nell' introdurle in porto, ò in Città per contrattarle, e questo è il suo vero e proprio vocabolo, vsato dalla ragion comune, corrotto poi dalle leggi, ò vsi di nazioni forastiere; Da alcuni
17 chiamandosi portorio; Da altri telonia; Da altri scaricatura; E da altri dogana, e quest' vltimo vocabolo, in Italia è più frequentemente riceuuto, & vsato, significando propriamente quelche si paga per l' introduzione di mercanzie nella Città, ò nel porto, ouero per l' estrazione delle medesime.

Questo peso di sua regolar natura, suol' essere cotitatiuo, e come specie di decima, cioè che ne spetti al Principe certa cota, ò porzione, secondo li diuersi vsi dè principati,; Mà per comodità dè negozianti, è solito esigersi nel valore che tal porzione importa, stimando le merci à quel prezzo, che vagliono prima dell introduzione in Cit-

ta,

tà, ò luogo; doue si habbiano da contrattare, atteso che il pagamento della dogana, ne cagiona l'aumento del prezzo, mà quando gl'introduttori delle mercanzie offeriscano la cosa, che suol' essere l'ottaua, ò la nona, ò altra, secondo l'vso del paese, in tal caso il doganiero non lo potrà di ragione ricusare, quando l'osseruanza, ouero la qualità della mercanzia non ricerchi altrimente, conforme si discorre nel teatro in questo medesimo libro, trattando di questa materia.

E da ciò nasce, che questa sorte di peso, ancorche in fatti si paghi da mercanti introduttori, perlo che li Giuristi dicono, che sia peso, il quale spetta al padrone, che introduce le merci; Nondimeno, 18 attendendo l'effetto, si paga dal popolo soggetto al Principe, che l'esige, & è più tosto peso personale dè sudditi, così insensibilmente pagato in occasione dell'vso, e contrattazione dellé medesime merci, le quali perciò riceuono alterazione di prezzo, e si vendono più care di quelche l'introduttore le venderebbe, quando nó ne hauesse à pagare la dogana, che però de fatto si vendono menò, prima dell'introduzione, ò pure quando il compratore assuma in se detto peso.

Ilche anco si comproua, che quando l'introdu- 19 zione sia di passaggio per altri paesi, la dogana non si paga; E da ciò chiaramente risulta, che il pagamento non segua, per l'introduzione materiale,

mà per la formale, cioè per la contrattazione con proprij sudditi, e nel proprio principato.

E quindi nasce, che si debba attendere, circa le 20 persone esenti da questi pesi, più la qualità dè compratori à minuto, li quali veramente pagando per tal causa le merci à più caro prezzo, vengono à pagar la dogana, e non quella del venditore, & introduttore, ancorche da questo de fatto se nè faccia il pagamento. E

E
Di tutte le fu pette sorti di gabelle, e pesi, e particolarmente della dogana per l' introduzione, ouero l' estrazione di mercantie si parla dal disc. 43. fino al 105. e nelli discorsi 157. & seguenti fino al 159. di questo lib.

Questo termine, ò vocabolo Dogana, per lo più conueniente à detta specie di peso, il quale dalla 21 legge comune si dice vettigale, e secondo la diuersità dè tempi, solea dirsi portorio, ò telonia, ò scarricatura, è solito anco significare certa specie di peso, ò emolumento del Principe per causa di pascoli publici, li quali forzosamente conuenga di comprare per vso di animali, e per lo più di pecore, secondo il diuerso vso de paesi; Come per esempio, nello Stato temporale della Chiesa, è la dogana, che si dice del patrimonio, e maremme; E nel Regno di Napoli è la dogana di Puglia, ò di Foggia, per la residenza de regij ministri in quel luogo; E questo pagamento per causa di 22 detti pascoli, volgarmente vien detto *fida*, che propriamente è il prezzo solito, e congruo del pascolo; Essendoui l' altro termine, che si dice *sfida*, ò *diffida*, significante la pena, ò la refezione del danno dato, quando senza la sufficiente facol-

tà,

tà, ouero fuori del tempo ſtabilito, s' introducano animali à paſcolare.

Queſta ſorte di dogana degli animali ſi crede che ſia per introduzione degli antichi Romani, li quali faceſſero di ragion publica alcuni paeſi più op-23 portuni per lo paſcolo d'animali, e particolarmente di pecore in tempo dell' inuerno, acciò in tal modo, ſenza grauar li popoli con gabelle, ò collette, poteſſero ottenerſi maggiori emolumenti, per le publiche ſpeſe, & occorrenze. F

F *Di queſta dogana, ò fida d' animali ſi parla nelli diſcorſi 94. & 95.*

Sopra queſta regalia di gabelle, ò collette, e peſi publici, cadono infinite queſtioni, così nel modo di eſigerle, come ãcora ſopra la qualità delle robbe, e delle perſone ad eſſe ſoggette; Ouero ſopra li 24 cõtrabandi, e pene di chì le frauda; Mà ſopra tutto circa le franchizie, & eſenzioni, che dalle leggi, canoniche, e ciuili, ouero eccleſiaſtiche, e profane ſon ſtate conceſſe; Come per eſempio, per le leggi profane, ſi concedono al fiſco, ouero à ſomiglianza; Al padrone della gabella; Al padre di dodici figli; Alli ſoldati, & altri; E dalle leggi eccleſiaſtiche, & anco profane, ſi concedono alle Chieſe, & à chierici, & ad altre perſone eccleſiaſtiche; Si rende però quaſi impoſſibile ſenza grand' euagazione, da partorire qualche confuſione, il moralizare, e ridurre in compendio tutte le dette queſtioni, e loro deciſioni; Maggiormente, che per la tanto gran diuerſità dè principati trà loro

indi-

indipendenti , diuersissimi sono gli stili, & vsi , à quali in questa materia conuiene molto deferire .

Accennando però circa le franchizie qualche particolarità dipendente dalla ragion comune ; Per quel che spetta alla franchizia del fisco ; Entra il dubio, se quella spetti per il grano,ò altri vittuali, che si prouedono per la publica annona della Città metropoli , ò altre parti del principato;Et ancorche vi si scorga qualche varietà d' opinioni ; Nondimeno pare che la verità dipenda dalla distinzione , se i vittuali si prouedano dal Principe , ò dal suo fisco per distribuirsi al popolo in tēpo di carestia graziosamente, ouero à minor prezzo, in maniera , che il peso della gabella rindonderebbe in danno del Principe, e del suo fisco , il quale effettiuamente la pagherebbe , & in tal caso entri l' esenzione ; All' incontro , non entra , quando se bene il Principe , ò la sua borsa fiscale , per mezzo de suoi officiali fà l'opportune prouisioni di vittuali per mantener l'ānona,& impedire l'oppressione dè mercanti con i monopolij (che legalmente si dicono dardanarie) nondimeno ciò si faccia per ritrarne il prezzo dalla vendita minuta de medesimi vittuali, in maniera che ciò si risolua in vna prudente economica amministrazione, douuta farsi dal Principe , che si dice padre del popolo , e marito della Republica, perche in tal caso , la gabella

25

bella

bella in effetto si paga dal popolo, e conseguentemente non entra la franchizia. G

G Di ciò si parla nelli discorsi 44. & 45. & 125.

Con l' istessa distinzione si decide l' altra questione, se sotto la franchizia del fisco, vengano quei vittuali, che dal medesimo Principe, e suoi officiali, si prouedano per il mantenimento dè soldati, e particolarmente di quelli, che stanno ne 26 presidij di Città, ò fortezze, ò pure ne quartieri, ò in altro modo fuori dell' essercito accampato, attesoche quei vittuali, che secondo gli stili dè principati si danno dal medesimo Principe ò dal suo fisco del proprio à soldati, e ministri, cadono sotto la franchizia; Come anco quelli, che s'introducono nelle fortezze à spese del medesimo fisco, e come si dice, per prouisione, ò munizione, per ouuiare alla fame in caso d' assedio, & in questi entra la franchizia; Mà non già in quei vittuali, che si prouedono dal Principe, e suoi offiziali per la detta ragione economica, ò di maggior comodità, all' effetto di distribuirli à soldati di presidio, li quali ne paghino il suo prezzo corrente, ò lo scōputino nel loro soldo, il quale si dia in vna certa tassa in denaro, siche l'aumēto, ò la diminuzione del prezzo, vada à comodo, e danno dè medesimi; Per la ragione di sopra assegnata, cioè, che la gabella non si paga dal Principe, mà dal priuato, che però in tal caso, la franchizia sarebbe vna specie di mercanzia, esigendo due volte l' istessa gabella,

cioè

H
Nell'istesso discorsi 44. & 45.

cioè dall' appaltatore, e da vna parte del popolo. H

Per quelche poi spetta all' esenzione, ò franchizia delle Chiese, e delle persone eccle-
27 siastiche (come si è detto) non può darsi vna certa regola generale, poiche se bene si deue piamente tenere, per più probabile l' opinione, che anche l'esenzione reale sia di ragion diuina, generalmente, & in astratto; Nondimeno circa il modo di praticarla, e d'interpretarla, vi si scorge grandissima varietà nell'osseruanza, solita nascere, ò da priuilegij, e concessioni Apostoliche, ò da antiche consuetudini, & osseruanze, in vigor delle quali sia lecito allegare le medesime concessioni Apostoliche, & antiche toleranze della Chiesa; Che però conuiene deferire molto all' osseruanza, quando questa non sia espressamente riprouata, mà più tosto tolerata dalla Chiesa, e dalla Sede Apostolica.

Mà perche questa materia dell' immunità ecclesiastica più congruamente cade nel libro decimo quarto nel titolo del miscellaneo ecclesiastico però iui si potrà vedere, per non ripeter più volte l'istesso, mentre iui se ne discorre.

Ogni sorte però di franchizia, ò di esenzione, la quale da legge ecclesiastica, ò laicale, ò per pri-
28 uilegio particolare si concede, hà luogo solamente ne beni proprij, ò in quelli, che per proprio

vso

vſo biſogni comprare; Non già in quelli che ſi contrattino per mercanzia, per la quale anco i Principi, e gli eccleſiaſtici deuono pagar le gabelle, & altri peſi publici, non abbracciando mai queſte eſſenzioni il caſo della mercanzia, ſe non quando eſpreſſamente ſi dica. I

I
Se ne diſcorre nel detto lib. 14. trattando dell'immunità eccleſiaſtica reale.

E perche le gabelle, e dogane ſogliono da Principi, ò dalla Republica, per maggiote comodità, & vtile darſi in affitto, che volgarmente ſi dice in appalto, ò in arrendamento; Quindi frequentemente naſcono liti ſopra il defalco, per accidenti, che occorrono di guerre, ò di peſte, ò di altra mutazione di ſtato, come anco per introduzione di nuoue arti, ò per la probizione del commercio con alcune nazioni, ouero per aumento delle medeſime gabelle, e caſi ſimili; Mà ciò non ſpetta alla materia de regali, ſpetando più toſto all'altra materia della locazione e conduzione, della quale ſi tratta nel lib. quarto nella parte terza nel titolo della locazione, doue ſi diſcorre del defalco, ò remiſſione d' affitto delle robbe indifferenti, mentre anco in queſti termini di gabella la materia và regolata con la general diſpoſizione, e con li termini della ragion comune.

29

Parimente di ragion priuata, ſenza miſtura di regalia ſi ſtima il dominio, & il poſſeſſo delle rendite, le quali ſi cauano dalle dogane, e gabelle, che dal Principe, ò dalla Republica ſi vendono à par-

30

ticolari, ritenendo di regalia ſolamente quello, che nel capitolo precedente ſi è diſcorſo de luoghi di monti, e di altre ragioni publiche, le quali dal Principe, ò dalla Republica ſi vendono à particolari, poiche le dogane, e le gabelle, et altri peſi publici ſono di ragione regale, per la facoltà d'imporle, e della quale ſono incapaci li priuati inferiori del Principe ſourano ſenza priuilegio eſpreſſo, ò implicito, indotto dall' immemorabile; Mà ſe il Principe dopo hauerle impoſte, ne concede l' vtile, egli emolumenti à perſone priuate, in tal caſo, appreſſo di queſte reſtano in ragion priuata, ſaluo ſempre il dominio abituale il quale tuttauia continua ad eſſer regale, e di ragion publica appreſſo il Principe; Ouero quando l'applicazione ſia à quel comodo de priuati che dipenda dall' obligo ò dall' officio del Principe, come per eſſempio quando ſi applicano, al mantenimento di qualche oſpedele, ò di altr' opera, che dourebbe il Principe mantenere come padre dè ſudditi, e come marito della Republica. L

L
Nelli diſcorſi 43. & 81.

Vi ſono altre ſpecie di collette, taſſe, e contribu-
31 zioni, le quali hanno del publico, mà non ſono de regali, come ſon quelle che s' impongono per le comunità ò adunanze per i peſi particolari, le quali à differenza de publici verſo il Principe, ò la Republica, ſi dicono comunitatiui; Come per eſſempio ſono, la refezione de ponti, e delle ſtrade publi-

publicha dẽtro e fuori laCittà per la comunicazione, e refezione delle muraglie per propria difeſa,e per maggior ſicurezza, ouero per lo ſtipendio de medici,e de chirurghi, ò per il mantenimento dell' orologgio publico di quel popolo, in maniera che la ſpeſa ridondi in vtile, e comodità di ciaſcuno in particolare; Col preſuppoſto che diuerſe ſiano le gabelle per le grauezze del Principe chiamate però camerali, ouero fiſcali, à differenza di queſte comunitatiue.

Da queſti peſi non ſono eſſenti quelli, li quali per legge laicale, ò per priuilegio *ſiano* ſemplice-
32 mente eſſenti dalle gabelle, e *peſi* publici; Se poi da queſte ſiano eſſenti le perſone eccleſiaſtiche, ſe ne diſcorre parimente in detto libro decimoquarto, in occaſione di trattare dell' immunità eccleſiaſtica reale.

In queſta materia di gabelle, cadono molte altre
33 queſtioni,delle quali hà dell' impoſſibile il diſcorrere minutamente; Poſciache ſe tanti libri, li quali ſi hanno in queſta facoltà, che non li capirebbono per vn modo di parlare, li galeoni della flotta dell' Indie, non baſtano ad eſplicar ogni coſa; Molto meno potrà baſtare queſto breue compendio fatto per li non profeſſori, à quali deue baſtare queſta tale quale notizia delle coſe più pratiche, e più frequenti, douendo laſciar qualche coſa alli Profeſſori.

E ſolito però frequentemente diſputarſi , quali robbe ſiano gabellabili , ò nò , e particolarmente 34 quaſi per tutta Europa corre nel volgo , e nè gabellieri vn' opinione,che per li cadaueri, li quali s' introducano in qualche luogo,ò ſi leuino, da vn altro,ſi debba la dogana,ò la gabella,come occorre nei i cadaueri de Signori, li quali ſi ſogliono ſepelire nè ſepolcri de loro maggiori ; Ouero , che dal morto ſi ſia eletta la ſepoltura in qualche luogo diuerſo da quello della morte; Mà queſto è vn error manifeſto , mentre ciò non hà fondamento alcuno in legge .

Come anco più frequentemente occorre diſpu- 35 tare di quei miſti , che ſiano compoſti di varie ſpecie , delle quali alcune ne ſiano gabellabili , & altre nò;Come per eſſempio è il ſapone, il quale è compoſto d' oglio che paga la gabella, e di acqua , e cenere, de quali non ſi paga ; Ouero è la ſalmora , ò altra miſtura , nella quale vi ſia il ſale gabellabile, con coſe ſimili ; Et in ciò ſi deue attendere la conſuetudine , ò la legge particolare del paeſe, e quando queſto manchi ,pare che ſi debba pagare la gabella per quella ſola rata di materia gabellabile, che vi entra . M

M Nel diſc. 74.

E ſe per l' acquauita ſi debba pagar la gabella 36 del vino , ò pure ſe ne debba pagare la dogana come di mercanzia N; con coſe ſimili , in quali parimente biſogna deferire alle leggi , ò à gli ſtili de

N Nel diſc. 68.

dè paesi, non essendo possibile in ciò dar certa regola generale.

L'istesso si dice nelle pene per la fraude delle gabelle; E quando la fraude s'intenda commessa, e se si possa procedere per inquisitione, ò pure à chi spetti la pena, se al Principe, ouero all' appaltatore, con casi simili O; Posciache le regole legali piano già bandite dalle leggi, ò dagli stili particolari, ò da capitoli degli appalti.

O *Nelli discorsi 69. & 87. e seguenti e nelli disc. 152. & 153.*

Cade anco alle volte questione se il gabelliere 37 essige più di quelche gli tocca, à che cosa sia tenuto, e se & à chi ne debba fare la restituzione, di quelche hà esatto malamẽte che nõ e facile poterui dar' vna regola certa, dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto, però in occorrenza conuerrà ricorrere à quelche se ne dice nel teatro P doue si accennano le altre cose in questa materia, nella quale basterà per li non professori hauer accennato quanto di sopra si dice per qualche tal quale notizia.

P *Nel disc. 71*

CA-

CAPITOLO QVINTO.

Del Sale, e delle Saline.

SOMMARIO.

1 *LE ſaline per legge comune ſono di ragion priuata.*
2 *Delle più ſorti di ſaline.*
3 *Che la propoſizione, della quale di ſopra nel numero primo non ſia vera in pratica.*
4 *Della ragione, perche non ſi verifichi.*
5 *Quando vi ſiano le ſaline dè particolari, come poſſono, e debbano contrattare il Sale.*
6 *Che coſa ſia la ſalara.*
7 *Del doppio prezzo intrinſeco, & eſtrinſeco del ſale.*
8 *Che la Salara ſia vna gabella.*
9 *Dell' antica introduzione di queſta ſalara, e delle ſaline d'Oſtia.*
10 *Anche à tempo degli antichi Ebrei.*
11 *E ſi crede in tutte le altre antiche Repubbliche.*
12 *In che conſiſta l' appalto della Salara.*
13 *Che l' vtile conſiſta nello ſmaltimento.*

Che

14 *Che cosa si hà da fare del sale auanzato finito l' appalto.*

15 *Donde nasca che l' Appaltatore venda il sale à più caro prezzo di quelche lo compra.*

16 *Il locatore della salara à che cosa sia tenuto verso l Appaltatore.*

17 *Del pericolo dè contra bandi di chi sia.*

18 *L' Appaltatore non puó alterare il prezzo del sale, ne meno diminuirlo, e quando ciò si possa fare.*

19 *La mutazione del sale cagiona danno all' appaltatore.*

20 *Il sale più bianco, e men terroso, è di maggior condimento.*

21 *Se la morte degli vomini, e degli animali dia giusto motiuo di defalco all' Appaltatore della Salara.*

22 *Se l' appaltatore in fine dell' appalto possa fare smaltimento grunde di Sale.*

23 *Delle altre cose sopra la materia.*

CA-

CAP. V.

VESTA regalia meriterebbe d'esser'annouerata trà le gabelle, e li pesi publici, poiche in effetto è tale, come à basso si dice; Mà perche l' vso comune la tratta, e la considera separatamente, però li Giuristi la distinguono, e trattano come cosa diuersa.

Si deue però premettere, che altre sono le saline materiali, nelle quali si fabrica il sale, et altre sono le salare, le quali consistono nella facoltà di vendere, e distribuire il sale in vna Città, ò prouincia, priuatiuamente ad ogni altro.

Le saline, secondo i termini della legge comune de Romani, sono, e possono essere di dominio, e di ragion priuata, siche ciascuno può fabricare il sale nel suo fondo, ò podere, e disporne à suo comodo, come de li frutti, che la sola natura, ouero questa vnità con l' industria, produca.

1

Sono le saline di trè sorti, Vna più frequentemente di maritime, cioè in siti à canto al mare, nelli quali, con l' acqua marina iui introdotta, & in alcune parti mischiata con la dolce, ripercossa dal sole e dal moto artificiale, si fabrica il sale, e questa è la sorte più frequente; L' altra è di pozzi,

2

ò al-

ò altra ſorgenza di acqua ſalmaſtra,la quale col be-
neficio del fuoco fà l'iſteſſo effetto; E la terza è
puramente terreſtre, come ſpecie di miniera, nel
modo che ſono,l' oro, l'argento, il rame, il vitrio-
lo, e coſe ſimili; E queſta ſorte di ſale di terra è
più rara, à ſegno che alcuni Santi Padri, in occa-
ſione di ſpiegar l'Euangelo nel qualeChriſto raſſo-
miglia i ſuoi diſcepoli,e per eſſi i Prelati,e li Predi-
catori al ſale della terra, habbiano laſciato ſcritto
di non trouarſi ſale di terra, e pure la pratica in-
ſegna il contrario, anco nella noſtra Italia in alcu-
ne montagne della Calabria, doue ſono vaſte, &
abbondanti miniere di ſale, nelle quali ſi ritroua-
no quelle piene di ſale tanto ſalubri;E nella Polo-
nia vi è quella tanto celebre e portentoſa miniera
di ſale, chiamata di Viliſte, doue nelle profonde
cauerne iui fatte per cauarlo (con eſſempio forſe
non più inteſo nel mondo)ſi dice che viua vn po-
polo numeroſo à forma di Città ſenza veder mai
ſole, & in vna continua notte (del che ſe ne laſcia
il luogo alla verità)

Ancorche però queſte ſaline poſſano eſſere di
3 ragion priuata, con la libertà di valerſi del ſale
in eſſe fabricato, e contrattarlo; Ad ogni modo
la pratica da pertutto inſegna il contrario.

Naſce ciò, ò perche le ſaline, coſi maritime,
come terreſtri aſſai feconde, e produttiue di gran
4 frutto,dalli Principi, ò dalle Republiche ſi ſiano

fatte de regali, e di ragione publica; Ouero perche anco le picciole pregiudicassero all' altra regalia, la quale consiste nella salara, cioè nella ragion priuatiua di vendere, e distribuire il sale, e che però l' habbiano comprate da particolari, ouero l' habbiano suffocate, ò pure otto grauissime pene ne habbiano proibito l' vso à medesimi padroni, con ricompensa, ò senza, conforme la diuersità delle leggi, e degli stili de principati; In maniera che può dirsi, almeno per l' vso più comune, e frequente, particolarmente di Italia, di non esserui più saline priuate. A

A
Se ne parla nelli discorsi 105. e molti seguenti e nel li 158. & 159

E quando anche ve ne siano, da pertutto però è comune l' vso de principi di permetterne solamente à i padroni il fabricarlo, con proibizione sotto pene grauissime di non venderlo, ne donarlo, ò in qualsiuoglia modo contrattarlo, anzi proibirne l' vso proprio, con obligo di douerlo vendere al medesimo Principe à quel basso prezzo che porta il solo valore materiale, il quale è solito regolarsi dalla spesa e dalla fatica, che vi bisogna, acciò possa seruirsene il Principe per la salara.

5

Pure tuttauia questo stile, il quale nel secolo passato (per quel che n' attestano i Dottori) era più frequente, oggi per lo più si è tolto, per le frodi, che con facilità soleuano farsi alla salara, siche le saline grandi, e fertili si son rese di ragion publica, e le piccole si sono suffocate, e rese impraticabili.

La

La ſalara propriamente conſiſte nella detta raggion priuatiua di vendere, ò diſtribuire il ſale coſì neceſſario per l'vſo vmano, ad vn prezzo maggiore di quel che importi il valore intrinſeco, e naturale della materia.

6

E quindi naſce, che nel ſale ſi conſiderano due prezzi; Vno che ſi dice intrinſeco ò naturale, per quel che importi il valore della materia; E l'altro eſtrinſeco ò accidentale, il quale conſiſte in quell' aumento, per il quale ſi vende dal Principe per detta cauſa della ragion priuatiua, nella quale conſiſte la regalia.

7

Poſciache in effetto, la ſalara non è altro, che vna gabella, la quale inſenſibilmente il Principe eſſige da ſuoi ſudditi, e da altri comoranti nel ſuo dominio in occaſione dell'vſo d'vn vittuale coſi neceſſario; Che però i Dottori lo chiamano peſo meramente perſonale, nella maniera che ſono le gabelle ſopra gl' altri vittuali, ſiche dourebbe ſupportarſi dalli ſudditi ſolamente, mà l' vſo comune pare che in pratica inſegni il contrario.

8

Queſta è vna regalia antichiſſima introdotta anco ne principij della Republica Romana, poco dopo la cacciata de i Rè, da Marco Liuio Cenſore (à cui però fù dato il nome di ſalinatore) atteſo che ſe bene la fabrica del ſale nelle ſaline d'Oſtia alle foci del Teuere, fù introdotta da Anco Marzio terzo Rè de Romani; Nondimeno ciò

9

B seguì per sola comodità, & vso del popolo, distri-
10 buendo il sale per donatiuo; Come anche l' istessa introduzione di questo regale, si legge nell' antichissima istoria dè Maccabei. B

Nel discorf. 105. & altri seguenti.

Et è probabile, che ne hauessero anco l' vso le più antiche Republiche degli Asirij, dè Medi, dè
11 Persiani, e dè Greci, come mezzo da esigere insensibilmente, e con minor incomodo vna grauezza da popoli per li publici bisogni, in maniera che la regalia consiste nella detta facoltà priuatiua di vendere il sale à detto prezzo alterato, dalche nasce la rendita del Principe, ò della Republica.

Mà perche l' esperienza insegna, che l' amministrazione di queste, e simili regalie in potere del Principe, ò della Republica, riesca più soggetta alle frodi, e conseguentemente di minor emolu-
12 mento; Quindi l' vso più comune porta, di concederle à tempo determinato à persone particolari in affitto, il qual' è solito esplicarsi còl titolo di appalto, ò di arrendamento, ò con altro vocabolo, che porti l' vso del paese, la sostanza del qual contratto consiste nella detta ragione, ò facoltà priuatiua di vendere, e nell' obligo del conduttore ò appaltatore di douer prendere à suo risico, e pericolo il peso d' esitarne ogni anno vna determinata quantità, della quale sia tenuto pagare il prezzo stabilito, ancorche non ne seguisse la vendita.

Atte-

Attesoche essendo la materia per se stessa vile, & hauendosene gran quantità, dà ciò nasce, che il vendersene molto, non porta diminuzione, &
13 il vendersene poco non cagiona aumento, come occorre in quelle merci, le quali hanno il valore intrinseco e naturale, mà si rassomigliano all'acqua del pozzo, ò del fonte; E con la qual similitudine i Dottori caminano in tutti i minerali, l'emolumento dè quali consiste nel maggiore, ò minore smaltimento.

Quindi però, l' incertezza del guadagno, ò della perdita, à che si espone l'appaltatore, dipende dal detto smaltimẽto, attesoche seguendo di tutta la quantità, ò di sua gran parte, farà vn gran guadagno per il prezzo assai maggiore, per il quale lo vende à minuto, di quelche egli lo paghi al locatore; Et all'incontro, non vendendo tutta la quantità nel termine stabilito, quella gli resta
14 inutile non ostante che nè habbia pagato il prezzo, essendogli proibito contrattarla doppo finito il suo appalto per il pregiudizio, che ne risulterebbe al conduttore, ò appaltatore successore, onde viene astretto restituire il sale, che gli auanza, al medesimo locatore, il quale è solito bonificargli il prezzo intrinseco e naturale della materia, non già l' estrinseco, ò accidentale, mentre questo in effetto importa vna specie di gabella, che si esige dal popolo, e però non è vero prezzo; E per que-

sto rispetto il prezzo all' ingrosso con detto peso è molto minore di quello à minuto per ricompensa di detto pericolo.

Come à dire, assume in se l' appaltatore il peso 15 di pagare ogni anno al Principe, ò alla Republica il prezzo di diece mila sacchi di sale, à ragione di diece scudi il sacco, con facoltà di venderlo à minuto nella prouincia à lui destinata, à ragione di scudi quindici, dandosegli per tanto minor prezzo in riguardo di detto pericolo, che non smaltendolo, hà tuttauia l'obligo di pagarne tutto il prezzo, restandogli la materia inutile, con seuerissima proibizione dell' vso, finito l' appalto, ò pure con obligo di riuenderlo al medesimo Principe, à vilissimo prezzo di mezzo scudo incirca il sacco, che importi il prezzo intrinseco, ò naturale della materia.

Consistendo dunque tutto il valore nella detta facoltà, ò ragione priuatiua, ne risulta vn stretto rigore contro il Principe locatore, non solamẽte di 16 non poter egli dentro la prouincia assegnata all' Appaltatore, vendere, nè donare, ò in altro modo contrattare l' istessa materia; Mà anco di non permettere, che altri lo possano fare, in maniera che dandone ad altri la facoltà, ouero non proibendolo à quelli, à quali puol proibirlo, si dica non osseruar' il contratto, e non prestar la patienza, alla quale è tenuto, acciò l' appaltatore

goda

goda per intiero quelche se gli è dato in appalto. C

C
Di tutto ciò si tratta dal disc 105. al 116. e nel 159.

Restano si bene à pericolo dell' appaltatore i 17 contrabandi, nella medesima maniera che occorre nell' altre gabelle; Quando però alli contrabandi insoliti, & in forma straordinaria, non dia causa il medesimo Principe locatore, con qualche non sperata, nè verisimilmente imaginata innouazione, la quale da esso si facesse sopra il prezzo dè sali in altra sua prouincia adiacente, ò in altro modo che importasse innouazione pregiudiziale; Ciò però non importarebbe violazione di fede, ò non adempimento del contratto, mà più tosto vn caso fortuito degno del defalco; Attesoche si dice violazione di fede, ò alterazione del contratto, e non prestare la patienza, quando l' innouazione pregiudiziale seguisse nella medesima prouincia dell' appalto, senza giusta, ò necessaria causa del ben publico, mà per guadagno, ò per altra causa volontaria. D

D
Particolarmẽte di ciò nel disc. 159.

Quelche poi si scorge di singolare in questa materia, consiste, che l'appaltatore, ancorche padrone 18 di quella quantità di sale, per la quale hà pagato, ò deue pagare il prezzo, nõdimeno ãco durante il tẽpo del suo appalto, nõ può nel venderlo à minuto à popoli, alterare il prezzo solito che se gli è stabilito in dargli l' appalto, non potendolo nè crescere, nè diminuire; Attesoche crescendolo, sarebbe vn'

vn' imporre nuoua gabella, ò nuoua grauezza à popoli, che non puol farsi, se non dal Principe, & il minuirlo portarebbe molti pregiudizij, che ne risultarebbero al Principe locatore, per il tempo in auenire; Eccetto però quelle vendite, che se ne facessero à non sudditi fuori del principato, quando ciò nòn influisse in danno degli appalti d'altre prouincie del medesimo locatore, in quali i non sudditi fossero soliti prouedersi del sale à prezzo maggiore; Douendosi però in ciò deferire per lo più all'osseruanza, & all'vso dè paesi, ouero alle capitulazioni degli appalti. E

E
Di ciò si parla particolarmente nel disc 110. & 112.

Dalla detta circonstanza, che la sostanza, e valore di questa regalia consista nell' vso, nasce par-
19 ticolarmente vna conseguenza notabile, cioè che quando il caso portasse la mutazione del sale, da vna specie di minor condiměto, ad vn'altra dimaggiore, in tal caso l' appaltatore può dimandare il defalco ò refezione del danno; Come per essempio, nella maggior parte dello Stato ecclesiastico si vsa il sale delle saline di Ceruia, assai terroso, & vmido, e conseguentemente di non gran condimento; Mà perche frequentemente il caso porta che per tempesta, ò per altri accidenti queste saline s' isterilíscono, per il che bisogna prouedersi del sale
20 delle saline di Barletta in Puglia (più commode per la nauigazione per il mare adriatico), e questo sale è men terroso, e più duro, e per conseguen-

za

za di molto più condimento, in maniera, che per esempio) due libre di questo, facciano quell' operazione, che fanno trè di quello di Ceruia; Quindi nasce, che in tal caso l' appaltatore, giustamente potrà dimandare il defalco, mentre in effetto gli manca in parte la sostanza dell' appalto, il quale principalmente consiste nell'uso de popoli; Cõcorrendoui anco diuerse altre ragioni considerate nel teatro in questo medesimo libro, cioè, che li popoli auezzi à questo sale più dolce, non facilmente usano l' altro più forte per gli animali e per le carni, ò per li pesci, e latticinij, Et anco perche essendo di tanto diuersa specie non se ne può praticare lo smaltimẽto à popoli di altro principato, nel quale il sale sia simile al solito, & ordinario del paese, ilche pregiudica molto al solito smaltimento. F

F *Nel disc. 167*

Per la medesima ragione, probabilmente si suole pretendere l'istesso defalco, quando per peste, 21 ò per altri accidenti segua notabil mancamento del popolo, ò gran mortalità di animali, per occasion de quali sia solito farsi notabil consumo di tal materia, poiche in questa non si puol verificare quella ragione che la legge considera negli accidenti naturali di sterilità, cioè che l' anno sterile si possa compensare col fertile, poiche quando il popolo è mancato per morte, vi bisogna gran tempo à risarcirlo, e se per qualche accidente non

ſi è hauuto in vno, ò più anni il ſolito vſo del ſale, non è pratticabile, che nel ſeguente queſto ſi poſſa duplicare. G

G
Nel diſc. 105

E ſe bene queſta materia di defalco non hà conneſſione con la materia di regalia, della quale ſi tratta venendo ciò regolato con i termini generali della ragion comune, ſecondo i patti, e l' vſo del paeſe; Nondimeno ſi ſcorge qualche differēza notabile trà queſte materie come molto differenti da quei beni, in quali la ſterilità occorre, per accidente del cielo, ò della natura.

Come anco, per la ſudetta ragione priuatiua di vendere, e contrattare, nella quale conſiſte la ſoſtanza di queſta regalia, & appalto reſpettiuamente, conforme non può l' appaltatore (come ſi è detto di ſopra) ſminuire il prezzo ſolito trà ſudditi, coſi non può verſo il fine del ſuo appalto, affettamente procurarne lo ſmaltimento inſolito, e riempirne le botteghe, ò li fondachi, in quali ſi venda a minuto, per il pregiudizio che ſi porta all' appalto ſeguēte, quando ſi faccia affettatamente, non già quando con buona fede, e che il caſo, ò la fortuna dell' appaltatore lo porti. H

22

H
Nel diſc. 112

In ciò però non può darſi vna certa forma, douendoſi il tutto regolare dall' oſſeruanza degli appaltatori predeceſſori, e dall' altre circoſtanze del fatto, eſſendo coſa quaſi connaturale à queſti ap-

palti

palti, li quali si sogliono fare per più anni, cioè che nè primi anni habbiano per detta causa poco smaltimento, che si compensa con gli vltimi. I

Molte altre questioni sogliono cadere in questa 23 materia, mà perche non riguardano questa regalia in particolare, mentre caminano con le regole generali delle gabelle, e di altre cose simili, però l'istesse cose, accennate nel cap. antecedente si applicano à questa regalia del sale, non già per la sua special natura mà per le regole generali.

I *Nel disc. 105 e 112. & anche nel disc. 79. & 89.*

CAPITOLO SESTO.

Delle Miniere, e de' minerali, di oro, argento, rame, ferro, alume, vitriolo, solfo, e simili; Come anche delle fodine, e scauazioni di pietre, e di altre materie; E de' tesori, e di altre cose sotto terra.

SOMMARIO.

1 *LE Miniere di oro, & argento, sono da per tutto di ragione regale, e della ragione perche.*

2 *Della ragione perche alcuni luoghi secondi di caccia, e di pescagione son fatti di ragion publica.*

3 *Anche se le miniere sudette nascano in fondi de' particolari.*

4 *Della differenza trà quelle de' fondi priuati, e quelle de' publici.*

5 *Delle miniere d' altri metalli, & altre cose di mezzana qualità.*

6 *Della regalia anche in queste miniere:*

7 *Della ragione, per la quale non si puó fare scaua-*

uazioni ſenza licenza del Principe.

8 *Le miniere ò fodine di creta, e pozolana, e coſe ſimili, ſono di ragione priuata.*

9 *Se, & à chi ſpettino gli emolumenti di queſte miniere, e ſe ſi ſtimino frutto, ò ſorte principale.*

10 *Qual ſia il teſoro.*

11 *Poſto che ſia teſoro, à chi ſi acquiſti,*

12 *Perche cauſa queſta materia de' teſori non ſi diſputi per termini di ragione.*

13 *Delle ſtatue, & altre robbe lauorate.*

14 *Delle leggi che ſi ſogliono ſopra ciò preſcriuere nelle licenze.*

CAP. VI.

1 NElle miniere dell'oro, e dell'argento, pare che cõcordino gli ſcrittori, che per vſo cõmune di tutti i principati ſiano di ragion publica, e ſpettino al Principe, come regali, atteſo che, eſſendo l'oro, e l'argento tanto neceſſarij per il mantenimento degli eſerciti, e per le altre ſpeſe che biſogna fare, per difeſa, e buon gouerno de' popoli, e per mantenimento, ò recuperazione delle giuſte ragioni del principato; Quindi riſulta, eſſer congruo, che queſto grande, e ſtraordinario beneficio della natura, ſia di ragion publica, acciò in tal modo ridondi à benefi-

nefizio comune di tutto il popolo, il quale così riceua ſollieuo da quelle grauezze, che per dette ſpeſe biſognerebbe per altro ſoffrire, quando il Principe, ò la Republica non godeſſe tal benefizio. A

A *Nel diſc. 147*

Per queſta ragione ancora (come di ſotto ſi dirà al ſuo luogo, e ſi è accennato nel principio di queſto libro) l' vſo hà portato, che ſi ſiano anco reſe di ragion publica, alcune parti di mare, & 2 alcuni laghi, e ſtagni, & ãco alcune ſelue, e luoghi terreſtri, in quali la natura, con inſolito ſtile ſia ſtata molto feconda, e prodiga delle ſue grazie, acciò di queſte in tal modo, ne vengano à partecipar tutti. B

B *Nel diſc. 2. del lib. 1. de feudi.*

Che però in propoſito delle miniere dell' oro, e dell' argento (come altre volte ſi è detto) la ſcrittura ſacra nel libro de' Maccabei, in occaſione di parlare della potenza de' Romani, l' vnica, e maggior menzione, che faccia circa l' acquiſto delle Spagne, conſiſte in queſto di hauer poſto queſte miniere ſotto il ſuo dominio.

Quando queſte miniere ſi ſcoprano ne' fondi priuati, diuentano ſubito di ragion publica; E ſe 3 bene alcuni Giuriſti, trattando de' metalli, e delle miniere, e minerali, indifferentemente tengono diuerſe opinioni, mentre quando la miniera (che dalla legge de' Romani vien eſplicata col termine di fodina) foſſe in fondo priuato, danno ſopra

di

di ciò diuerse distinzioni; Nōdimeno tal questione camina bene negli altri metalli, come à basso si dirà; Mà quando si tratta di questi di prim' ordine, come sono l'oro, e l'argento, & anco le pietre pretiose, le quali volgarmente son dette gioie che caminano con la medesima regola; La pratica insegna che tali questioni restino oggidi ideali; Nascendo tal'equiuoco dalla simplicità di quei puri Giuristi, li quali caminando in ciò solamente con quelche ne dispongano le leggi ciuili de' Romani, non riflettono à quel che dopò la scissura dell' Imperio Romano, hà portato nel Mondo la mutazione delle cose, particolarmēte circa queste regalie, conforme di sopra nel principio di questo libro si è accennato, & anco nel primo de' feudi, e nel terzo della giurisdizione, & in altri luoghi.

Poiche oggidi si praticano molte cose, che la legge ciuile de' Romani non conobbe; Ben' è vero che conforme scriuono quelli, li quali trattano dell' Indie, e delle loro miniere, deue anco in

4 questa sorte di minerali maggiori, deferirsi molto all' osseruanza che suol' esser varia trà quelle miniere, le quali siano nelli fondi, e ne' luoghi publici del Principe, e quelle che siano ne' fondi, ò poderi de' particolari. C

C *Nel detto disc. 147.*

Qualche maggior questione trà Dottori si scorge, in quella sorte di metalli, ò di altri mine-

rali

rali, li quali ſiano ſituati nello ſtato mediocre, trà li più pretioſi d'oro, e d'argento, e gioie, e li più inferiori di creta, e di arena volgarmente chiamata pozzolana, ò di pietre ordinarie, e coſe ſimili di minor ſtima; Come ſono i metalli, di bronzo, di rame, di ferro, di ottone, di vitriolo, di alume di ſolfo, di bolarmeno, di marmi, e porfidi, & altre pietre di ſtraordinaria ſtima, e qualità, ſe queſte debbano dirſi de' regali ſpettanti al Principe, ò nò.

5

In ciò ſi ſcorge qualche varietà d'opinioni; Tenendo alcuni ſemplicemente l'affermatiua; Altri indifferentemente la negatiua, la quale in termine di ragion comune ſi crede la più probabile; Et altri che vi ſia la regalia del Principe, la quale conſiſta nella decima; Ma per quanto ſi appartiene alla pratica, la vera reſoluzione ſi crede eſſer quella che in ciò ſi deue deferire alle leggi ſcritte, ò non ſcritte de' paeſi, ouero de' principati, ſiche non può daruiſi regola certa, e generale. D

D *Nell' iſteſſo diſc. 147.*

Quello però che comunemente ſi ſtima di ragion regale, conſiſte in tre coſe; La prima circa il dominio di queſte miniere, ò fodine, che ſiano in luoghi publici, cadendo ſolamente detta queſtione in quelle, le quali ſiano ne' fondi, e poderi di perſone particolari; Secondariamente nella facoltà, per ſeruizio publico, particolarmente nelle miniere de' metalli neceſſarij all' vſo vmano, alli

6

pro-

professori di quest' arte, di poter scauare, e lauorare ne' poderi de particolari, quando questi non vogliano farlo per se stessi, col pagar loro il dãno che ne vẽgano à riceuere nella superficie, & anco la decima del minerale; E terzo nella facoltà di proibire le scauazioni in generale, attesoche queste anco ne proprij poderi, per leggi scritte, e non scritte, di tutti li principati non si possono fare, senza licenza del Principe, ò de suoi magistrati, à ciò deputati. E

E *Nell'istesso disc. 147.*

Nasce ciò da due ragioni; L' vna per sapere, e riconoscere (bisognando) se la miniera sia d'oro, ò d'argento, ò di tesori, ouero di altre cose di sua ragion publica e regale; E la seconda per riconoscere che la scauazione non segua in luogo publico, cominciandola dal priuato; E tale è la pratica comune in generale, non potendosi nel particolare dar sopra ciò regola certa, e generale per la diuersità delle leggi, e de' stili de principati, à quali, come si è detto, si deue deferire.

7

Rispetto poi alli minerali dell' infima, e più bassa condizione di sopra esplicata, di creta, e di arena, ò pozzolana, ouero di pietre ordinarie, e cose simili; Concordano tutti, che siano di ragion priuata, e spettino alli padroni de' poderi, ò de' fondi; Che però, eccetto detta licenza necessaria per la scauazione in generale, non vi si scorge altra regalia, mà vanno regolati con i ter-

8

F *Nell' istesso disc. 147.*

mini della ragion comune. F

Quindi, tanto in questi, quanto ne' mediocri, 9 & anco in quelli di prima sfera, d'oro, e d'argento, per quella rata che ne spetti al padrone del fondo, cadono più questioni (le quali però sono estranee da questa materia de' regali, attesoche cascano sopra le materie indifferenti, respettiuamente;) Cioè, trà l' vsufruttuario & il proprietario; Ouero trà il marito, e la moglie; O trà il padron diretto, & il feudatario, ò enfiteuta, ò conduttore perpetuo; Come anco trà la Chiesa, & il beneficiato; O trà l' heredità fidecommissaria, & il possessore del fidecommisso; Ouero trà il compratore, & il venditore, se, & à chi spettino gli emolumenti de minerali, che si cauano, e se questi habbiano natura di frutto, ò di sorte principale.

E di queste cose si tratta nelle sue materie rispettiuamente, risultando per lo più la decisione dalla qualità della miniera, se sia grande, & indeficiente, in maniera che l'escauazione sia ordinariamente stimata entrata, e frutto annuo di quella miniera, facendola moderatamente, secondo l'vso solito, & antico; Et in tal caso si stimi frutto; Et all' incontro, si stimi capitale, ò sorte principale, quando sia piccola, in maniera che con l' escauazione si consumi affatto, ò che in altro modo, quella, ouero il fondo si rẽda inutile, ò si deteriori, con-

conforme più distintamente si tratta in dette sue materie , e particolarmente sotto il titolo della dote , nella di cui materia più frequentemente i Dottori trattano di questo punto , in occasione di trattare de' frutti dotali spettanti al marito ; Et anco nel titolo dell'enfiteusi ; Et in quello delle seruitù doue si tratta dell' vsufrutto ; E questo quanto alli minerali , e robbe, le quali sono sotto la superficie della terra nel suo stato naturale .

Quanto poi alli tesori , e denari , e robbe pretiose nascoste ; Come ancora circa le statue , e pietre lauorate , & altre robbe , le quali suppongono l' artificio vmano ; Quando non vi siano leggi particolari scritte , ò non scritte del principato (alle quali essendoui , bisogna deferire,) siche conuenisse caminare con li termini della ragion comune .

Circa i tesori , cade primieramente la questione, quando propriamente si dicano tali, ouero più
10 tosto denaro nascosto; Atteso che il tesoro si dice vna massa d'oro, ò d'argẽto ridotto, ò non ridotto in moneta , ò pure di gioie , e di altre robbe preziose sepolte da tempo antichissimo , che non se ne habbia memoria alcuna , in maniera che mostri esser così posta in forma di tesoro ; Non già quando sia qualche somma di moneta nascosta , che i Dottori distinguono dal tesoro . G

G *Nel detto dis. 147.*

Posta questa qualità di tesoro in tal caso si di-

ſtingue; Primieramente, ſe l'inuenzione ſia ca-
11 ſuale, ò in altro modo lecito, ò pure con incanteſ-
mi, ò con altri modi illeciti, atteſo che quando
ſia in queſta ſeconda maniera, l'occupa tutto il
fiſco, e cade ſotto la regalia, per cauſa del modo
proibito, & illecito.

Mà quando ſia conforme la prima lecitamente;
In tal caſo ſi diſtingue, trà i luoghi publici, e li pri-
uati, e trà li profani, e li ſacri; E da queſta di-
ſtinzione naſce la diſtribuzione delle porzioni al
fiſco per ragion publica, & al padrone del fon-
do, & all'inuentore reſpettiuamente.

Benſi che molto rari, e quaſi niuni ſono i caſi,
in quali queſta materia vada trattata per queſti
termini di ragion comune, e con le ſolite diſpute
12 giudiziarie, nella maniera che ſi trattano le liti pri-
uate; O perche ſiano quaſi in tutti i principati le
coſe alterate con le leggi, e ſtili particolari; Oue-
ro perche conſiſtendo la regalia principalmente,
(come ſi è detto di ſopra) nell'atto della ſcaua-
zione, la quale non può farſi ſenza la licenza del
Principe, ò de' ſuoi officiali à ciò deputati, nè ri-
ſulta, che, ò detta licenza ſi dimanda, ò nò; Se ſi
dimanda, in tal caſo ſe gli preſcriue la legge, la
quale ſi deue oſſeruare; E ſe non ſi dimanda, ſi
camina per la ſtrada criminale rigoroſa, per l'at-
to proibito della ſcauazione; E per conſeguenza,
quando ciò ſi ſcopra, il fiſco, non ſolamente
de

de fatto occupa il tutto, ma seueramente castiga, e trauaglia il presupposto scauatore, & inuentore, nella persona, e ne'beni propri.

Anzi ciò più frequẽtemente suole anco succedere, quando l'inuenzione sia meramente casuale, e non per scauazione premeditata; O perche non se ne sia subito fatta la denunzia al fisco; Ouero perche questa non sia stata fatta fedelmente in pregiudizio della porzione à lui douuta; In maniera che questo beneficio della fortuna, in tanto resta tale, in quanto sia accompagnato da vna somma segretezza, e prudẽza, poiche altrimente si risolue in maleficio, e disgrazia. H

H Nell' istesso disc. 147.

Rispetto poi all' altre robbe lauorate; Queste spettano al padrone del fondo, e conseguentemente al fisco, quando siano in luogo publico, 13 essendo ciò di ragion priuata, più che publica; Et in tal caso cadono le sopra accennate questioni, se siano sequela del dominio diretto, ouero dell' vtile, e se spettino al venditore, ò al compratore come sopra; Benfi che cadendo l'accennata regalia generale sopra la licenza, la qual' è 14 necessaria per la scauazione; Quindi nasce, che in questa licenza sogliono prescriuersi alcune leggi, e condizioni, conforme le diuerse leggi, e stili de' principati, in alcuni de' quali sogliono eccettuarsi le statue, e le medaglie d'oro, e d'argento, e di pietre preziose, & altre cose di gran valore.

CA-

CAPITOLO SETTIMO.

Del Fisco, e delle ragioni fiscali; E delle pene, e multe, e delle confiscazioni.

SOMMARIO.

1 A Chi spetti il fisco.
2 Quali Baroni, e Signori inferiori habbiano il fisco.
3 Come sia il fisco de' Signori Inferiori.
4 Se li Vescoui habbiano il fisco.
5 Chè cosa importi che le ragioni del vero fisco spettino, ò nò.
6 Dell' ipoteca legale, la quale spetta al fisco, ò della sua ragione.
7 Dell' erario, che si deue dare delle communità al Barone.
8 Della distinzione trà il fisco odioso, e penale. & il fisco fauoreuole.
9 Quando camini la massima, che in dubbio sia mala la causa del fisco.
10 Del concorso del fisco con gli altri creditori ne' beni del suo debitore.

Della

11 *Della pena contro quelli, che diano li conti al fisco non fedeli.*

12 *Che cosa si ricerchi per l' incorso di detta pena.*

13 *Delle due specie di confiscazioni penali.*

14 *Perche causa nella confiscazione generale de beni, oggi non si dia regola certa.*

15 *In quali casi entri la confiscazione generale de' beni.*

16 *A chi spetti quella per lesa Maestà Diuina.*

16 *Di alcune quistioni in materia di confiscazione.*

18 *Come camini la confiscazione de' beni, che siano in diuersi territorij, e delle distinzioni, che sopra ciò cadono.*

19 *Della distinzione trà la confiscazione per la condanna vera, e la contumaciale, se sia vera, ò nò.*

20 *Qual sia la vera distinzione e di quelle nella quene, della quale al numero 18.*

21 *Che il fisco del Principe sia vnico, diuiso in più borse.*

22 *Vna persona è serua in vn Principato, & è libera nell' altro.*

23 *Dell' vso di acquistar beni in più Principati, e della ragione.*

24 *Le leggi ciuili come si osseruino, e con che autorità. e per qual causa si dicano communi.*

25 *Della ragione, per la quale in caso di eresia, la confiscazione segua da per tutto.*

A quali

26 *A quali debiti, ó pesi sia tenuto il fisco, in caso di confiscazione.*

27 *Quali ragioni non spettino al fisco in caso di Confiscazione, mà spettino all' erede.*

28 *Che non succeda nel iuspatronato.*

29 *Se si possa proibire la confiscazione dal testatore.*

30 *Se ciò si possa fare nella legitima.*

31 *Se ciò camini nelli delitti graui di lesa maestà; E qual sia l' vso di Spagna.*

32 *Se il delinquente ricuperi le robbe, quando sia aggraziato.*

33 *Della partecipazione de' Giudici, nelle pene, e nelle confiscazioni, remissiuamente.*

34 *Della materia dell' annona.*

C A P. VII.

1 ANcorche, così sopra la significazione di questo vocabolo, *fisco*, come ancora sopra la ragione d' hauerlo, li Dottori trattino molte questioni; Nondimeno pare che più comunemente sia riceuuto (trattando di Principi, e Signori temporali), che il fisco sia di ragion regale, e per conseguenza che non spetti, se non al Principe sourano; Ouero à quei feudatarij, che si dicono di feudo regale, e di vera dignità, li quali habbiano le ragioni di principato, con tutte

le

le regalie anco maggiori, mà non già à Baroni, e feudatarij, ò à ſignori inferiori, quando non l'habbiano per ſpecial conceſſione del Principe, ouero per la ſolita preſcrizione immemorabile, ò centenaria, in vigor della quale ſi poſſa allegare il priuilegio, & ogni altro titolo migliore. A

A *Nel lib. 1. de feudi nel diſc. 72. & in queſto lib. nel diſc 160. nel quale ſi tratta della materia del fiſco.*

2 Vi ſono però alcuni Signori, li quali, ancorche piccoli, e de fatto ſudditi, in maniera che facciano più figura di Baroni, che di Principi, nondimeno habbiano il fiſco; Cioè che poſſedendo anticamente le loro ſignorie in libero allodio, habbiano per motiuo di protezione, ò per altro riſpetto, giurato fedeltà, e ſi ſiano fatti vaſſalli d' altro Principe, il quale contento della ſouranità, li conſerui nell' altre loro prerogatiue, e giuriſdizioni, anco regali; Atteſoche in tal caſo, conforme ritengono l' altre regalie, coſi anco poſſono ritener queſta, conforme ſi è detto nel libro precedente de feudi. B

B *Se ne diſcorre nel lib. 1. de feudi nel diſc. 63. e nel detto diſc. 72.*

3 Quando poi il feudatario, ò il Barone inferiore, di fatto ſia in poſſeſſo d'hauer il fiſco per priuilegio eſplicito, ò per implicito, che porta il detto poſſeſſo immemorabile, ò centenario; In tal caſo, ſi dice hauerlo impropriamente, e più toſto nel ſolo eſercizio, ò emolumento della borſa fiſcale, riſedendo tuttauia il fiſco abituale, come vnico, & indiuiduo, in potere del Principe ſourano, al quale li feudatarij, ò altri ſignori ſiano ſudditi, con la totale

ſubordinazione,ſecondo la diſtinzione dè feudatari più volte accennata nel detto libro precedente dè feudi; E ciò cõferiſce molto alla queſtione,della quale ſi tratta di ſotto ſopra le confiſcazioni delle robbe eſiſtenti in diuerſi territorij. C

C
In queſto iſteſſo lib. nel ſupplemento.

Per quelche poi ſpetta al foro eccleſiaſtico, è gran queſtione trà Dottori, ſe li Veſcoui, & altri Ordinarij habbiano veramente il fiſco; E pare che ſecõdo la più vera, e più comune opinione,entri la medeſima diſtinzione,che il fiſco abituale ſia veramente vnico della Chieſa vniuerſale, e per conſeguenza del Papa, e che i Veſcoui, & altri Ordinarij, per conſuetudine,ò in altro modo ne habbiano l'eſercizio,e l'emolumento,ſecondo che porti l'oſſeruanza, alla quale in queſto propoſito ſi deue deferir molto; Poiche ſe bene la confiſcazione de beni vacanti d' vn chierico ſi attribuiſce alla propria Chieſa Cattedrale;Nondimeno ciò non ſi referiſce alla ragione fiſcale, & alla regalia de beni vacanti, mà ad altra ragione, come ſi oſſerua di ſotto in queſto medeſimo libro nel cap. ſeguente, trattando di queſta regalia de beni vacanti.

4

Importa molto il vedere, ſe ad vn ſignore, ò ſuperiore, coſi eccleſiaſtico,come ſecolare, il quale non habbia ragione di principato, è di ſouranità, ſpettino, ò nò le ragioni del fiſco, per molti effetti, e particolarmente per il comodo di quelle confiſcazioni generali,le quali non riſultano dalla con

5

danna

danna di quel ſuperiore, ò ſuoi officiali, mà dalla ragione comune; Come per eſempio quando occorreſſe cōfiſcazione per delitto cōmeſſo in altro territorio, ò principato, per il quale, ciaſcuno confiſcaſſe quelche ſia nel ſuo, cōforme à baſſo ſi dirà; Ouero che per defetto d' erede, e di legitimo ſucceſſore, ſi apra la ſucceſſione ne' beni vacanti, con caſi ſimili; Come anco per molti priuilegij, li quali competono al fiſco creditore e non al fiſco penale, particolarmente quello della potiorità nè beni acquiſtati, dopoi contro i creditori anteriori, e ſimili.

Poiche ſe bene ſi crede probabile, che il priuilegio dell' ipoteca tacita, ò legale, la qual ſi concede al fiſco, contro i ſuoi amminiſtratori, debba anche ſpettare alli Veſcoui, & alli Baroni, e ſimili ſuperiori, contro li loro economi, & erarij, & altri amminiſtratori; Nondimeno ciò ſi può riferire alla medeſima ragione, per la quale tal priuilegio ſi concede anco à pupilli, & à minori, & ad altri, li quali viuono ſotto l' amminiſtrazione legale e neceſſaria, ſtimandoſi anche queſta di tal qualità, per non conuenire alla dignità del Veſcouo, ò del Barone, e ſignore del luogo, che amminiſtri per ſe ſteſſo la robba della Chieſa, ò del feudo.

6

D Nel lib. 3. del credito nel diſcorſo 39.

Quindi ſegue che in alcuni paeſi, e particolarmēte nel Regno di Napoli, i vaſſalli, e le loro comunità, ſono tenuti dare al Barone, vn'āminiſtratore, il

7

quale ſi chiamaerario,perl'ãminiſtrazione però del feudo e dè beni feudali ſolamẽte, nõ già degli altri ſuoi beni liberi, & allodiali,per la ragione della dif ferenza, che i beni ſono della Chie ſa,ò del feudo, il quale ſi conſidera come perſona, ò corpo inanimato coſtituito,e rappreſentato dal Veſcouo,ò dal Barone,come ſuo miniſtro,e per conſeguenza non e priuilegio peculiare del fiſco ſolamente.

Preſuppoſta la ragione di fiſco,ò ſia nel Principe, ò ſia in altro inferiore; Queſta ſi diſtingue nel fiſco, che alcuni dicono patrimoniale,e fauoreuole, e queſto è quello, il quale conſiſte nelle robbe, e rendite publiche del Principe,ò della Republica, da quali ſi coſtituiſce quella dote, che la Republica come moglie,ò come pupillo,dà al Principe, come ſuo marito, ouero come ſuo tutore, ò gouernante per li publici peſi, ſiche ſi tratti dè ſuoi priuilegi contro gli amminiſtratori, & appaltatori, e debitori, ouero occupatori, de ſuoi beni; Et il fiſco penale, & odioſo, il quale conſiſte negli emolumenti, che riſultano dalle pene,e dalle confiſcazioni.

8

Differenza notabile ſi ſcorge trà l' vna, e l' altra ſpecie, atteſoche il primo (come ſi è detto) è fauoreuole, e gode molti priuilegij, particolarmente, il già accennato della potiorità nè beni acquiſtati dopoi, contro l' ipoteche anteriori, con altri priuilegij, dè quali ſi tratta nel libro ottauo ſopra

9

la

la materia, del concorſo dè creditori; Mà queſti non competono all' altro fiſco penale, & odioſo, riſpetto al quale entra la regola, che in dubio ſi deue giudicare contro di lui; Che però in queſto caſo ſi verifica il detto aſſai volgare di Plinio à Traiano, che ſotto il buon Principe, la cauſa del fiſco è ſempre mala; Mà ciò non procede nell' altro fiſco patrimoniale, à fauore del quale in dubbio ſi deue riſpondere. E

E
Di queſta diſtinzione e dè ſuoi effetti nel detto diſc. 160 & anco nel diſc. 122. & ſegg; E nel ſupplemento di queſt' isteſſo titolo.

Sotto queſta materia de regali, cade più toſto il fiſco penale, che il patrimoniale, atteſoche riſpetto 10 al patrimoniale, le queſtioni forenſi, per lo più riguardano ſolamente il concorſo con altri creditori ſopra i beni de debitori, ò amminiſtratori fiſcali, e per conſeguenza ſe ne tratta nel detto libro ottauo nella materia indifferente del concorſo, e dell'anteriorità, e potiorità dè creditori, e non ſotto la preſente materia de regali.

Cade ſi bene, anco in occaſione del fiſco patrimoniale, e fauoreuole, l'iſpezione penale contro 11 gli āminiſtratori, e gli appaltatori, li quali fraudaſſero il fiſco nel rendimento de cōti; Atteſoche, quaſi in tutti i principati, per loro leggi particolari, ſono impoſte pene graui à quelli, li quali deſſero ì conti de loro appalti, ò amminiſtrazioni men fedeli; E trà l' altre pene ſuol' eſſer quella del decuplo, ò del nonuplo, ò altra ſimili ſomma grande, ſtimandoſi piccola pena quella del duplo, ò del quadruplo,

plo, che si troua stabilita dalla legge comune in alcuni casi contro li fraudatori, & occupatori di quel d' altri; E per questo incorso di pena, quasi da per tutto si è introdotto lo stile, che i conti si diano giurati, acciò da quest' atto cosi maturo, e solenne, si scorga l' animo deliberato del fraudatore, siche si conuinca il suo dolo per l' incorso della pena.

Entrà però trà Dottori la questione, se à tal' effetto basti l' atto solo dell' esibizione de conti giurati, li quali poi si conuincano men fedeli, ò vero, che vi sia necessaria la perseueranza nella discussione, e nel saldo di quelli, pēdēte la quale possa darsi luogo alla retrattazione, ò correzione dell' errore; E quest' vltima opinione pare la più ragioneuole; Come ancorache l' errore non sia in alcun modo scusabile, mentre all' effetto di pena cosi graue, si crede più vero, che vi bisogni vn dolo positiuo, dal quale ogni causa probabile scusa, ancorche nella discussione si scopra erronea.

12

Et anco, si richiede che (secōdo vn' opinione più probabile, ò almeno più equa, contradetta però da fiscali), la fraude, ouero alterazione sia delle partite dell' introito, nel quale sia l' occultazione, non già nelle partite d' esito, e trà le pretensioni di defalco, ò simili, quando in ciò l' errore non sia circa le spese douute farsi, e non fatte, ò che in altro

modo

modo ſia chiaro il dolo, e la fraude, ſenza ſcuſa probabile. F

F
Di queſta materia del decuplo, ò del nonuplo ſi tratta nelli diſc. 119 cõ due ſeguẽti

Intorno poi al fiſco penale, ſopra le confiſcazioni, ò pene, da applicarſi al fiſco; Due ſono l'iſpezioni; Vna ſopra le pene, e multe borſali particolari, ò accidentali, in certa ſomma; E l'altra, circa la confiſcazione generale di tutti i beni, in quali per annichilazione del delinquente, il fiſco ſucceda come vn certo erede, che dà Giuriſti ſi dice anomalo.

In queſta ſeconda ſorte di confiſcazione vniuer-13ſale, non può darſi regola generale, come ſi daua in tempo dell'antico Imperio Romano, quando tutto il mondo ſi diceua vn principato, e ſi reggeua con vna ſola legge; Atteſoche la gran diuerſità dè principati totalmente ſeparati, & independenti, introdotta doppo la ſciſſura dell'Impero Romano, hà cagionato tantà diuerſità di leggi, e di ſtili in tutte le materie, e particolarmente in queſta, che ſi rende impoſſibile il poterui dar regola generale, che però biſogna deferire alle dette leggi & agli ſtili particolari.

Caminando però con ì termini della ragion co-14 mune; La confiſcazione generale de beni, non ſi dà, ſe non che nè delitti di leſa Maeſtà diuina, & vmana; E nell' vno e nell' altro caſo queſta ſpecie di confiſcazione, è di ragion regale, che che però ſpetta ſolamente al ſourano, e non alli

Baro-

Baroni, ò ſignori ſudditi, quando il priuilegio del ſourano, ouero l' antichiſſimo poſſeſſo immemorabile, non concedeſſe altrimente.

Cadendo la queſtione nella confiſcazione, la 15 qual riſulta dalla leſa Maeſtà diuina, ſe ſpetti al fiſco eccleſiaſtico del Papa, ouero al fiſco temporale del Principe del luogo; Et in ciò ſi ſcorge molta varietà d' opinioni; Laſciando però il luogo alla verità, pare che vada deferito parimente alla pratica, & all' oſſeruanza dè luoghi, ò de principati. G

G *Nel detto diſc 160. & anco nel ſupplemēto in queſto medeſimo titolo.*

Et ſe bene nella medeſima materia della confi-16 ſcazion generale (quando à queſta regolarmente ſia luogo), così ne detti due caſi, per ragion comune, come negli altri riſultanti da leggi, ò ſtili particolari, cadono molte queſtioni, particolarmente ſe debba entrare quando vi ſia vn certo numero de figli; Opure ſe ſotto la confiſcazione de beni del delinquente vengano le ragioni, le quali à queſto competono in ſola ſperanza per la legitima nè beni del padre ancor viuo, e ſimili; H Nondimeno ciò riguarda più la materia de delitti, e delle pene, che quella dè regali, che però ſe ne tratta al ſuo luogo nel lib. decimo quinto dè giudizij, oue ſi accenna qualche coſa delle materie criminali; Cadendo ſotto queſta iſpezzione de regali principalmente, la competenza della confiſcazione, cioè ſe vi entra, & entrando à chi ſpetti.

H *Nel detto diſc 160. e nel lib. 9. nel tit. della legitima nelli diſc. 13. & 14*

La

La più notabil queſtione, la quale in queſta materia di confiſcazione generale ſi ſcorga, pare 17 che riguardi il caſo, che il delinquente poſſieda beni in più principati, ouero in più prouĩcie, ò territorij, ſe eſſendo ſtato condennato alla confiſcazione de' beni dal giudice competente del delinquente, ò del luogo del delitto, caſchino ſotto la confiſcazione quei beni che ſiano in altro principato, ò in altro territorio, & à fauore di chi.

E benche ſopra ciò ſi ſcorga troppo gran varietà d' opinioni, particolarmente trà gli antichi, 18 così ciuiliſti, come canoniſti; Nondimeno più communemente vien ſeguitata vna diſtinzione data dagli antichi Autori, e da noſtri primi padri nell' eſplicazione delle leggi ciuili dopò la loro inuenzione, & vſo; Cioè, che ſe la confiſcazione non naſca da legge comune, mà da legge particolare di quel luogo, ò prouincia, doue ſia ſeguita, in tal caſo non abbracci li beni fuori del territorio, ò della giuriſdizione del medeſimo giudice; In caſo poi che ſegua per legge comune debba abbracciare tutti i beni, ouunque ſiano, ancorche fuori del territorio, ò giuriſdizione, purche però ciaſcuno confiſchi nel ſuo; E quindi ſi ſuole inferire, che quando ſi tratti di confiſcazione per il detto delitto di leſa Maeſtà diuina, ò vmana, in maniera che entri la confiſcazione per legge comune, ſia luogo à quella di tutti i beni, ouun-

que ſiano, à fauore di ciaſcun fiſco del proprio luogo reſpettiuamente.

Queſta diſtinzione, così generale, viene acremente impugnata, anco da vecchi, atteſo che, eſſendo ciò effetto della giuriſdizione, non pare che queſta poſſa ſtenderſi fuori del proprio territorio; Che però per togliere queſta difficoltà ſi ſuol dare vn' altra diſtinzione, cioè, che ſe la condanna riſulta dalla pena capitale, vera, & effetti-
19 ua, e non contumaciale, contro il reo confeſſo, ò conuinto, in tal caſo camini detta diſtinzione generale, ma non già nell' altro caſo, nel quale la condanna ſia finta, e contumaciale contro vn' aſſente; Aſſegnandoſene la ragione della differenza, che nel primo caſo, il reo, ouero delinquente, diuenta ſeruo della pena, e conſeguentemente incapace, coſi di dominio, e di poſſeſſo, come anco di eredità, e di ſucceſſione, per il che il fiſco dell' altro luogo, diuerſo da quello della condanna, confiſcherà i beni eſiſtenti nel ſuo territorio, non in ragione di giuriſdizione, ma in ragione di beni vacanti, il che non ſegue nell' altro caſo della condanna finta, ò contumaciale, che ſecondo li diuerſi ſtili ſuol riſultare dal bando capitale, atteſo che non produce queſti effetti, fuori del territorio, ò della giuriſdizione di quello, che dia il bãdo.

Mà parimente queſta diſtinzione (ancorche appreſſo alcuni habbia riceuuto gran plauſo) non ſi cre-

si crede fondata, e la pratica insegna il contrario, almeno dentro il medesimo principato, ancorche diuiso in diuerse prouincie, ò gouerni, attesoche restringendosi la confiscazione, la qual risulta dalla legge comune, alli soli casi di lesa Maestà diuina, & vmana; Quando vno di questi casi occorra, e che alcuno sia condannato come reo di tal delitto, ancorche ciò sia in contumacia, tuttauia, di fatto si procede alla confiscazione de' beni esistenti in tutto il dominio di quel Principe, di cui il delinquente sia ribelle, ancorchè le robbe siano in diuerse prouincie dell'istesso principato, e che habbiano le borse fiscali distinte, e che la condanna fosse fatta dal giudice d' vna prouincia.

Anzi quando si dia il caso, che vn medesimo Principe sia possessore di più Regni, ò Principati, trà loro totalmente distinti, & independenti, & in quali faccia figura diuersa di più Principi, e possessori per diuersi titoli, con quella moltiplicazione di diuerse persone formali, che la legge finge in vna persona materiale, in maniera che quando si tratti di delitti priuati, il delinquente in vn regno, ò principato dell' istesso Principe, non sia punibile nell' altro regno; Come per esempio habbiamo del Rè di Spagna, il quale con diuersi titoli nella medesima Spagna possiede diuersi Regni trà se independenti, & altri in Italia & Isole adiacenti; Nondimeno, quando si tratti

di delitto di leſa Maeſtà di prima claſſe, nella perſona dell' iſteſſo Principe per cauſa di ſtato, in tal caſo, ancorche il delinquente,il quale ſi ſia poſto in ſaluo, foſſe condannato in contumacia alla confiſcazione de' beni, queſta entra in tutte le robbe, ouunque ſiano ſotto l'iſteſſo dominio, e monarchia, benche li principati ſiano tra loro diuerſi; E ſe vn reo di leſa Maeſtà diuina ſia condennato in contumacia alla confiſcazione de' beni in vn principato, ò dominio, ancor queſta abbraccia tutti i beni, ouunque ſiano.

Et all' incontro, ſe in vna prouincia, ò preſidato ſegua la confiſcazione per legge particolare, con la condanna capitale del reo, vera, & effettiua, in maniera che diuenti ſeruo della pena, così impropriamente chiamato, conforme la detta prima diſtinzione generale, non per ciò ne riſulta la confiſcazione de' beni eſiſtenti in altro territorio, ancorche del medeſimo principato, mentre nõ naſce da legge comune,mà dalla particolare; Dunque la detta diſtinzione trà la condanna vera, & effettiua, e la contumaciale, non è conſiderabile in altro, che nè delitti priuati, riſpetto alle robbe, le quali ſiano in vn medeſimo regno, ò principato diſtribuito in diuerſe prouincie, ò territorij.

Mà quando ſi dia il caſo che ſi verifichi l' vn' e l'altra diſtinzione, cioè che la confiſcazione ſegua,

non

non finta, e contumaciale, ma vera, & effettiua e non per diſpoſizione di legge particolare, mà comune; In tal caſo per la gran varietà d' opinioni, e de' ſtili non può daruiſi regola ferma, e ge-
20 nerale, che però entra quel che ſi è già proteſtato nel Proemio, cioè che ſi diſcorre della propria opinione, tale quale ſia; E ſecondo queſta, ſi crede veriſſima la diſtinzione, la quale più giudizioſamente vien data da moderni, cioè che, ò ſi tratti di vn medeſimo principato, diuiſo in più prouincie, ò preſidati, ciaſcuno de quali habbia il ſuo fiſco diſtinto; Et in tal caſo, ſe la confiſcazione dipende da quella legge, la quale ſia comune à tutto il principato, in maniera tale, che il delinquente, fuggendo dalla ſua prouincia, ò patria, e ricouerandoſi in vn' altra prouincia, ò preſidato, ancor' iui ſia punibile, e poſſa dirſi ſeruo della pena per quel modo di dire, che in ciò ſi vſa dà Giuriſti, debba entrare la confiſcazione generale di tutti i beni, ouunque ſiano in quel principato, ancorche fuori del territorio del giudice, il quale hà fatto la condanna, con la ſola differenza dell'applicazione, cioè, che ogni fiſco applichi à ſe quello, ch' è nel ſuo territorio.

Ben sì che ciò non naſce dalla ragione territoriale, ò reſpettiuamente da quella de' beni vacan-
21 ti, ò perche il reo ſia fatto ſeruo della pena, come alcuni malamente credono, mà perche eſſendo la

con-

confiſcazione generale di ragion ragale, e per conſeguenza ſpettando al fiſco del Principe ſourano, il quale abitualmente è vnico; Quindi naſce, che il detto fiſco generalmente piglia il tutto, mà poi lo diſtribuiſce trà diuerſe borſe fiſcali, trà le quali per la diſtinzione delle prouincie, ò de' territorij per priuileggio implicito, ò eſplicito del medeſimo Principe, ò per vſo, ſia diuiſo l'eſercizio, ouero ſiano diuiſi gli emolumenti, & amminiſtrazione dell' vnico fiſco del Principe.

Et in ciò i Dottori danno il ſimile di più tutori di vn' iſteſſo pupillo, il quale habbia robbe in diuerſe prouincie, ò territorij, atteſo che in ſoſtanza, & habitualmente la tutela è vnica, & indiuiſa, come regolata dall' vnica, & indiuidua perſona del pupillo, ancorche l' eſercizio ſia diuiſo in più tutori, ſecondo la diuiſione delle prouincie, ò territorij.

Se poi li principati ſiano diuerſi, e totalmente independenti, con la vera diuerſità defatto, perche ciaſcuno habbia il ſuo Principe; Et in tal caſo ſi crede falſo, ò equiuoco l'aſſonto del volgo, che per la confiſcazione occorſa in vn principato, ſi poſſano confiſcare tutti i beni, che il delinquẽte poſſedeſſe in altri principati totalmente diuerſi, & independenti; Come per eſempio, ſono li Regni, ò Monarchie, di Spagna, Francia, Polonia, e ſimili; Atteſoche in tal caſo, ſi dicono tanti

mon-

Mondi, ò tanti Imperij, quanti ſono i principati, che però non può dirſi che ſegua per legge à tutti comune.

Eſſendo manifeſto errore il dire, che anco per il delitto di leſa Maeſtà vmana, ſegua la confiſcazione per vna legge, la quale ſia comune all'vno e l'altro principato, mentre ogn' vno ſi regge, e ſi gouerna con le ſue leggi, in maniera che il delinquente ſi finge rappreſentare più e diuerſe perſone, con tanti diuerſi patrimonij, & anco con diuerſo ſtato perſonale.

In proua di che ſi conſidera giudizioſamente 22 quelche habbiamo ne'ſerui veri, poſciache vna medeſima perſona ſarà ſerua nel principato nemico, e ſarà libera nel proprio, nè la qualità ſeruile, la quale ſi contrae in vn'Impero, influiſce all'altro Impero.

Così prouandolo anco il comun'vſo, atteſo che 23 ordinariamente, li Signori, e li nobili, per lo più ſoggetti à queſto delitto di leſa Maeſtà, procurano d'acquiſtare Stati, e feudi, & anche beni indifferenti in diuerſi principati, acciò in occorrenza di queſte diſgratie, poſſano per ſe, e per li loro diſcẽdenti hauere vn conueniente ricouero, nel quale ſi mantengano nel grado loro, & anco in tal modo poſſano recuperare il perduto, con la reintegrazione del primiero ſtato, conforme dall' antiche, e moderne hiſtorie prouano i caſi frequenti.

E ben-

E benche la legge ciuile de' Romani, volgarmente si dica comune; Nondimeno questo è vn modo di parlare per distīguerla dalli statuti, e dalle
24 leggi particolari, mà in sostanza non è comune à tutti i regni, e prouincie, per vna sola autorità imperiale, com'era à tempo dell'antico Imperio Romano, quando in ogni prouincia, ò principato, le leggi ciuili de Romani haueuano forza di leggi per vn'istessa autorità dell'Imperadore, il qual'era sourano di tutti; Poiche nelli principati independenti, ancorche le dette leggi ciuili siano riceuute, e si dicano leggi comuni; Nondimeno, conforme l'istoria legale narrata nel Proemio, ciò nasce per vna volontaria accettazione, & vso de' popoli, ò de loro Principi, in maniera che in ogni principato, queste leggi si dicono proprie, e particolari, per l'autorità del Principe proprio, non già comuni per l'autorità del legislatore, il quale fusse à tutti superiore; Et in ciò consiste l'equiuoco chiaro de'legulei nell'intendere le sudette leggi ciuili nel modo che furono fatte, poiche non hauendo per esempio la Republica di Venezia dentro l'istessa Città, & in alcuni luoghi del suo dominio accettato l'vso di queste leggi, di esse non si hà ragione alcuna come se non fossero nel mondo, e l'istesso insegna la pratica in diuersi altri principati; Dunque non è legge commune.

Que-

Questa distinzione però de' principati, e de dominij, ancorche independenti, non camina nella confiscazione che segua per delitto di lesa maestà diuina, per la chiara ragione di differenza, che 25 questo delitto in tutto il mondo cristiano, ò respettiuamente cattolico, sia egualmente punibile, essendo offeso Dio, e la religione, la qual'è indiuidua; Che però in ogni luogo, nel quale il delinquente, ancorche di diuersissimo principato, fosse arrestato, potrebbe esser punito corporalmente, il che non si verifica nell'altro delitto di lesa maestà vmana; Atteso che, se il delinquēte, fuggēdo, si ricouererà in vn' altro principato independente, non potrà iui esser punito nella persona, dunque molto meno nella robba, conforme più distintamente si discorre nel teatro. I

I *Di ciò si discorre pienamēte nel supplemento in questo medesimo titolo.*

Al Fisco penale di ragion regale, spettano anco quelle robbe, le quali si tolgano al possessore come indegno per l'illecito, e peccaminoso mo- 26 do, col quale si siano acquistate; Come a dire, se l'erede ammazzasse il defonto, con altri casi simili, in quali entri la medesima ragione, & de quali casi si tratta nel libro xj. delle successioni, doue si discorre della differenza, trà l'incapace e l'indegno, attesoche l'incapace è proibito acquistare, per lo che si fà luogo agli altri chiamati doppo lui, mà l'indegno acquista, e doppo acquistato, il fisco ce lo toglie come vn mal' acquisto; E da ciò na-

ſce, che il fiſco del Papa, il quale comunemente ſi eſplica col vocabolo della Camera Apoſtolica, fà lo ſpoglio à chierici degli acquiſti per illecita negoziazione, ò per àltro modo proibito.

Quando poi non ſi tratti di confiſcazione formale dell' vniuerſità de'beni eſiſtenti in quel principato, ò territorio, mà di multe, e pene particolari, prouenienti da condanna vera, e contumaciale, fatta dal giudice per qualche inquiſizione, ouero per contrauenzione di leggi, ò di bandimenti; Queſte pene non ſono effetto della regalia, mà della giuriſdizione, e per conſeguenza ſpettano al giudice, ouero al Signore del luogo, ancorche non habbia i regali, atteſo che queſte pene ſi dicono prouenti, ò frutti della ſignoria, ò della giuriſdizione. L

L *Nel detto diſc 160. & anco nel diſc. 124.*

Tanto nel caſo della confiſcazione che ſi fà per il fiſco in ragione di regalia, quanto nell' altro di pene, e multe priuate, cadono diuerſe queſtioni trà li giudici, & altri officiali, per la loro participazione; O'pure trà gli appaltatori delle pene, e confiſcazioni, ſe in ciò ſi debba attendere il tempo del delitto, ò quello della condanna, ò pure l'altro dell' eſecuzione & effettuazione, all' effetto, ſe ſpettino al predeceſſore, ò al ſucceſſore; Come anche, ſe ſi debba attendere il luogo del delitto, ouero quello doue ſi ſia fatto il proceſſo, opure l'altro, nel quale ſia ſeguita la condanna per l' introduzione della

la

la cauſa per appellazione, ò ricorſo, ò elezione di ſoro; E di ciò ſi tratta al libro decimo quinto de giudizij, doue ſi diſcorre de i delitti, edelle pene; M Benſi che per la gran diuerſità delle leggi, e dè ſtili dè Principati, nõ può in ciò cadere vna regola certa, e generale, mà quando vi ſia l' vſo del luogo, ſi deue à queſto deferire.

M Se ne parla ā cora nelli detti diſcorſi 124 & 160.

Queſto fiſco penale (come ſi è accennato) non è priuilegiato nella maniera, che è l' altro fiſco cre-26 ditore; E ſi ſtima com' erede del delinquente, per l' obligo, che hà di pagare li ſuoi debiti legitimamente contratti, mà non già li legati, e le altre volontarie diſpoſizioni; Anzi ne anco quei debiti e peſi correſpettiui, li quali ſi ſia ſiano fraudolentemente ſimulati dopò il delitto, & anche prima, ſe appariſſe, che ciò foſſe fatto premeditatamente per fraudare il fiſco, perche haueſſe in animo di far' il delitto. N

N Nel detto diſc 160.

Bensì, che minori ragioni ſpettano al fiſco, quan do per annichilazione del delinquẽte ſi dice ſuo e-27 rede anomalo, di quelle, che competano all' erede vero, per teſtamento, ò per ſucceſſione ab inteſtato; Atteſoche à queſto ſi traſmettono li fidecõmiſſi, e li legati già purificati, ancorche non agniti, et anco in molti caſi li non purificati, ouero le ſucceſſioni & eredità nõ agnite, cõforme ſi diſcorre nel le loro materie, nel libro nono nel titolo dell' eredità, e nel decimo de fidecommiſſi, & nell' vndecimo

cimo delle successioni; Ilche, secondo vn' opinione, la qual si crede più probabile, nõ si concede al fisco ancorche l'altra opinione à suo fauore habbia molti seguaci, che però bisognerà attendere quell' opinione che nel paese sia riceuuta; O Come anco à questo fisco penale si nega la successione nelli patronati ecclesiastici, ancorche ereditarij, con le dichiarazioni, delle quali si tratta nella sua materia nel libro decimo terzo de padronati. P

O *Nel disc. 123*

28

P *Nel lib. 13 delli padronati nel disc. 38.*

Disputano li Dottori, se questa confiscazione si possa proibire dalli testatori nelle loro robbe, ordinando la caducità, ouero quel fidecommisso, il quale si dice penale, à fauore d'altri, in caso di delitto, per il quale cadesse la confiscazione; E molti han creduto, che ciò non si possa fare in frode del fisco; Mà la più vera, e riceuuta opinione è in contrario, non solamente quando vi si assegni la ragione di conseruare li beni nella fameglia, ò altro genere chiamato, mà quando anco ciò nõ si esprima, attesoche in dubbio nõ si deue presumere la fraude, mà più tosto l'atto si deue riferire al motiuo giusto, e ragioneuole; Bensì che, se si prouasse non esserui stato altro motiuo, che quello di fraudare il fisco, in tal caso la presunzione della legge, cede alla verità del fatto.

29

Molto rari però sono li casi, in quali ciò si verifichi in pratica; Attesoche la probabile ragione di dubitare, cade in quella sostituzione la quale si facesse nel-

le

le ſue robbe dal medeſimo delinquente per li ſuoi futuri e paſſati delitti; Et anco cade il dubbio quã-do ſi ſia generalmente proibita l' alienazione, con la ſoſtituzione in queſto caſo, ſe ſotto tal proibizione generale venga la confiſcazione, nelche biſogna deferire all' oſſeruanza; Non già quando ſia proibizione, e ſoſtituzione eſpreſſa, e ſpeciale in queſto caſo. Q

Q
Nel detto diſc. 160. e nel lib. 9. nel titolo della legitima nelli diſc. 13. & 14.

30 Anzi, ãcorche la legge proibiſca al padre, ò ad altro aſcẽdente, ò deſcendẽte debitore della legitima douuta al figlio, e deſcẽdente, ò aſcẽdente reſpettiuamente, di grauarlo di peſo di fidecommiſſo, douendo eſſere la legitima libera da ogni peſo, e condizione; Nondimeno (ſecondo la più comune, e riceuuta opinione) ragioneuolmente, queſto peſo può apporſi in caſo di delitto, e di confiſcazione, atteſoche non ſi ſtima grauame, mà più toſto fauore; Maggiormente quando la medeſima diſpoſizione contenga la reintegrazione del grauato, in caſo che ſia reſtituito in grazia, in maniera, che il ſoſtituito ſia obligato di nuouo reſtituirgli la robba, nella quale in vigore della ſoſtituzione ſia ſucceduto. R

R
Nelli detti diſc. 13. & 14. del lib. 9. nel titolo della legitima, e nel detto diſc. 160 di queſto lib.

31 Hanno creduto alcuni, che ciò non camini, quando ſi tratti di quella confiſcazione la qual riſulta dalli graui delitti di leſa maeſtà diuina, ò vmana, quaſi che queſti habbiano vna ragione particolare, e non vengano ſotto la generalità; Mà l'

opi-

opinione contraria, è la più vera, e riceuuta; E molto più chiaramente, quando anche di questo caso si sia fatta speciale menzione; Quando però non osti qualche legge particolare del paese; Cōforme occorre inSpagna in quei maioraschi, quãdo però habbiano vna delle due qualità, cioè che, ò siano fondati con robbe donate in maiorasco dal medesimo Rè, come occorre in quelle Città, terre, e ville, che si danno à benemeriti, anco con titoli di Duchi, Marchesi, e Conti, (mentre in Spagna non vi è l' vso dè feudi, mà quella figura, che fanno in Italia li feudi, e le Baronie, iui fanno questi maioraschi); Ouero che siano eretti con beni proprij del fondatore, mà con autorità, e priuilegio regio, il quale è solito ottenersi per molti effetti, e preminenze, che da esso risultano, mentre nel priuilegio, il quale sopra ciò si spedisce, è solito mettersi questa clausola, ò condizione; Mà non già quando queste circostanze non vi concorrano, e particolarmente, che il priuilegio sia concepito con questa legge per via di condizione positiua, come per vna specie di contratto correspettiuo, e di conuenzione, non già per via di semplici preseruatiue generali, e fuori di quei paesi, e stili attesoche in tal caso sì camina ancora con le regole generali della ragion comune, conforme più distintamente si discorre nel teatro. S

S *Nel supplemento di questo istesso libro sopra questa materia di cō fiscazione.*

32 Quando poi la confiscazione sia già seguita in contu-

contumacia, e per via di bando capitale dell' assente, e per conseguenza anco si sia fatto il caso alla detta sostituzione, suole cader la questione, se essendo il delinquente aggrazziato dal bando, e restituito alla grazia del Principe, & allo stato antico, ricuperi anco le robbe; Et in ciò, ancorche li Dottori, con qualche varietà d' opinioni, s' intrichino, facendo al solito la maggior forza nella formalità delle parole, con le quali la restituzione sia concepita, come anche se le robbe siano in poter de terzi per causa lucratiua, ouero per onerosa, e correspettiua, con altre distinzioni solite darsi. T

T
Nel detto disc 160.

Nondimeno la vera distinzione pare che consista nel vedere, se la detta restituzione sia concepita per via di giustizia, cioè per capo di nullità ò d'ingiustizia della cōdāna, ouero del bādo; Opure sia cō cepita per via di mera grazia; Attesoche nel primo caso, senza tante distinzioni, la restituzione del tutto resta indubitata, ancòrche le robbe fossero alienate, mentre non è restituire, mà dichiarare che mai sia decaduto, con la retrotrazione al suo principio, come se il caso non fosse mai seguito; Mà quando la restituzione sia graziosa, in effetto la questione è più di volōtà, che di legge, cioè quel che habbia inteso di voler' il Principe; Qnando però questo sià sourano, il quale habbia facoltà di togliere le ragioni del terzo, non già quando sia

sud-

ſuddito, à cui tal facoltà non competa, menrre potrà giouare la reſtituzione per le robbe da lui confiſcate, e poſſedute, ò da altri, à quali egli poſſa pregiudicare, non già quando ſiano paſſate validamente in mano del terzo, à chi ſe ne ſia acquiſtato il dominio; Atteſo, che quando queſt' acquiſto non ſia condizionato, e non contenga queſta condizione implicita, nõ ſegli può pregiudicare; Come anco ſe il terzo habbia la robba per cauſa lucratiua in vigore della ſoſtituzione, che naſce da eſſo bando, ò condanna, poiche all' ora la reſtituzione gli pregiudica, non già quando ſia per contratto correſpettiuo, & oneroſo, perche habbia comprato le robbe dal fiſco, ò altro à chi ſpettaſſero con altre diſtinzioni e dichiarazioni contenute nel teatro in queſto medeſimo libro ſopra queſta materia de regali, e coufiſcazione V; Non eſſendo poſſibile in ciò dar' vna regola certa, e generale, per la più volte accennata ragione, della tanto gran' diuerſità dè principati, e conſeguentemente per la diuerſità delle leggi, e dè ſtili particolari, la quale in ciò bene ſpeſſo ſi ſcorge, anco in più prouincie di vn medeſimo principato, maggiormente in queſta materia di confiſcazioni, e ragioni fiſcali, nelle quali pare che faccia il tutto l' oſſeruanza, alla quale ſi deue deferire.

V *Nelli diſcorſi 148. & 160.*

33 Sotto queſta materia di cõfiſcazione caderebbe il diſcorrere dell' vsãza d'alcuni principati di darne al

li

li giudici qualche partecipazione per via di cota,come à dire la quarta,ò la decima),Mà perche di questa materia si tratta nel libro decimo quinto in occasione di discorrere generalmente delle propinē, e sportule, però non conuenendo ripeter più volte l'istesse cose, si potrà iui vedere.

E bēche sotto questa materia del fisco,e delle ra-
34 gioni fiscali nel teatro si sia anco trattata la materia dell'annona publica; Nondimeno più congruamente questa cade di sotto al capitolo decimo terzo, nel quale si tratta della podestà di proibire la compra, e la vendita de' vittuali, e di hauerne qualche ragione priuatiua.

***

CAPITOLO OTTAVO.

Delli beni vacantì, e delli naufragati,ò in altro modo derelitti, quando ſiano di ragion regale, in maniera che ſpettino al Principe, ò al fiſco, ouero à chi ſpettino.

SOMMARIO

1 *DElle varie ſorti di beni vacanti.*

2 *A' qual fiſco ſpetti la ſucceſſione di quello, che muore ſenza erede.*

3 *Queſta ſuccesſione non camina ne beni feudali ò enfiteotici ò liuellarij.*

4 *Della ragione, per la quale in alcuni luoghi queſta ſucceſſione ſpetta al Barone,*

5 *Se detta ſucceſſione del fiſco camini ne beni dè chierici,ò pure chi vi ſucceda,*

6 *Quando il fiſco ſucceda anche ne beni dè chierici.*

7 *Qual conſuetudine vi ſi ricerchi.*

8 *In quali altri caſi il fiſco non ſucceda, ma ſucceda l' Oſpedale, ouero il Collegio,ó la Congregazione, ò laReligione.*

Delli

9 *Delli figliuoli adottiui e ſpirituali; Del tutore; Del ſocero e genero, e ſimili, ſe eſcludano il fiſco.*
10 *Se le robbe ſiano in più principati chi ſucceda*
11 *Degli altri beni vacanti ſpettanti al fiſco perche non ſe ne ſappia il padrone, e ſi eſemplificano.*
12 *Delli beni che ſi tolgono all' indegno.*
13 *Delli beni naufragati, ò delli ritrouati in altro modo, ſiche non ſe ne ſappia il padrone.*

CAP. VIII.

SI diſtingue queſto capitolo per maggior chiarezza in più iſpezioni; Primieramente, in quei beni vacanti, li quali per diſpoſizione di legge ſi dicono quei che diuentano tali per l' incapacità del poſſeſſore di hauerli, di non hauer in eſſi ſucceſſore, per cauſa che ſia per delitto, e per condanna fatto ſeruo della pena, e di queſta ſpecie non occorre trattare nel preſente capitolo, per eſſerſene già parlato nel precedente, in occaſione di trattare della confiſcazione dè beni per cauſa di delitto. 1

Secòndariamente in quei beni, li quali ſi dicono vacanti, perche il loro padrone, ò poſſeſſore ſia morto ſenza legitimo erede, ilche occorre, quando non abbia erede teſtamèntario, nè parenti congionti dentro il decimo grado ciuile, nè meno 2

moglie, ò marito respettiuamente ; Et in tal caso, in questa sorte di beni succede il fisco, il quale si dice erede, cheperò questa successione si stima di ragion regale, in maniera che regolarmente appartiene al Principe sourano, ò ad' altro signore, à cui competano li regali, e che habbia il fisco vero, non già alli Baroni, & altri signori inferiori, e sudditi, li quali non hanno fisco, nè regali; E quando però non habbiano priuilegio esplicito, ouero quell' implicito, che risulta dall' antico possesso immemorabile, ò centenario, del quale non apparisca principio vizioso; Poiche se bene trà Dottori si scorge qualche diuersità d' opinioni, se questa sorte di successione spetti alli Baroni, & altri signori inferiori, & alcuni tẽgano le loro parti; Nõdimeno la più vera, e la più comune opinione viene stimata la contraria, quãdo la legge, ò la cõsuetudine del luogo, ò la qualità dell' inuestitura, ouero l' accennato priuilegio esplicito, ò implicito, non disponga altrimente. A

A
Nel lib. 1. de feudi nel disc. 72.

Questa regola riceue più limitazioni, oltre la già accennata nelli Baroni, ò altri signori inferiori; 3 Primieramente, quando la robba, della qual si tratta, non sia di piena ragione, e di libero dominio del possessore, mà che questo ne abbia solamente il dominio vtile, il quale da altri si dice subalterno, con titolo di feudi, ò enfiteusi, ò di liuello, in maniera che il dominio diretto sia d' vn' altro, anco quando

tal'

tal dominio vtile fusse (come li Giuristi dicono) puramente ereditario, e trasmissibile ad ogni erede ãcorche estraneo, poiche ciò nõ ostãte si crede più probabile, & epiù comunemẽte riceuuto, che nõ ca da sotto questa specie di successione, come in beni vacanti per diffetto d' erede, mà che in essi sia preferito il padrone diretto. B

B Nel detto disc 72. de feudi.

E quindi nasce la pratica in alcuni luoghi, che tal successione appartenga al Barone, ò signore 4 del luogo, ancorche inferiore, al quale nõ ispetti la vera ragione di fisco, attesoche alcuni luoghi sono del totale, & vniuersal dominio del Barone, nõ solamẽte nella giurisdizione, & in quella ragione, che li Giuristi dicono territoriale, mà anco nel dominio priuato di tutto il territorio, il quale da lui si cõcede à vassalli, & agli abitatori con detto titolo di feudo, ò di enfiteusi, ò di liuello, ò di colonia, ò di censuazione, secondo le varie vsanze de luoghi, e per conseguenza ne risulta quest' effetto. C

C Nell'istesso disc. 72. de feudi, e nel disc. 146. & 160 di questo libro.

La seconda limitazione) secondo la più vera opinione) si stima quando il morto sia chierico, 5 ò in altro modo persona ecclesiastica, attesoche in questo caso succederà la Chiesa, alla quale il morto era ascritto, e non essendo ascritto à Chiesa particolare, succederà la Chiesa vniuersale della diocese, cioè, che à disposizione ben regolata del Vescouo, la robba si applicherà alla Chiesa cattedrale, ò ad altre Chiese, ouero ad opere pie, secondo

l' vso

l' vſo del paeſe,ò pure in quell' altro miglior modo, che perſuaderanno le circoſtanze del fatto,dalle quali l' arbitrio del Veſcouo , ò di altro Prelato eccleſiaſtico del luogo dourà eſſere regolato .

Atteſoche ſe bene ſopra ciò, trà Dottori ſi ſcorge varietà d' opinioni , volendo alcuni, che ciò camini nelli beni mobili, e nè crediti, & in altre coſe, ò ragioni , che (come li Giuriſti dicono) , non ſi circoſcriuono dal luogo , ò dalla ſituazione del territorio,mà aderiſcono alla perſona, mà non in quelli, in quali ſi verifica detta circoſcrizione , ò ſituazione, per la ragione che, eſſendo già anniētata la perſona,per cauſa della quale li beni acceſſoriamēte aueano l'eſenzione dal Principe, ò ſignore ſecolare,in tal modo quelli reſtino nella loro antica natura,che però debbano ſpettare al ſignore , di quel territorio, dal quale ſono circoſcritti ; Come ſono li beni ſtabili , & anche (ſecondo l' opinione più riceuuta) li cenſi ſopra fondi certi ,ſtabili, e li luoghi di monti, e ragioni ſimili .

6 Nōdimeno la più vera opinione è in contrario, che generalmēte le robbe dè chierici , e di altri eccleſiaſtici vadano regolate nel modo che ſi è detto di ſopra;Eccettuatone due caſi;Il primo quando la robba non ſia libera, e di pieno dominio del morto , mà ſoggetta al dominio diretto , & vniuerſale del Principe , ò altro ſignore del luogo, ſiche il morto la poſſieda con titolo di feudo , ò di enfi-

teuſi,

teuſi, ò colonia, poiche in tal caſo, il dominio vtile ſi conſolidà col diretto; Et il ſecondo, quando vi ſia in contrario tal conſuetudine antica immemorabile, ò almeno centenaria ben prouata, ſenza che coſti di principio infetto in contrario, in maniera che, ſecondo la regola generale ſi poſſa allegare priuilegio Apoſtolico, ſenza neceſſità di prouarlo.

Benſi che non eſſendo queſto punto eſpreſſamente deciſo dalli ſacri canoni, ò dà Concilij, in maniera che ſi poſſa dire d'eſſerui certa loro reſiſtenza, anzi eſſendo queſtione dubbia trà Dottori, cõ varietà di opinioni; Quindi ſi crede probabile, che quãdo in cõtrario vi fuſſe vna lunga pacifica & vniforme oſſeruanza di tempo notabile con moltiplicazione d'atti, in maniera che l'oſſeruanza non ſi poſſa dire equiuoca, nè meno ſi poſſa re-
7 ferire à principio, ò cauſa vizioſa, in tal caſo nõ pare che vi ſi ricerchi la neceſſità della proua rigoroſa della cõſuetudine immemorabile, ò centenaria, mà che baſti tal'oſſeruanza, come interpretatiua di articolo dubbio, ouero che non ſia conſuetudine direttamente contro vna legge eſpreſſa; Non può però darſi in ciò regola certa, e generale, dipendendo dalle circoſtanze del fatto circa la qualità, e li requiſiti di detta conſuetudine; Maggiormente quando queſta ſia generale in quella prouincia, ò principato, e che tale ſia la comune

opi-

D
Nel dis. 149. di questo lib.

opinione del popolo. D

La terza limitazione, per la quale non hà luogo questa regalia della successione in defetto di erede legitimo, entra quando il morto sia ascritto à qualche colleggio, ò comunità, o pure à qualche congregazione, ouero che sia vissuto in qualche ospedale, nel quale sia morto.

8

Bensì che ciò và inteso con molta circospezzione, cioè quando si tratti di quei ospedali, nè quali sia stato riceuuto per douerui menar tutta la vita, & esser' iui mantenuto, ancorche in stato di sanità; Come per esempio è l'ospedale di S. Sisto di Roma, doue sono riceuuti i vecchi bisognosi, ò in altro modo degni d'essere ammessi, secondo il suo istituto; ouero è l' ospedale de' pazzi, e sono quelli, in quali siano riceuuti li fanciulli esposti, con casi simili; Mà non già quando alcuno viuendo in casa sua, accidentalmentè, e per curarsi dall' infermità, che gli soprauenga, si ricoueri nell' ospedale, doue poi muoia, attesoche questo hauerà le robbe che l'infermo porta seco, secódo il più comune e più praticato vso degli ospedali, quando il particolare istituto non sia diuerso, mà non sarà legitimo erede, e successore degli altri beni in esclusione del fisco, conforme segue nell'altro caso. E

E
Nel detto dis. 149.

Con l' istessa distinzione si camina, ne i collegij, ouero nelle congregazioni, e comunie, alle quali

li ſia aſcritto,atteſoche s'intende, d'vn' aſcrizzione totale, menando iui la vita in comunione, & in forma collegiatiua, ancorche ſenza voto, ò altro vincolo, vi foſſe la libertà d' vſcirne à ſuo piacere; Come per eſempio è la Congregazione dell' Oratorio di S. Filippo Neri, e ſono altre Congregazioni ſimili; Ouero ſono alcuni Conſeruatorij di donne, che in forma d' oblate, con qualche pio iſtituto viuono aſſieme con la medeſima libertà; Come per eſempio, in Roma è il Monaſtero di Torre de' Specchi; Ouero ſono alcune milizie ſpirituali, ò eccleſiaſtiche, le quali volgarmente ſi dicono Religioni di Caualieri, mà in effetto non ſono tali, nè vi ſi fà la profeſſione formale, mà ſolamēte ſi promette vna certa obedienza; Come per eſempio è la Religione de' Caualieri di S. Stefano; Atteſoche queſte, ò ſimili comunie, ò adunanze ſuccederanno in eſcluſione del fiſco, mà non già quelle pie confraternite, ò congregazioni, à quali per motiuo di pietà, e per acquiſtar merito, e participare dell'indulgēze, ouero in quei collegij di profeſſioni, ò arti, à quali per alcuni priuilegij, e prerogatiue, ſieno aſcritti coloro, li quali per altro viuono nelle caſe loro, in maniera che ſia vn' aſcrizzione accidentale, e non fiſſa, nè di tutta la vita, com' è l' altra di ſopra eſemplificata; Cheperò ſe bene alli nouizij li quali muoiono nella Religione prima di far la ſolenne,

valida professione, non succeda la Religione, ò Monasterio, mà succedono li loro parenti, come se fusse vn secolare, conforme si discorre nel lib. xj. nel titolo delle successioni ab intestato; Nondimeno per le medesime ragioni, in quali sono fondate le sudette altre limitazioni, e forse maggiori, e più chiare, pare che debba più tosto succeder' il Monasterio, ò la Religione, che il fisco. F

F
Nell' istesso disc. 149.

E la quarta limitazione cade à fauore de' figli adottati, quando vi concorra l'adozzione legitima con li suoi requisiti; Il che però oggidì è molto raro, come all' incontro appresso gli antichi Romani era frequente; E se bene alcuni Dottori, à somiglianza degli adottiui, stendono questa successione alli figli spirituali, li quali si acquistino, come volgarmente si dice, per compatratico di battesimo, ò di cresima; Nondimeno questa opinione non è riceuuta in pratica; Come ancora non è riceuuta l'opinione di alcuni, che ciò stendono al tutore con li pupilli, & à casi simili; Come per esempio, al socero, ò al genero, poiche ciò non è riceuuto, mentre quello che non si troua in ciò disposto dalla legge, non si deue attendere.

9

Quando poi le robbe del morto siano in diuersi principati, ò territorij, in tal caso; Se si tratta di beni stabili per verità, ò per finzione di legge in maniera che riceuano la circoscrizione dal luogo, ò situazione, spettano al Signore di quel territo-

10

rito-

ritorio, e per conſeguenza in queſto caſo entra la propoſizione diſcorſa nel capitolo precedente, che ogni fiſco ſuccede nel ſuo; Se poi ſi tratti di mobili, ò di quelle ragioni, che ſeguitano la perſona, vi ſuccede il Signore, ſotto il dominio di cui fuſſe la detta perſona; Quando non oſti l' oſſeruanza in contrario, alla quale in ciò và molto deferito.

L'altra iſpezione di beni vacanti, cade ſopra quei beni, de' quali ſia ignoto, & incerto il padrone; Come ſono animali diſperſi, ouero denari, e robbe naſcoſte, le quali caſualmente ſi ritrouino 11 ſenza che ſi ſappia di chi ſiano, cõforme alle volte è occorſo il caſo in Puglia piana, doue ſi tiene gran quantità di grani nè pozzi, e nè foſſi, in maniera che non ſi conoſca doue ſiano, ſiche ſono cogniti ſolamente alli padroni, & alli pozzari; Atteſoche da ciò ſegue, che morendo i padroni, e li pozzari, ſe ne perde la memoria, e ſi ritrouano à caſo; Il che anche alle volte è occorſo di ciſterne e pozzi d'oglio nella Puglia boſcoſa; E ſuccede anche in quella terra, la quale per qualche tempeſta, ò per ritirata, ouero per altro accidente ſi trouaſſe al lido del mare, ò nella ripa, ouero nel letto del fiume, & in altri caſi, in quali la ragion comune le ſtima robbe di neſſuno, e le cõcede al primo occupãte, poiche per la reuoluzione delle coſe del Mondo, la qual' è ſeguita doppo la diſſoluzione dell' Im-

perio Romano, particolarmente in Italia, i Principi, e Signori, ò quelle Città, le quali habbiano ragione di fisco, hanno prescritte, ouero (come altri dicono) si sono vsurpate queste sorti di robbe; Entrandoui le medesime distinzioni di sopra accennate trà i Baroni, e sudditi, & i loro Principi sourani, se spettino à gli vni, ò a gli altri, & in ciò và deferito molto alle leggi, & agli stili de'paesi, e principati. G

G *Nel disc. 160.*

L'altra ispezzione ò specie di beni vacanti spettanti al fisco, è la già accennata nel capitolo precedente, di quelli che habbiano il loro legitimo padrone e possessore, il quale per qualche delitto se ne renda indegno con l'iui accennata distinzione, trà l'indegno, e l'incapace.

12

E l'altra sorte de' beni, li quali cadono sotto questa regalia de' beni vacanti, sono quelli che si dicono naufragati, cioè che essendo per tempesta buttati in mare, ouero che in altro modo andando à male qualche vascello, siano ritrouati, senza che se ne sappia il padrone; Il che parimente si suole verificare in quei beni, li quali si ritrouano nelli ripostigli de' banditi, e de'ladroni, li quali sono presi, ò posti in fuga, overamente de' corsari, e casi simili; Poiche se bene molti Dottori, e particolarmẽte li Canonisti, e li Morali, sono di senso che queste robbe, e l'altre come sopra nascoste, e casualmente ritrouate, deuono essere

13

distri-

distribuite à poueri,ouero applicate à luoghi,& ad vsi pij ad arbitrio del Vescouo,ò di altro Prelato, nondimeno pare, che l' vso più comune de fatto porti il contrario; Mà quando questo non vi sia, e che l' vso più tosto assista alla detta opinione, in tal caso non resta ragione di dubitarne, mentre tal regalia non si ritroua espressamente disposta in legge, ma nasce dall'vso, ouero da vna prescrizione.

*

CAPITOLO NONO.

Delle Monete.

SOMMARIO.

1 *A Chi ſpetti il batter moneta.*
2 *Che vtile importi tal facoltà.*
3 *Se il Principe poſſa batter moneta di più baſſa lega, e darle maggior prezzo.*
4 *Delli danni che da ciò riſultino, e che ciò importi gabella.*
5 *A che fine di ciò ſi ſoglia diſputare.*
6 *A danno di chi debba andare l'augmento, o la diminuzione della moneta.*
7 *Che coſa in ciò riguardi la regalia.*
8 *Da chi debba eſſer punito quello, il quale habbia facoltà di fabricar moneta, e la fabrichi male.*
9 *Quando al debitore ſia lecito pagare il ſuo debito in moneta già riprouata.*
10 *Se ſia lecito ſpender la moneta quando ſi ſappia che già ſe ne ſia deſtinata la riprouazione.*

C A P. I X.

Rà quelle ragioni, le quali in pratica si credono maggiormente de' regali, e del supremo principato, è questa della facoltà di batter moneta, la quale di sua natura non compete à Baroni, & à Signori, ouero à Città suddite, ma solamēte à quelli, li quali habbiano ragione di principato; Quando però non vi sia speciale priuilegio del Principe sourano, conforme in Italia si vede, & anche forse con qualche disordine) in alcuni signori di assai piccoli feudi Imperiali, à quali dall'Imperadore si sia cōcessa questa facoltà.

1

Crede il volgo più comunemente, che questa podestà di batter moneta, sia di grand' vtile, quasi che fosse in arbitrio di quello, il quale batte la moneta, il darle quel valore, che gli piaccia; Mà ciò contiene vn'error manifesto, poiche se bene il Principe, ò altro signore assoluto, può con li suoi sudditi ordinare de fatto quelche gli piace; Non dimeno, oltre l' obligo del foro interno, che volgarmente diciamo della coscienza, del quale (come più volte si accenna) non sono mie parti il trattarne, rimettendomene à Teologi, & ad altri professori di quel foro.

2

Anco

Anco da professori del foro esterno, secondo le regole dell' vna, e dell' altra legge, ciuile, e canonica, si richiede, che la moneta si debba fabricare di buona lega, e di giusto valore, nella sua natural bontà, in maniera che habbia il giusto prezzo intrinseco dapertutto, anche fuori del principato, per la comodità, e per l' vso del commercio in altri paesi; Quando però qualche particolare vrgenza non obligasse altrimente, in maniera, che per la necessità, ò per l'vtilità publica, bisognasse in ciò prendere qualche prouisione à tempo, mà col suo rimedio opportuno, cioè che cessata l'vrgenza, si ritratti, e si proueda all' indennità di coloro, che hanno contrattato con moneta di minor valore col supplire. A

3

A
Di questa materia si tratta nel disc. 126. e due seguenti.

Dell' istesso senso sono i Politici, per buon gouerno de' sudditi, e del principato, poiche altrimenti, (com'essi dicono) ne risultano molti danni, e particolarmente che li negozianti forastieri, in questo modo dissanguano il prĩcipato, cauãdone per mezzo di tal moneta cattiua, tutto l' oro, e l' argento, & altre cose preziose; Et anche perche à sudditi s' impedisce in vn certo modo il commercio con altri paesi; O pure, che per hauerlo, si renda molto peggiore la loro condizione, bisognãdo in tal modo dare il doppio, & alle volte più di quelche importi la moneta, che altroue corra, con altri simili inconuenienti; In maniera che

4

pare

pare si possa fondatamente dire, che il batter moneta d' inferior valore, importi vna specie di gabella, la quale così insensibilmente si esigga; Nell' istesso modo à punto che di sopra nel capitolo quinto si dice del sale, il quale essendo di minor valore intrinseco, si vende dal Principe à molto maggior prezzo, cioè, che quell' aumento, il quale si dice valore estrinseco, ouero accidentale, e che nasce dalla ragion priuatiua delPrícipe, in sostanza, sia vna gabella, che però à rispetto degli esenti pare ch' entrino l' istesse considerazioni, le quali possono entrar nel sale, cadendoui l' istessa ragione. B

B *Di ciò si parla nel lib. 14. nel Miscellaneo eccles. nel disc. 4.*

Ancorche però, anco da professori del foro esterno, di ciò si tratti, nondimeno, si crede che
5 a questi sia incongruo di trattare di tal materia nè Tribunali del medesimo Principe in forma giudiziaria, atteso che nessun giudice in ciò metterà le mani, e dirà il contrario di quelche dal proprio Principe si faccia; Giouando bene queste teoriche, per le cause, le quali si trattino in tribunali indepēdenti dal medesimo Principe, ouero cō persone esenti dalla sua giurisdizzione, come particolarmente sono gli ecclesiastici, se deuono, ò nò riceuere tali monete; Nel che però si lascia il suo luogo alla verità, che per lo più dipēde dalle particolari circostāze del fatto, e sopra tutto dall'osseruanza, e stile de paesi, e principati; Et anco in

alcuni prĩcipati naſce da riſpetti politici,ò prudenziali per i quali conuenga tollerare, e diſſimulare.

Le maggiori, e più frequenti queſtioni, che cadano in queſta materia di monete, non riſguar-6 dano la regalia, la quale conſiſte ſolamente nell' autorità di fabricarla, mà negl' intereſſi priuati, che riſultano dall'alterazione della moneta, ſe & à danno, ò commodo di chi queſta debba caminare, e ſe ſi debba attendere il valore, ò qualità della moneta nel tempo del contratto, ò pure in quello del pagamento,e di ciò ſi tratta altroue. C Atteſo che ciò non ſpetta alla materia de' regali, la quale riguarda per lo più la cognizione 7 de delitti, nel fabricar moneta falſa, ò nel toſarla, ſiche per detta qualità de regalia, la cognizione ne ſpetti al Principe ſourano, ò à quello, di chi ſia tal regalia, anco con li ſudditi de' Baroni, e di altri, li quali nelle cauſe indifferenti fuſſero loro giudici competenti, conforme ſi accenna nel libro ſeguente della giuriſdizione.

C Di ciò ſi parla in queſto libro nelli detti diſc. 126. e ſeguenti nel lib. 8. nel diſ. 92. & 149. e nel lib. 13. delle penſioni nelli diſc. 34. & ſegg.

Quando poi quelli, à quali ſpetta queſta regalia ſiano tali,che riconoſcano ſuperiore,in tal caſo 8 ſogliono cadere l'iſpezzioni ſopra il loro gaſtigo, perche ſi abuſino di tal facoltà, fabricãdo moneta di lega cattiua, ò in altro modo ingiuſta; Mà per lo più ciò riguarda il politico più che il legale, ſiche non facilmente cade ſotto la cognizione de' giuriſti nel foro giudiziario.

In

In questo proposito di monete, vogliono i Giuristi, che se vn' appaltatore di gabelle, ò di altre ragioni publiche dell'istesso Principe ò Signore, à chi spetta il batter moneta, & anco il proibire la poco buona, esiga le gabelle, ò altre grauezze in moneta corrente, la qual poi dall'istesso Principe locatore sia proibita, ò riformata, in tal caso deu'esser di giustizia ãmesso à pagar'la pigione ouero il censo decorso fino al tempo della proibizione, ò riforma in quell'istessa moneta ãcorche riprouata, per doppia ragione; Vna cioè, che l'alterazione viene dal fatto volontario del locatore il quale ancorche non colposo, non deue giouare à lui, e pregiudicare al conduttore, conforme si discorre altroue in occasione del defalco, ouero del ristoro douuto agli appaltatori delle gabelle, ouero delle saline, ò delle dogane; E l'altra che può, e deue dirsi in colpa l'istesso locatore, permettendo l' vso di quella moneta, che non hauea la douuta bontà, & il suo valore intrinseco, siche à rispetto suo non potrà dirsi caso fortuito, come si può dire trà priuati, in maniera ch' entrino solamente li termini del danno intollerabile.

9

Si suol disputare ancora, se si possa lecitamente spēdere la moneta, la quale si sia già destinato di riprouare, da quello il quale, come consigliero, ouero officiale del Principe, à chi spetta riprouarla, o pure in altro modo, ne hauesse notitia;

10

Màquesta disputa cade più tosto trà morali,e professori del foro della conscienza , del quale, conforme tante volte si è protestato, non è mia parte il trattare;Nel foro esterno però è cosa difficile à ridursi alla pratica per la difficoltà della proua di tal scienza,mẽtre queste nouità sogliono caminar secrete finche si publichino à tutti, siche nõ cõcorrẽdoui la proua ben' cõcludente,si dourà attribuire al caso,il quale corre à pericolo di quello, che in quel tempo si ritroua padrone della moneta , per la ragione , che il pericolo si dice seguela del dominio , e che basta hauer' dato la moneta in tẽpo ch'era buona, e spendibile;Mà quãdo seguisse questa proua,in tal caso entrerà il dolo , il quale ãnulla l'atto ; E l'istesso camina nella vẽdita de grani , e di altri vittuali, quando si sappia la futura tassa del prezzo;Ouero nelle vendite de' luoghi de' monti , quando si sappia la destinata estrazzione , con casi simili.

* *
*

CAPITOLO DECIMO.

Delle Fiere, e mercati; E delli pesi, e misure.

SOMMARIO.

1 *IL dare facolta di far le Fiere, e mercati publici si stima dè Regali spettanti al Prencipe, e per qual ragione.*

2 *Che vi sia necessario il priuilegio, ò la prescrizione, e quale.*

3 *Si dichiarano le sorti di fiere, e dè mercati.*

4 *Se li compratori in fiera siano sicuri,*

5 *Quali franchizie si diano alle fiere.*

6 *Delle fiere che fanno le Chiese.*

7 *Della giurisdizione in fiera.*

8 *Se questa facoltà si perdà per non vso, e se si possa mutare il luogo.*

9 *Se li pesi, e misure siano di ragione regale, e per qual ragione col' dipiù in questa materia.*

CA-

CAP. X.

1 PER regola generale, ſtà fermamente ſtabilito, che il concedere il priuilegio, ò la facoltà di far le fiere, e li mercati publici, ſia di ragion regale, ſiche ſpetti al Principe ſourano, ouero à quel ſignore del luogo, il quale poſſieda ſimili ragioni di regalia, e particolarmente, che à lui ſpettino le dogane, e le gabelle, per ragione delle quali principalmente queſta facoltà viene ſtimata di ragion regale, per le franchizie, che dà queſti peſi publici porta la qualità di fiera, ò di mercato publico, come anche per altri priuilegij, li quali contro le leggi comuni, ò particolari non ſi poſſono dare, ſe non dà chi hà podeſtà di diſpenſare à quelle; Come ſono alle volte, l' aſſecurare li debitori, ò inquiſiti di leggieri delitti, & anco il trattar le cauſe ciuili, ò criminali, in vna forma eſecutiua e ſommaria, mediante quell' ordine giudiziario, che la legge preſcriue, con caſi ſimili.

Quindi ſiegue che vi ſia neceſſario il priuilegio del Prencipe eſplicito, ò almeno quell' implicito, che porta ſeco vn pacifico poſſeſſo, & 2 oſſeruanza di tempo immemorabile, ò centenario; O' pure (ſecondo vn opinione non improbabile), quella quadragenaria, la quale congionta col titolo

tolo

tolo colorato di buona fede, ſi ſtima ſufficiente anco nella preſcrizione, ò proua di priuilegio, ouero, in queſte materie di ragion regale, che ſi dice minore, ouero del ſecond' ordine.

3 Nõ caminano però le coſe ſudette in quei mercati priuati, li quali in occaſione di alcune feſte, ouero, (ſecondo la qualità de i paeſi), per maggior comodità dè vittuali e di altre coſe vſuali, in ciaſcun meſe, ò ſettimana, ò in altri tempi, ſi facciano, ſenza figura, di fiera publica, e ſenza detti priuilegij, e particolarmente quello della franchizia dalle dogane, e dè altri peſi, atteſoche ceſsãdo le ſuddette ragioni, ceſſa per conſeguenza la qualità regale, ſiche ad ogni legitimo ſuperiore compete tal facoltà; Reſtando ſolamente quella proibizione generale, la quale dalla ragion comune riſulta di far publiche adunanze, ſenza ſaputa, e conſenſo dè ſuperiori, per ouiare à quelle, che li Giuriſti dicono conuenticole, le quali producono dè ſcandali, & inconuenienti. A

A *Di tutto ciò ſi tratta nelli diſcorſi 131. & 132. di queſto libro.*

Sotto queſta materia di fiere, e di mercati, cadono diuerſe queſtioni, le quali però non riguardano queſta materia de regali, mà ſi trattano con li termini generali, & indifferenti della ragion comune.

4 E particolarmente, ſe la qualità di eſſer fiera, ò mercato publico, renda ſicuri quelli, li quali comprino, ò in altro modo contrattino animali, e mercan-

canzie, ò altre robbe, ancorche fossero robbate, o che in altro modo ad altri spettassero; Et in ciò per istretti e rigorosi termini della ragion comune, con li quali caminano alcuni Dottori, pare che tal' circostanza non tolga al padrone il poter ricuperare la robba sua dà quelle mani, nelle quali la ritroua, venendo solamente scusato il possessore per questa circostanza dalle pene, alle quali soggiacciono coloro, che contrattano, ouero hanno in mano robbe robbate.

La ragione però dell' vso, e comercio vmano, pare che persuada diuersamente, e che questa ragione, come riguardante il ben publico, debba
5 preualere al bene, ò dominio priuato, al quale solamente riguarda la detta disposizione della ragion comune, ouero il sẽzo dè Dottori, come à basso si discorre ancora delle contrattazioni di mercanzie, che si facciano ne porti publici di mare, ò di fiumi grandi nauigabili; Pure in ciò pare, che miglior giudice sia l' vso, e l' osseruanza dè paesi. B

B
Nel disc. 129 di questo lib.

La frãchizia dalle gabelle, e dogane, la quale à queste fiere, e mercati publici si stima connaturale, vien conceduta, in riguardo solamente di quelle
6 gabelle, che per altro dourebbono pagarsi per la cõtrattazione di quelle mercãzie, ò robbe in quel luogo, e territorio, nõ già per quelle, che sono douute per ragione di passo, le quali dà Giuristi si dicono pedagij; Ouero che per estrazione ò in altro modo

vada-

vadano pagate in altri luoghi, e territorij per doue passino, per l' accesso, ò ricesso, delle fiere.

Et ancorche, quando il caso porti (come l'vso frequente dell' Italia insegna), che le fiere introdotte per occasione di feste, ò solennità de Santi, spettino alle medesime Chiese, & alli loro Prelati, per cõcessione però del Principe laico, si soglia pretendere che nelle mercanzie, le quali s' introducano, debba hauer luogo l' immunità ecclesiastica dà pertutto, anco per viaggio; Nondimeno, ciò non si crede probabile, mentre non è emolumento spirituale ò di sua natura ecclesiastico, mà dipende da concessione del Principe laico; Et anco, perche (come si è detto), queste franchizie riguardano il luogo particolare, doue si fà la fiera, non già gli altri, perdoue le mercanzie passino, ouero donde s' estraano. C

C *Nel disc. 131*

7 Nascono ancora le questioni, sopra la giurisdizione, tra quello, il quale sia il superiore ò maestro della fiera, & il giudice ordinario del luogo; Come anco sopra il modo di procedere; Mà ciò parimente non riguarda questa materia de regali, attesoche in ciò si camina con le regole generali del la ragion comune, e parimente, vi hà gran' parte l' osseruanza.

8 Dalle medesime regole della ragion' comune, più che dalla particolar natura dè regali, dipendono le altre questioni, le quali sopra ciò sogliono

cadere, ſe queſto priuilegio di fiera, ò di mercato ſi perda per il non vſo di lungo tẽpo; Et in ciò la regola è negatiua mentre l' atto è facoltatiuo, quando le circoſtanze del fatto non perſuadano altrimente; Ouero ſe in pregiudizio degl' intereſſati, ſi poſſa mutare il luogo, & il tẽpo ſolito, nelche non ſi può dar' regola certa e generale, dipendendo per lo più la determinazione dalle circoſtanze particolari dè caſi. D

D
Nel diſc.132.

9

Il preſcriuere li peſi, e le miſure, vien ſtimato parimente di ragion regale ſpettante al Principe, e ſignor ſourano, atteſoche, ſe bene pare, che ogni luogo, e popolo poſſa in ciò hauere li ſuoi peſi, e miſure particolari, preſcritti da quel publico, ò dal proprio ſuperiore locale; Nondimeno portando ciò qualche pregiudizio al publico comercio, & à quella comunicazione con altri paeſi, ch'è tanto al medeſimo comercio neceſſaria & opportuna; Quindi ſiegue che ſi ſtima più congruo, che per tutto il principato, ouero per tutta la prouincia li peſi, e le miſure debbano eſſere vniformi, e cõſeguẽtemẽte il preſcriuerli, ſpetti al Principe, la podeſtà del quale ſi ſtẽda à tutto il principato, e che al medeſimo appartenga il concederne ad alcuni ſolamente l' vſo, ò facoltà priuatiua; E ben' vero però, che non eſſendo queſta regalia di quelle maggiori, che ſono più anneſſe e connaturali al principato, mà dell' altre inferiori, e del ſecond' ordine, in maniera che facil-

cilmente possono conuenire à signori, ouero à comunità suddite, à quali dal sourano si sogliono cōcedere; Quindi segue che si dà frequētemēte il caso, che ad alcune comunità, ò signori spetti questa giurisdizione e podestà, in vigor di priuilegio, ouero d' ātico possesso, il qual'equiuaglia al priuilegio. E

E
Nel disc. 131.

Dell' altre questioni sopra li pesi, e le misure nè contratti priuati, e per gli effetti, che da essi risultano, come riguardanti più tosto la materia della compra, e vendita, ò di altri contratti trà particolari, se ne tratta nel libro settimo della compra, e vendita, & incidentemente sotto altre materie con li termini generali della ragion comune, senza connessione alcuna della regalia.

✠

CAPITOLO VNDECIMO.

Delle tratte, ò eſtrazioni; E delle repreſaglie.

SOMMARIO.

1 *DElla proibizione della tratta dè vittuali, e di altre robbe donde naſca, e che ſia di ragion regale, e della ragione perche.*
2 *Inche conſiſta detta proibizione, e per quali paeſi ò luoghi.*
3 *Delle forme di concedere la tratta.*
4 *Se non eſſendo fatta in vn'anno, ſi poſſa far nell'altro.*
5 *Quando ceſſi, e che la facoltà reſti reuocata, ò ſi poſſa reuocare.*
6 *In quali robbe entri la proibizione.*
7 *Quando ſi dica fatto il contrabando.*
8 *Se ſi poſſa caminare per inquiſizione.*
9 *Se queſte proibizioni abbraccino gli eccleſiaſtici, ſi accenna ſolamente.*
10 *Delle repreſaglie, in che conſiſtano, e chi le poſſa fare.*
11 *Che non ſia materia de legiſti, e perche eſſi in ciò ſi adoprino.*

CAP. XI.

VELLA proibizione, la quale oggidì in tutti li principati, e parti del mondo si pratica, di non potere estrarre, li vettuali, & altre merci, senza licenza del Principe sourano, ò de suoi officiali à ciò deputati, non fù conosciuta, nè trattata dalla legge comune dè Romani, che diciamo ciuile; Eccetto quella estrazione, che si facesse per portar robbe ad inimici dell'Imperio, mà è stata introdotta dall' vso, il quale però hà vna probabil ragione, la quale non caminaua in quei tempi, che furno fatte le leggi, attesoche era vn solo Imperio, & vn' principato, quasi di tutto il mondo, siche non entraua quella ragione, la quale per la diuersità e moltiplicità di tanti principati, e signorie oggidì regna; E ciò hà cagionato tal proibizione, la quale così da Giuristi, come dà politici, comunemente viene approuata, e lodata come ragioneuole, anzi necessaria, per il buon gouerno del principato, e de proprij sudditi, acciò l' auarizia dè mercanti non spoghi, il paese di quei beni, che la natura vi produce,

ce, & non ne cagioni à paesani la priuazione, contro la legge, ò la ragione di natura.

Come anco, acciò il Principe sappia, per quali paesi, ò vsi, li vittuali, e le altre merci si estraino dal proprio principato, acciò non si portino à suoi amici, ò male affetti.

Per queste, e per altre congrue ragioni, dunque dà pertutto, o per cõsuetudine, o per leggi particolari in pratica è riceuuto, che il dar le licenze per faresimili estrazzioni fuori del principato, solito esplicarse col termine, e vocabolo di tratte, sia di ragion regale, anzi di fatto stimata, di quelle di prima classe, spettante al Principe sourano.

Quindi nasce, che ne siano regolarmente incapaci li Baroni, & altri signori, ò Città suddite, quan do, nell'istessa maniera, che si è detto di sopra nell' altre regalie, non assista loro il priuilegio espreso dell' istesso Principe sourano, ouero vn' antico pacifico possesso immemorabile, ò centenario, senza che apparisca di principio vitioso, in vigor del quale, si possa giuridicamẽte allegare il priuilegio; Ouero che si possi adattare la medesima ragione, che si assegna di sotto nel capitolo decimo terzo, sopra la regalia della facoltà di proibire la vendita, ò compra de vittuali, con cose simili.

Questa proibizione, per lo più riguarda l' estra-
2 zione dà tutto il Regno, ò principato, dentro il

qua-

quale, cessando le ragioni accennate di sopra, il cõmercio resta libero; Quando però l' vso particolare del principato, non porti diuersamente come particolarmente insegna la pratica nello stato ecclesiastico, nel quale, secondo il diuerso stile delle prouincie, caminà la detta proibizione, anco da vna prouincia all' altra, ouero da vn gouerno all' altro, anzi in alcune parti, dà luogo à luogo, nel che non può darsi regola, mà si deue deferire all' vso de paesi.

Queste licenze d' estrazioni, le quali volgarmente si dicono tratte, si sogliono concedere in due maniere; Vna più particolare, à persona certa, e per quantità determinata, per lo più esprimendo il luogo, per doue la robba si deue estrarre, con la determinatione di certo tempo, dentro il quale l' estrazzione si debba fare, per ouuiare alle fraudi. E l'altra più generale, per la qual' suole cõcedersi in uilegio à Baroni, ò comunità, e più frequente ad appaltatori, ò arrendatori degl' effettti fiscali, ò camerali d' alcuna prouincia, ò luogo per certa quantità in ciascun anno, durante l' appalto.

3

Et in questo caso, sogliono cadere più questioni, e particolarmẽte, se la tratta non fatta in vn anno, si possa cumular nell' alrro, ò pure resti spirata per quell' anno; Et in ciò pare che la decisione dependa dalle parole della concessione, ouero dell' osseruanza, nõ potendosi in ciò dare vna certa regola,

4

gola, certa per li diuersi stili de principati, ò gouerni.

Bensì, che tanto nell' vno, quanto nell' altra sorte de licenze, e facoltà, queste ancorche concedute, non si potranno, ne douranno essercitare, anzi l' istesso che l' hà concedute, giustamente potrà negarne per esercizio, quãdo per carestia, ò per altro accidente sopragiunto, il medesimo paese ne habbi dibisogno, in maniera che l' estrazzione sarebbe per apportar pregiuditio considerabile al paese, verisimilmente non pensato, quando fù concessa la licenza, ò la facoltà. A

5

A
Di tutto ciò si parla nel disc. 135.

Le pene per li contrabandi, in dette estrazioni, non entrano per le robbe, che non siano nel paese, ò nel principato, mà si portino dà fuora per passaggio; Bensiche secõdo le leggi, o gli stili de paesi, anco queste robbe cascano alle volte sotto questa proibitione, ad effetto, che vi sia necessaria la licenza, per toglier le fraudi, le quali in questa occasione sogliono farsi sotto questo pretesto, che però si dourà deferire alle leggi, ò alli stili particolari.

6

Come anco, si suol' disputare, se per il contrabando, basti il trouare le robbe per strada, dentro però il territorio del medesimo Regno, ò principato, ò luogo proprio, ancorche verso li confini, e che il camino sia dirizzato per tal'effetto; Et inciò la regola, dispone che non basti, per la ragione, che sia ãcora à tempo di pentirsi, e di ritornare in dietro, siche il delitto non si possi dire consumato; Sono

però

però molto rare queste dispute, che li Dottori, fanno in termini generali di legge comune, attesoche, forse, in tutti li dominij, e principati, sopra ciò sono stabiliti li luoghi, ò termini, il passaggio, de quali, senza le douute licenze, e spedizioni, partorisce quest' effetto, siche si dourà parimente deferire alle leggi, ò stili particolari del principato.

Si disputa parimente, se sia necessario, che gli 8 estraenti siano ritrouati in fragante, ò pure che si possa prouare in altro modo l' estrazione, ò contrabando, siche si possa caminare per inquisizione; E benche li Dottori sopra ciò caminino con la solita varietà d' opinioni; Nondimeno, parimente dourà deferirsi alle leggi, ò stili di qualsiuoglia dominio, ò principato, abbracciando l' opinione iui riceuuta.

Suole anco in questa materia cadere la più importante, & difficil questione, se queste proibizioni fatte da Principi secolari oblighino gli ecclesiastici, e gli altri esenti, e se non obligandoli rispetto all' altre pene corporali, ò pecuniarie, si possano per contrabando pigliar le medesime robbe, ò mercanzie, che si estraono; Mà in ciò và detto il medesimo, che generalmente nella materia giurisdizionale si accenna nel principio del libro seguente, cioè che volendo ciascuna podestà, che si scriua à suo modo, se nè deue lasciare la verità

al ſuo luogo, hauendo in queſto propoſito, gran parte l' oſſeruanza.

Circa le repreſaglie; Queſto termine, per co-
10 mun' vſo di parlare, ſignifica quell' eſecuzioni, le quali per debiti publici delle comunità, ò per publiche grauezze, ſi facciano ne beni dè cittadini particolari; Queſta però è vna repreſaglia impropria, la quale (come ſi è accennato) vien così detta, per vn cert'vſo di parlare, poiche legalmente, la vera repreſaglia, la quale viene ſtimata di ragiõ regale, che cade ſotto queſta materia, è quella, che ſi faccia nelli beni, che ſiano nel proprio principato, poſſeduti da ſudditi di vn altro Principe, col quale ſi habbia guerra, ò altra pretenſione, coſi in direttamente vendicandoſi, ò rinfrancandoſi di quelche ſi pretende con la robba d' altri che del debitore; Ouero in queſto modo sforzando il Principe, ò altro commandante à rimediare al danno de ſuoi ſudditi, & à cedere à qualche punto di che ſi tratti, ò pure à dar' altra ſodisfazione, con caſi ſimili.

Queſta ſpecie di repreſaglie ſenza dubbio è di ragion regale, anzi della prima ſorte, ò sfera, non ſpettante ſe non al ſourano, in chi riſieda l' altra maggior regalia di far guerra publica, e di formar eſercito; A'ſegno che alcuni Dottori credono, che tal facoltà non ſpetti alli feudatarij, anco regali, e di dignità, ancorche habbiano prerogatiua di prin-

cipato

cipato ſourano,mentre riconoſcono vn' altro ſourano; Però queſt' opinione non è riceuuta.

Oltre che tal materia,dipẽdẽdo più da ragion politica, e di ſtato, che dà diſpute giudiziarie auanti giudici ordinarij, reſta quella poco congrua à Legiſti; Che però ſi crede,che ſia manifeſta inezzia ò pazzia di quei legulei,li quali con li puri termini legali, ò con alcune dottrine,ſi affaticano à trattarne,ſe pure (come ſi oſſerua nel proemio)non vogliamo dire,che le regole,e le propoſitioni dè Giuriſti, ſi adoprino dà Principi in queſte materie (in quali realmente il tutto fà la forza,congiunta con la ragion di ſtato) per colorire, e cooneſtare l' atto appreſſo il volgo,

11

Diſputandoſi ancora dalli medeſimi, ſe in quei regni,ò principati, li quali, per l'aſſenza del Principe, cõ titolo di ViceRè,ò gouernatore, ſiano gouernati da vn Vicario, ò altro magiſtrato, poſſa queſto conceder tal repreſaglie; Et in ciò li Giuriſti, per l' iſteſſa accennata ſciocchezza, di aſſumer queſte diſpute, vanno molto variando; Mà la vera deciſione ſi crede quella, che ſi debba deferire all' vſo, come interprete della volontà del Principe, dalla quale dipende la facoltà del ſuo magiſtrato, ò gouernatore; Et anche perche, dall' hauerlo il Principe per rato, ouero dal riprouarlo, per lo più naſce la determinazione.

12

Sogliono anche li Tribunali grandi aſſumerſi

per vn'equità non scritta, la podestà d'vn'imagine di queste represaglie; Cioè, che se in essi si dispu-
13 ti di successione, òdi altra ragione, sopra robba, che sia in diuerso dominio, ò principato, doue la sentenza di quel Tribunale non possa hauere la sua esecuzione, che de fatto sia impedita, in tal caso si eseguisce nell'equiualente in altre robbe, che il succumbente possieda nel proprio dominio, ò principato, cosi facendo, vn esecuzione indiretta, come per specie di represaglie; Ilche, se si debba fare, ò nò, e se sia bene, ò mal fatto, non riceue certa regola, mà dipende dalle circostanze del fatto.

B

B
Si accẽna nel caso del qual' si tratta nel disc. 55. & 56 del lib. 1. de feudi.

* * *

CAPITOLO DVODECIMO.

Delle Peſchiere, e peſcagioni; E delle Caccie riſeruate, ò proibizioni della caccia, e peſca.

SOMMARIO

1 *Della parola Peſchiere, &c.*
2 *Perche cauſa ſi ſiano fatte di ragion regale.*
3 *In che conſiſta la regalia.*
4 *E de' luoghi di caccia, quando ſiano di ragione regale, ò nò.*
5 *Quando la caccia, ò peſca ſi poſſa proibire.*
6 *Della ragione, per la quale detta proibizione ragioneuolmente ſi faccia.*
7 *Che la caccia ſia perniciosa.*
8 *Si riſponde che la caccia ſia approuata dalla ſacra Scrittura.*
9 *Perche cauſa contro le proibizioni del Principe non ſi richiamino gli eccleſiaſtici.*
10 *Della podeſtà de' Baroni, e Signori inferiori di proibire la caccia à proprij ſudditi.*
11 *In quali caſi anche da Magiſtrati ſi proibiſca la caccia, ò peſca.*

Quan-

12 *Quando si proibisca anco à gli ecclesiastici.*

CAP. XII.

1 ANnouerandosi trà li regali, (secondo vna lettura) le peschiere, e secondo l'altra gli emolumenti delle pescagioni; Nasce però disputa trà scrittori, sopra la significazione di queste parole, e sopra quelche realmente importi tal regalia; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Poiche alcuni credono, che sia error di stampa di quei libri, in quali si vsi la parola *pischerie*, e che in cambio di dir *pischerie*, volesse dir *pescarie*, cioè quelle selue, doue si faccia la pece in gran quantità; Et altri vogliono, che ciò significhi il luogo doue si vende il pesce, in occasione della gabella, ò altro peso, che al Prencipe si paghi, per tal vittuale, con altri simili variazioni; La più probabile però, e più riceuuta opinione, pare che sia quella, che ciò significhi que' luoghi di mare, ò di fiumi, ò di laghi, òuero di altr' acque stagnanti, così dolci come marine, in quali, la natura, con insolita, e straordinaria fecondità, produca gran quantità di pesce, in maniera che la pesca, non importi quell' incerta, e faticosa industria, che in gran parte dipende dall' euēto ò dalla fortuna, come generalmente occorre

nel

nel mare,ò ne' fiumi, mà vn' vtil'certo, e'grande; in manierache portarebbe confusione l'esser comune à ciascuno; Et anco perche si stima disordine, che ogni vagabondo vi si potesse arricchire senza fatica.

Quindi (come anco nel principio di questo libro si accenna) ragioneuolmente li Principi,ò le
2 Republiche, hanno à se applicato questa sorte di luoghi, così priuilegiati dalla natura, acciò in questo modo ne possano participar tutti indifferentemente, per mezzo della borsa publica; Atteso che potendosi in questo modo souuenire alle spese, & alli bisogni publici, si rendano perciò minori le collette,e le contribuzioni, che da tutti si dourebbono fare, siche in questo modo ridondano in publica, e comune vtilità; E per conse-
3 guenza restano inttee le tante fatiche fatte dalli scrittori sopra la questione, se si tratti d'acque marine ò dolci, ò se esendoui mistura dell'vna, e dell'altra specie, qual preuaglia, ad effetto di vedere s'entri la ragion publica, ò nò, poiche la forza non stà nella qualità dell'acqua, ò in quella ragion publica, che nasce dal mare, mà nella suddetta ragione d'vn grande, & estraordinario benefizio della natura, che così deue redondare in publica vtilità. A

A *Nel disc. 134 & anco nel disc. 2. del 1. lib. de'feudi.*

Dalla medesima ragione risulta, che anco al-
4 cune selue molto feraci di animali seluatici, ò di

vccelli

vccelli, ſogliono eſſer di ragion publica, e regale ſenza che vengha violata quella facoltà naturale, che vien conſiderata nella caccia, ò peſcagione, per la detta ragione, la qual' entra nell'vno, e nell'altro caſo; Poiche ſe bene vi ſono, anche ne' priuati poderi de' ſtagni, ò foſſi, ò lagune fertiliſſime di peſci, ouero ſeluette priuate fertiliſſime di ſeluaticine, e di vccelli, il che non toglie la ragion priuata; Nondimeno la regalia per lo più camina nel mare, ò nè fiumi, e laghi, ò reſpettiuamente nelle ſelue grandi, in quali non ſi poſſa dire che tal fertilità, in tutto, ouero in parte ſia nata dall' vmana induſtria, ò dal caſo, mà principalmente naſca dalla natura, ancorche vi ſi ricerchi qualche induſtria per maggiore, ò migliore godimento di tal benefizio.

E quanto all'altro intelletto, che queſta regalia ſi poſſa referire alla gabella, che in occaſion di tal vittuale ſi eſige; Quello non ſi ſtima probabile, poiche ciò cade ſotto l' altra ſpecie di regalia d'imporre gabelle, & altri peſi, della quale ſi tratta di ſopra.

Quanto poi alla podeſtà di proibir la caccia, e la peſcagione; Quando ciò non ſegua per la ſuddetta ragione, mà per propria dilettazione, ò ſpaſſo, ò per gratificare altri, in tal caſo alcuni legulei, li quali caminano con la ſolita lettura delle leggi, ſenza penetrar più à dentro, col fondamento;

5

che

che, per alcune leggi ciuili ſi dica, che la caccia, ò peſcagione ſia di legge di natura, han creduto, che ne anco dal Principe ſourano quella ſi poſſa proibire, atteſoche la podeſtà di queſto nõ ſi debba ſtẽdere à diſpenſare alle leggi di natura, ne' à toglier quello, che da queſte ſi concede.

Queſt' opinione però (ciò che ſia nel foro interno,) per quel che ſpetta all' eſterno, e giudiziario, contiene vna ſimplicità troppo grande, poiche, poſta la qualità di ſourano, e preſuppoſta la ſua determinata volontà, non ſi sà vedere, qual giudice, nel principato del medeſimo, e con li ſuoi ſudditi, ſia per canonizare tal difetto di podeſtà, della quale pare, che in detto caſo, riſpetto à ſecolari ſoggetti à quel Principe, caſchi ſolamente l'inſpezzione de'Giuriſti, per conſegliare all'iſteſſo Prĩcipe ad aſtenerſene, ouero a cõſigliarne al ſucceſſore la reuocazione, poiche reſpetto à gli eſenti dalla ſua giuriſdizione, e podeſtà, (come per eſempio ſono gli eccleſiaſtici,) tal defetto entra, per diuerſa ragione di mancanza di giuriſdizione con le perſone.

Mà quando anco, doueſſe tal punto eſaminarſi, con li rigoroſi termini giuridici; Tuttauia queſta opinione non hà fondamento alcuno, mentre non ſi troua ſcritta queſta legge di natura, la qual dia tal facoltà, mentre l' aſſunto ſudetto naſce da vna tradizione della legge ciuile, che ſuol vſa-

re questi termini per vn modo di parlare,e per cõ-tradistinguere quello che essa legge ciuile ordina; inerẽdo all' vso comune regolato da vn'istinto naturale, da quelche la medesima legge positiua ordini totalmẽte di nouo,per sua mera volõtà,come si osserua nel libro nono, & ãco nel libro decimo, in proposito di quella legge di natura, che da Giuristi si considera sopra la facoltà di testare, e di disporre delle sue robbe; Ouero sopra la legitima douuta alli figli, & in altri casi simili.

Et in oltre,conforme li sacri Canoni han possuto proibire à chierici, & ad altri ecclesiastici la caccia, per la ragione di non diuertirli dà diuini officij, ouero per l'altra ragione del pericolo, che quella seco porta; Così non pare, che debba esser proibito al Principe, per buon gouerno del suo principato,e della republica il proibirlo à suoi sudditi, per la medesima causa d'ouuiare à pericoli; Et anco per l' altra ragione di non diuertirli dalla cultura de' terreni, e dall' industrie, e negoziazioni, mentre la pratica và insegnando, che la caccia operi quest' effetto pernicioso al publico per la sua molta dilettazione, in maniera che, in quei paesi, li quali dalla natura son stati più arricchiti de' suoi doni, si scorgono più poueri, e più miserabili gli habitatori.

7

Maggiormente che, quella ragione del vitto vmano, che in tempi antichi si procacciaua con la

cac-

caccia, la ò pesca, e dalla qual ragione è nata questa tradizione, che tal facoltà prouenga dalla legge di natura, non è oggidì verificabile; Atteso che da per tutto si è introdotta la vita ciuile in Città ò luoghi abitati, con opportuna prouisione de' vittuali, mediãte l'opera di coloro che, per mestiero, ò per esercizio particolare, habbiano quest'incumbenza, secondo le opportune prouisioni del principato, ò della republica, che però non si scorge quella necessità, la quale appresso gli antichi forse si scorgea prima che seguisse quell' introduzione della vita ciuile, che oggidì habbiamo.

E benche alcuni Morali, e forse anco de' Canonisti, in proua che la caccia sia di legge di natura, 8 vadano considerando che si ritroui permessa nella sacra Scrittura del vecchio Testamento, & in conseguẽza per legge diuina, la qual si dice anco legge di natura, che però non possa il Principe derogarui; Nondimeno ciò contiene vn' equiuoco chiaro, mentre nella sacra Scrittura ciò non si cõtiene per precetto, mà solamẽte si àccenna come per cosa permessa, e non proibita, e non perciò comandata.

Come anco, se bene nel Principe, ancorche sourano, entri il defetto della podestà con gli 9 esenti dal suo foro, come sono gli ecclesiastici; Non dimeno, rare volte, e forse mai, si dà il caso di queste dispute nel foro esterno giudiziario, atteso che

non facilmente contro li Principi ſourani ſi muouono nel loro dominio tali pretenſioni anco da quelli, li quali ſiano eſenti dalla ſua giuriſdizione, ſiche reſta ciò più toſto ſotto le regole della prudenza, ò del politico, che ſotto le regole legali del foro, conuenendo tal notizia, ò alli regolatori del foro interno, ò alli conſiglieri del medeſimo Principe per perſuadergli ad aſtenerſene, quando qualche giuſta cauſa non lo ricerchi.

Le maggiori dũque, e le più frequenti queſtioni le quali ſopra ciò cadono, riguardano quelle proibizioni, che ſi facciano dà Baroni ò Signori in-
10 feriori, li quali non habbiano ragione di Principe ſourano, nè facoltà di diſpenſare alle leggi, mà ſtiano ſoggetti ad vn' altro ſuperiore, auanti del quale conuenga con regole legali diſputare di tal poteſtà; Et in ciò cadono due iſpezzioni; Vna, cioè con li proprij vaſſalli, ò ſudditi; E l' altra con li non ſudditi, e particolarmente con gli eccleſiaſtici.

Per quel che ſi appartiene alla prima parte con con li proprij ſudditi, ò vaſſalli; Quando ſi tratti di proibizione generale di caccia e peſca in tutto il territorio; In tal caſo, la regola è certamente negatiua, poiche diſponendo la legge ciuile, la quale anco aſſeriſce, che ciò ſia di ragion di natura, che queſta facoltà ſia comune à tutti, e di ragion publica (ancorche veramente, come ſi è

ac-

accennato, nafca da legge pofitiua, e non di natura) Quindi rifulta, che quel Signore, il quàle non fia fourano, e non habbia la podeftà di far', e disfar le leggi, non poffa toglierla; E per confeguenza quefta podeftà di proibire la caccia, ò pefca, comunemente viene ftimata di ragion regale; Quando però al Barone, ò altro fignore inferiore, non affifta il priuilegio del fourano, ouero l'antica pacifica confuetudine immemorabile, ò centenaria, della quale non apparifca principio vitiofo, onde rifulti il più volte accennato effetto, che fe ne poffa allegar priuilegio, & ogn'altro titolo migliore fenza neceffità di prouarlo;

Che però la difficoltà maggiore in quefto propofito fuol' effere, nel verificare quefto poffeffo legitimo, e non interrotto, il quale non habbia prĩcipioviziofo, ouero che nõgli ofti la cattiua prefunzione di forza, e di concuffione de' vaffalli, ò la refiftenza di legge particolare, come fpecialmente fi può dubitare nel regno di Napoli, per quelle leggi, e prãmatiche, fiche fopra ciò non può darfi regola certa, e generale, applicabile ad ogni cafo, & ad ogni paefe dipendendo il tutto, dalle circoftanze del fatto. ò dalle leggi, e ftili de' paefi.

Si permette benfi alli Baroni, & ad altri fignori inferiori, di fare qualche moderata riferua d' alcuna parte del territorio, ò del fiume, ò del lago refpet-

ſpettiuamente per ſua commodità, ò ricreazione, in maniera però che non impediſca l'vſo degli habitanti, Et in ciò parimente non può darſi regola certa, e generale, dipendendo il tutto, ò da ſtili, e leggi generali del principato, ouero dall'vſo particolare del paeſe.

Come ãche ſi poſſono proibire alcune ſorte di caccie, come deſtruttiue del genere degli animali che ſono nel territorio; Come per eſempio è la 11 caccia de'lepri, e di altri animali quadrupedi con le reti; Ouero in peſcagione con acque venenate; O pure in quei meſi, nei quali gli animali e particolarmente lepri, ſiano grauidi; O proibendo l'vſo di alcune arme, dal qual vſo poſſono naſcere altri diſordini, con caſi ſimili, ſecondo l'vſo e la qualità de'paeſi, e delle caccie.

Circa l'altra iſpezione degli eſenti, e particolarmente degli eccleſiaſtici; Certa coſa è, che ſe 12 ciò non è lecito in ragione giuriſdizzionale (conforme li Canoniſti vogliono) al Principe ſourano, molto meno ſarà lecito al Barone, ò ad altro ſignore inferiore; Eccetto il caſo, nel quale la proibizione, ouero la facoltà di proibire (conforme li Giuriſti dicono (ſia meramente reale, cioè che ſi tratti di vn podere, ò ſelua, ò lago, ò ſtagno particolare, nel quale, la caccia, ò peſca ſia in frutto, & in quella conſiſta la rendita, ò in tutto, ò in parte; A ſomiglianza di quello che

ſi è

si è detto di sopra di questa regalia, poiche in tal caso, ad ogni priuato possessore spetta il poterlo proibire, in quel modo che si puol proibire l' ingresso nel proprio podere à raccogliere i frutti; In maniera che la proibizione non nasca dalla qualità, ò giurisdizzione baronale, mà dalla detta circostanza, e ragione priuata per la percezzione de' frutti.

Bensì, che anche in tal caso potranno li custodi del Barone proibire defatto l'ingresso, ò l'vso della caccia con sola ragion priuata, mà non già in ragione giurisdizzionale; in quell'istesso modo, che ogni priuato puol proibire l' ingresso nel suo podere, ò discacciarne quelli, che vi siano entrati; Mà in quel modo, che si puol pratticare, senza violare li sacri canoni, che proibiscono metter mani violentemente sopra chierici, non già esercitando giurisdizzione alcuna con loro, in esiger pene ò in far' altr' atto simile, douendosene procurar il gastigo dal proprio superiore ecclesiastico.

Che però la maggior difficoltà consiste in quella proibizione, che al Barone ò signore si permette in alcuna parte del territorio, ouero in qualche tempo, ò modo, conforme di sopra si è accenato, mentre ciò non nasce dalla ragion priuata, come nel caso antecedente, mà dalla sola prerogatiua baronale, e giurisdizzionale;

Et

E ſopra di ciò ſi troua gran varietà d'opinioni trà eccleſiaſtici, e ſecolari, che però ſe ne laſcia il luogo alla verità; Benſi che, quando anche ſi debba ãmettere per più vera e più fondata l'opinione negatiua degli eccleſiaſtici; Nondimeno deuono li ſuperiori eccleſiaſtici prouedere, che da chierici non ſi vſino queſte indiſcretezze, produttiue di molti diſordini, li quali ſono frequentemente pregiudiziali all'iſteſſa libertà e giuriſdizione eccleſiaſtica, quando la proibizione ſia diſcreta, e ben regolata dalla ragione; Che però in ciò parimente non puol darſi regola certa, e generale, mentre pare che queſta entri ſolamẽte, quando la proibizione ſia generale per tutto il territorio.

B *Di tutto ciò ſi diſcorre qualche coſa nel lib. 14. nel diſc. 41. & anco in occaſione della ragion priuatiua di peſcare nel lib. 1. de' feudi nel diſ. 40. & in queſto lib. de' regali nel diſc. 134.*

B

CA-

CAPITOLO DECIMO TERZO.

Della podestà di proibire le compre, e le vēdite dè vittuali, e di altre robbe concernenti l'vso vmano; Et anche della podestà di proibire li molini, li forni, li macelli, le pezzicarie, & altre cose simili, e di sforzare gli abitatori ad andar'alli proprij.

SOMMARIO.

1 *DElla lecita proibizione dè monpolij.*
2 *Della proibizione d' incettare.*
3 *La proibizione di comprare, e vendere è di ragion regale, e spetta al Principe.*
4 *Che sia di ragion regale il proibire li forni, li molini, e l' osterie.*
5 *Se dette cose nel feudatario si presumano feudali.*
6 *In caso che spetti detta facoltà di proibire, se si possa esercitare con gli ecclesiastici.*
7 *Quando la facoltà di proibire spetti alle Comunità suddite.*
8 *Del gouerno dell' annona publica.*

9 *Se l' annona ſia l' iſteſſo che il fiſco, e goda le franchizie fiſcali:*

CAP. XIII.

1 QVELLE proibizioni, che ſi facciano de monopolij, li quali da Giuriſti ſi dicono dardanarie, cioè, che vno, ò più mercãti potenti procurino in tẽpo di raccolta, ouero in altre occaſioni, di cõprare tutti li vittuali, ò altre robbe neceſſarie alli vſo vmano, per indurne penuria, e venderli à quel più alterato prezzo, che à loro piacerà, non cadono ſotto la regalia, potendoſi, e douendoſi ciò fare da ogni giudice, ò magiſtrato, mentre tal proibizione naſce dalla legge, inſegnando anco l'iſtorie, che appreſſo tutte le nazioni, & in tutte le altre republiche, ò monarchie prima della Romana, queſti monopolij, veramente perniciosi al publico, ſi proibiſſero. A

A *Nel diſc.177*

2 Anzi in alcuni principati, come particolarmente occorre nello Stato eccleſiaſtico, generalmente è proibito il comprar grano & altri vittuali per mercanzia, più dell' vſo proprio, che volgarmente ſi dice incettare, eſſendo ſolito tal facoltà concederſi gli Appaltatori camerali per priuilegio, ò per ſollieuo del cenſo che ſi paghi alla Camera del Prnicipe; Che però quando tal proibizione ſia fat-

ta per legge del Princi pe, ſourano, in tal caſo, ogni ſignore, bẽche ſudditto, ãzi ogni giudice, ò magiſtra to, ãcorche inferiore potrà ordinarne l'oſſeruanza.

Mà quando, non ſi tratti del detto formal monopolio proibito dalla ragion comune ſiche ſia luogo à quella libertà, che la medeſima ragion' comune concede à ciaſcuno, di comprar', e vendere, ſecondo l' vmano commercio; In tal' caſo, il fare dette proibizioni ſi dice di ragion regale, la qual ſpetta ſolamente al Principe ſourano, e per conſeguenza, non può farſi dà Baroni, e ſignori inferiori, ſe non quando (come nell' altre regalie più volte ſi accenna), vi ſia priuilegio del Principe, eſplicito, ouero quell' implicito, che riſulta dal pacifico poſſeſſo immemorabile, ò centenario non vizioſo. B

3

B *Se ne accenna qualche coſa nel diſc. 133. & anco nel diſc. 125. & 44. trattando dell' annona.*

Parimente di ragion regale viene ſtimata la facoltà di proibire la libertà di fabricar forni, ò molini, ò di aprir macelli, & altre botteghe per la vendita dè vittuali, ouero aprir' oſterie, & alberghi, inducendo là ragion priuatiua, con l'eſpreſſa, o virtual forza degli habitanti, ò dè paſſagieri à douer' andar' à detti molini, ò forni, ò macelli, ò oſterie, ò pezzicarie, e coſe ſimili, poiche eſſendo tutto ciò contro quella natural libertà, che dalla legge ſi concede à ciaſcuno, e cagionando per conſeguenza il monopolio, & altri inconuenienti, quindi naſce, che ciò ſia ſtimato di ragion regale, e non

4

spetti à Baroni, ò Signori, li quali non habbiano ragione di Principe sourano, ò priuilegio come di sopra. C

C
Nelli discorsi 143 e più seguenti.

Quindi inferiscono i Feudisti, che li molini, e li forni, ò altre cose simili possedute dal feudatario, così del prim' ordine regale, come dell'altro più 5 subordinato, si presumono feudali, & annessi al feudo, quando habbiano tal prerogatiua giurisdizionale per la quale da essi vengono chiamati banderati, quando di ciò non apparisca titolo particolare diuerso, ad effetto di vedere, se, & à chi spetti il giustificare, se siano feudali ò allodiali, tanto nelle pendenze col padron diretto, in caso di deuoluzione, quanto col successore independente del feudo, è l'erede del feudatario morto. D

D
Nel lib. 1. de feudi nel d. 3.

In caso poi che, tal facoltà priuatiua, de fatto sia posseduta, e pacificamente esercitata dal Signore del luogo, ò dalla Comunità, ò anche dal medesimo 6 Principe sourano, sogliono occorrere le dispute con gli ecclesiastici; Così nella facoltà di fabricare nuoui molini, ò forni, e cose simili, à quali non si possa proibire l'accesso à secolari; Come ancora circa le loro libertà, di andare ad altri molini, ò forni fuori del territorio; Et in ciò non può darsi facilmente vna regola generale, e certa, per la capacità d'ognuno che non sia più che versato professore nella facoltà legale, scorgendouisi molta varietà d'opinioni, e dipendendo la determina-

zione

zione da diuerse distinzioni, che si deducono nel teatro in questo medesimo libro E & anco nella materia delle seruitù F sotto il genere delle quali opportunamente cade anche questa materia dello sforzare d' andare à proprij forni, e molini.

E *Nell idiscorsi 143. e seguēti.*

F *Nel disc. 30. del libro 4.*

Si può dare il caso d'indurre questa ragion priuatiua, & obligo respettiuamente di forni, e de molini, e cose simili, anco in chi non habbia la ragion regale, cioè nelle Comunità per comun consenso di tutti i cittadini, in quel modo che (cōforme si dice nella detta materia delle seruitù) si possono li medesimi cittadini priuare della facoltà di pascere in qualche parte del territorio, acciò con quegli emolumenti si supportino i pesi publici, li quali bisognerebbe suplire per via di collette, e di altri pesi dè medesimi.

7

Bensì che ciò non potrà obligare gli ecclesiastici, anzi nemeno gli altri, li quali non siano sudditi della comunità, ouero che siano esenti da detti pesi, che però è cosa dificile à praticare; Pure si deue deferire agli stili & alla pratica dè paesi, ò dè luoghi.

Alcuni credono, che il gouerno dell' abondanza publica, solito esplicarsi da Giuristi col termine, ò vocabolo d' Annona, sia di ragion regale, e di cosa riseruata al Principe, sourano; Mà non pare, che ciò habbia sussistenza, poiche se bene il

8

Prin-

Prìcipe,come padre dè sudditi,e come marito della republica, hà peso d' inuigilarui, & à lui spetta il dare sopra ciò le prouisioni opportune; Nondimeno non si toglie la facoltà à Baroni,e signori inferiori, & anco à magistrati, & alle medesime Comunità, secondo le diuerse vsanze dè paesi, alle quali si deue deferire, d' inuigilarui, e di prender le opportune prouisioni; Et anco di poter in tempo di carestia forzar coloro,li quali habbiano grano, & altri vittuali, à douerli vendere, tassandone il prezzo moderato, per osseruanza di quello, che sopra ciò ne dispone la legge, essendo solito questa cura esser del Principe sourano, per lo più solamente nella Città Metropoli della sua residenza. G

G *Nelli disc.44 & 125.*

E quindi nasce la determinazione della questione accennata di sopra nel capitolo quinto in occasione di trattare delle gabelle,e delle dogane,se 9 li grani,e gli altri vittuali,che si prouedono per seruizio dell' annona publica, in tempo di carestia,dal Principe sourano, ò da ministri della sua Camera, debbano godere l' esenzione,come robba del Principe,ò del suo fisco;Atteso che si dirà tale solamẽte, quando il Principe voglia distribuirlo al popolo senza rimborso, ouero à minor prezzo, facendo così le parti di padre de suoi sudditi;Mà nõ già quãdo sia vn' economica prudente prouisione, per rimborsarsi con la vendita del medesimo grano, ò

del

del pane, di quelche ſi ſia ſpeſo. H

E circa il gouerno, & amminiſtrazione dell'annona; Ancorche li Dottori, con le ſolite varietà d'opinioni, vi facciano delle diſpute, nondimeno la vera deciſione pare che dipenda dall'oſſeruanza, e ſtile dè paeſi, mentre ogn'altra amminiſtrazione, ò giuriſdizione, hà dipendenza dal Principe ſourano come capo, e regolatore di tutto il corpo, ouero come fonte, dal quale deriuano tutti i riuoli; Come ancora ſi dourà caminare con le leggi, ò ſtili de paeſi circa la giuriſdizione di quel' magiſtrato, ò officiale particolare che ſia deputato al gouerno dell' annona, e ſe ſia priuatiua alli giudici ordinarij; Siche non vi cade regola generale. I

H Nel detto diſc. 44.

I Nelli detti diſcor. 44. & 125 e nel ſupplemento e nel libro 15. nella relazione della Corte Romana trattãdo del Prefetto dell' Annona.

* * *

CA-

CAPITOLO DECIMO QVARTO.

Delle angarie, e perangarie; E della facoltà di esigere da vassalli, ò da altri, li seruizij reali, ò personali.

SOMMARIO.

1 C*He cosa siano le angarie, e le perangarie.*
2 *Perche causa siano de regali.*
3 *Quando gioui il possesso antico.*
4 *Dell' altra specie di angarie, è perangarie.*
5 *Quando si dia l' obligo dè vassalli di seruire al padrone senza ripugnanza della libertà naturale.*

CA-

CAP. XIV.

1 VESTI nomi, ò vocaboli, di angarie, e di perangarie, non ſono conoſciuti dalla legge comune dè Romani, mà ſono bene vſati da profeſſori della lingua latina, poſcia che anco nell' euangelo, trattandoſi della paſſione di Noſtro Signore, in occaſione dì far menzione di Simon Cireneo, il quale fù condotto per portar la croce, vien' vſata queſta parola, angariare, che vol dire far quei ſeruizij, ouero quell' opere, che dourebbono farſi da vn altro.

L' angaria dunque vuol dire vn' obligo di ſeruire per ſe ſteſſo, ouero per altri, mediante il pagamento della mercede; E la perangaria denota il medeſimo ſeruizio, mà gratuito ſenza pagamento, che la più frequente pratica inſegna, nel douere con proprij animali & carri, ò altri ſtromenti, traſportare ì vittuali, ò altre robbe del Signore, al quale tal ſeruizio ſia douuto, di luogo à luogo; Ouero di ſeruir per ſe ſteſſo nella cultura dè beni, ò nella raccolta dè frutti, ò in altri ſeruizij ſimili.

2 Mà perche ciò è contrario alla libertà naturale, & anche à quel che diſpone la legge, che niu-

no debba eſſer' obligato di locar le ſue opere, ò di ſeruire ad altri, quando non voglia; Quindi riſulta, che queſta facoltà di conſtringere al ſeruizio, venga ſtimata di ragion regale, e per conſeguenza ſpetti ſolo al Principe ſourano, e ſi neghi à Baroni, & à ſignori inferiori, quando non l'habbiano in priuilegio eſpreſſo del medeſimo ſouràno, ò pure che non vi ſia il frequente accennato priuilegio implicito, il quale riſulta dall' antico poſſeſſo pacifico immemorabile, ò centenario.

Sopra queſto poſſeſſo, cadono le maggiori difficoltà, atteſo, che più frequentemente ſogliono hauere principio vizioſo da forza, e da concuſſione, ouero da atti amoreuoli e facultatiui, che da vaſſalli ſi facciano verſo alcuni ſignori dà loro amati, in riguardo, delle loro qualità perſonali, che però non può ſopra ciò darſi vna regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circoſtanze del fatto, e dalla qualità delle proue come anco dalla qualità de principati, ò coſtumi dè paeſi, dalli quali dipende il vedere, ſe habbia luogo, ò nò, detta cattiua preſunzione di forza & concuſſione. A

3

A *Nel diſc. 146 & anco nel lib. 1. de' feudi nelli diſc. 51. & 65.*

E' ben vero, che queſto termine di angarie, e perangarie, nella ſua propria & antica ſignificazione, importa vna certa ſpecie di ſeruitù maggiore, ſimile à quella delli aſcrettizij, e dè cenſiti, la qual ſi hà nelle leggi ciuili dè Romani,

4

mani, che però con ragione vien collocata trà le regalie riseruate al Principe; Si che l'angaria, ò perangaria di sopra esplicata, la quale non induce formal seruitù della persona, mà solamẽte vn'obligo di douer fare quei seruizij, che siano proportionati allo stato delle persone, dalle quali si chieggano, non hà tanta ripugnanza, e particolarmente, quãdo si tratti dell'angaria solamẽte cioe di douer seruire cõ la solita mercede, nella maniera, che il seruizio si presta da ogni particolare; Atteso che dãdosi frequentemẽte il caso, che li vassalli, per dispareri che sogliono hauere con i padroni, ricusino di dar loro quei seruizij, che più volõtieri si danno à particolari; Quindi segue, che in molte parti sia riceuuto, per senso più comune de Dottori, che senza ripugnanza della libertà naturale, possano li vassalli essere à ciò forzati, e che debbano preferire il padrone ad altri; Pure non può daruisi regola certa, e generale, per la diuersità delle leggi, e de' stili delle vniuersità, e de paesi, à quali si deue deferire.

CAPITOLO XV.

Del mare, e de' ſuoi porti; E de fiumi, e laghi, e loro ripe.

SOMMARIO.

1 *IL mare, e fiumi nauigabili à chi ſpettino e come.*
2 *Della giuriſdizione in mare quanto ſi ſtenda.*
3 *Della ragione e facoltà di peſcare.*
4 *Delle Ripe.*
5 *Della ripatica che coſa importi.*
6 *Delli porti di mare, che ſiano de' regali, e delle loro prerogatiue.*
7 *Delle franchizie de porti publici, e ſe ſi compri ſicuro.*
8 *Delli porti de' fiumi.*
9 *Le acque, le quali ſeruono per vſo di fiumi nauigabili, non ſi poſſono diuertire.*
10 *Di chi ſia il dominio de' fiumi non nauigabili.*
11 *Del dominio del mare, e di altre queſtioni ſimili.*

CA-

C A P. X V.

1 COsì il mare, come i laghi, e li fiumi nauigabili, sono quanto all' vso della nauigazione, e della pesca, di ragion comune à tutti, in maniera che la legge, quanto al dominio, e possesso, li dica di niuno, e quanto all' vso li dica di tutti; Mà per quel che spetta al dominio, se si considera quello, il quale si dice di protezzione, e di autorità, questo è di ragion regale, spettante al Principe sourano, al quale perciò solamente si concede la potestà d' imporre grauezze à nauiganti, come si è detto di sopra; E per conseguenza ciò non spetta à Baroni, & à Signori inferiori, se non quando, secondo la regola generale dell' altre regalie, vi concorra il priuilegio esplicito del Principe sourano, ouero quell'implicito, che risulta dall'antico possesso immemorabile, ò centenario non vizioso.

E se bene da Baroni, e da altri signori, ò magistrati inferiori, si esercita la giurisdizione, anco 2 nel mare adiacente al feudo, ò territorio, e si ha la cognizione de' delitti, che in esso succedano; Nondimeno ciò riguarda l' esercizio della giurisdizione per la ragion territoriale, che secondo la più comune opinione si stende per cento miglia

nella

nella parte adiacente al ſuo luogo , ò territorio , ò pure per quelche porti l'vſo, mà non già quant' all' effetto della detta giuriſdizione , ò dominio vero ; Pure in ciò ſi deue molto deferire all'oſſeruanza, ouero alla conſuetudine de'luoghi .

E quanto alla facoltà di peſcare , entra quel che ſi è accennato di ſopra nel cap. duodecimo , doue ſi tratta delle peſchiere, cioè , che quelle parti di mare , ò di fiumi, in quali la natura , con ſtile ſtraordinario , ſia molto feconda , ſono di ragion regale, e cadono ſotto quella regalia, per la ragione iui accennata .

3

Le Ripe de' fiumi , ò de' laghi , per quel che ſpetta al medeſimo vſo della nauigazione , ò della peſca , ſi dicono di tutti , e di ragion comune , anco nella facoltà di valerſi degli alberi per legarui le naui , e per far 'il di più che per il medeſimo vſo ſia neceſſario conforme le ſituazioni, e coſtumi de' paeſi ; Mà per quel che ſpetta al dominio priuato, gli vtili, che ſenza impedimento di dett' vſo, ſe ne poſſono cauare , ſpettano alli padroni de' poderi adiacenti , nè in ciò la diſpoſizione della legge ciuile , è alterata; Eccetto ſe , trà il podere , & il fiume , vi foſſe ſtrada publica , ò altro ſito parimente publico , poiche in tal caſo , la ripa ſarà della medeſima natura . A

4

A
Delle ripe come ſopra ſi tratta nel diſ. 138.

Et ſe bene nell' Imperiale conſtituzione , ò capitulazione accennata nel principio , nella quale

ſi enu-

5 ſi enumerano li regali, vien poſta la ripatica, e col medeſimo ſenſo caminano li Dottori, e particolarmente li feudiſti; Nondimeno, per ſenſo più comune de' medeſimi, ciò viene inteſo per quelle gabelle ò contribuzioni, che ſecondo l'vſo de'paeſi, ſi pagano dalle naui, ò barche, in occaſione della nauigazione, ouero dell'vſo delle ripe, ſiche è vna regalia, la quale cade ſotto quella delle gabelle, e non influiſce al dominio delle ripe.

Nelli porti però di mare, li quali ſiano publici, e conſiderabili, per armate, ouero per vaſcelli de' negozij grandi, ſenza dubio entra la ragion regale, e per conſeguenza ſono del dominio, e prote-
6 zione del Principe ſourano, e per quanto inſegna l' vſo comune, non volontieri ſe ne permette l'vſo à Baroni, & altri ſignori inferiori; A ſegno che ſuol'eſſere ſtimata regalia di primo ordine per più riſpetti; Primieramente per lo politico, in riguardo dell' introduzione dall' armate de' nemici, ò diffidenti; Secondariamēte per le fraudi che ſi poſſono fare alle tratte, & alle dogane, e gabelle; E terzo per l' aſſecurazioni, e franchizie che ſogliono darſi à nauiganti, ne' porti publici, in maniera che, ſe nel luogo medeſimo, doue ſia il porto, vi ſiano delle grauezze, ouero competano alcune giuriſdizzioni nelli peſi, e miſure, come anco nè delitti ò ne'contratti, tuttauia in quelche occorre nel porto, ſuol ſpettarne la cognizione al ſourano,

e ſuoi

e ſuoi officiali; Benſi che in ciò và pure deferito all'oſſeruanza. B

B *Delli porti, e delle loro frãchizie, e priuilegij ſe ne parla nel diſ. 129.*

Sopra le franchizie, e ſaluocondotti, li quali ſi danno in ſimili porti, ſogliono cader varie que-
7 ſtioni, e particolarmente ſe li cõpratori delle mercanzie ſiano ſicuri, ſenza eſſer tenuti inueſtigare, ſe chi le vende, ſia padrone, ò nò, il che dipende dalla buona, ò mala fede de compratori, come anco dalle leggi, ò ſtili particolari, conforme nel teatro ſi diſcorre in queſto medeſimo libro, trattando de' porti. C

C *Nel detto diſ. 129.*

Se poi ſi tratti di quei ſeni di fiumi nauigabili, che volgarmente ſi dicono porti, come luoghi
8 più atti, e proporzionati all'imbarco di robbe; Quando queſti ſiano dentro i poderi de' particolari, ſi dicono eſſere in dominio di queſti, li quali eſigono qualche recognizione dà padroni delle robbe, e mercanzie, che iui biſogna riporre per imbarcarle; Benſi, che il padrone non puol'impedire il dett' vſo, quando ſe gli paghi, ò offeriſca la congrua, ò ſolita mercede, che però ſi dice ſeruitù neceſſaria come douuta al commercio publico; Nell'iſteſſo modo, che nella rubrica ſeguente ſi dice dell' vſo del paſſo, che ſi deue anco per forza dare per il ſuo podere, à chi voglia portare vittuali, ò legnami, & altre mercanzie, per imbarcarle in fiumi nauigabili per vſo, e comodità delle Città; Poiche potrà bene il padrone del podere

dere pretendere la refezione del danno, che da ciò ne risulta, & anco la congrua ricognizione di tal seruitù, ch' è obligato patire, secondo l' vso del paese, à giudizio de periti, mà non potrà impedirlo, quando non vi sia strada publica, per la quale possa ciò comodamente seguire. D

D *Nel disc. 136.*

Atteso che molte cose si dispongono per beneficio del publico comercio, mediante la nauigazione, le quali per altro non caminarebbono per le regole generali di legge, come, particolarmente habbiamoche per dette regole legali, ciascuno è padrone dell' acqua che nasce nel suo fondo, ouero che essendo nata altroue, passa per quello, siche può diuertirla, ò applicarla à suo arbitrio, quando alli padroni degli altri poderi vicini non ne sia acquistata legitima seruitù, conforme di questa materia dell' acque, si tratta al libro quarto sotto il titolo delle seruitù. E

9

E *Nel detto lib. 4. delle seruitù nel disc. 31*

Tuttavia ciò si limità, quando si tratti di acque le quali, ancorche piccole, corrano ad vn medesimo luogo, ò fiume, siche lo rendano nauigabile, poiche in tal caso non possono essere diuertite, nè applicate ad altri vsi, li quali pregiudichino alla nauigazione. F

10

F *Nel detto dis. 31*

Cessando però la sudetta ragione dell' vso publico, mediante la nauigazione; In tal caso li fiumi, ò li laghi non nauigabili, non sono di lor natura di ragion regale, mà essendone anco

l'vso della pesca,ò di abbeuerare gli animali, comune à tutti,resta la questione,se il dominio sia del Barone,ò altro signore īferiore,ouero della comunità, e ciò dipende dalle leggi, ò stili de'paesi, ò dalla consuetudine particolare. G

G Se ne tratta nel lib. 1. de feudi nel disc. 2.

In proposito del mare, cadono altre questioni più alte, e particolarmente quelle sopra il 11 dominio dell'oceano, e de' noui paesi, in quello esistenti, secondo le concessioni fatte dalla Sede Apostolica alli Rè di Spagna, e di Portogallo; E tra noi altri, quelche li Giuristi tanto frequentemente discorrono del dominio del mare Adriatico della Republica Veneziana; Altri affermandolo; Altri negandolo; Et altri caminando con alcune distinzioni; Mà essendo queste ispezzioni molto alte, così in regole di legge, come in quelle di politica, & essendo la presente fatica dirizzata à non professori, per vna tale qual notizia delle materie priuate del foro, conforme nel proemio si è accennato; Quindi però se ne lascia la verità al suo luogho, maggiormente, che le regole della prudenza ricercano, che tali materie si debbano lasciare sotto la penna, in quel modo che nel principio del libro seguente si accena delle materie giurisdizionali.

CAPITOLO XVI.

Delle vie, ò strade publiche, e delle Piazze, Teatri, & altri luoghi publici.

SOMMARIO

1 *QVali siano le vie publiche.*
2 *Delli requisiti della via publicha à diuersi effetti.*
3 *Si dichiarano questi requisiti quando caminino.*
4 *Quali propriamente siano le vie priuate.*
5 *Della cognizione de delitti fatti in strada publica.*
6 *Delle tasse e contribuzioni per le strade.*
7 *Della giurisdizione de Maestri di strade.*
8 *Dell' immunità ecclesiastica per rottura di strade.*
9 *Delle pene più graui per detta causa.*
10 *Della contribuzione per li ponti de fiumi.*
11 *Delle piazze publiche, teatri & altri luoghi publici.*
12 *Se le piazze siano di ragion regale.*
13 *Di coloro che hanno case in piazza, se siano padroni di qualche sito ad' esse vicino.*

14 *Doue ſi tratti delle altre coſe appartenenti, alle ſtrade, & alle piazze.*

CAP. XVI.

1 ANcorche, nella più volte accennata coſtituzione, ò conuenzione Imperiale, la quale viene ſtimata la ſede di queſta materia dè regali, con la quale ſi regolano li Dottori, e particolarmente li feudiſti, trà quelle coſe che ſi dicono di ragion publica, e regale, ſiano le vie, ò ſtrade publiche; Nondimeno, non tutte quelle vie, le quali per regole di legge, à differenza delle meramente priuate, ſiano publiche, per le quali ſia lecito ad ogn' vno caminare, ſenza potere eſſer' impedito, ſono di queſta ſpecie, mà ſolamente quelle ſtrade maggiori, che volgarmente diciamo maeſtre, ò regie, ò romane, e legalmente ſi dicono baſiliche, ouero conſulari, ò militari, le quali cominciando dalla Città regia, ò metropoli, continuano per tutte quelle parti del regno, ò principato, per le quali ſono tirate le loro linee, per lo publico commercio, à ſomiglianza di quell' antiche ſtrade romane, che volgarmente diciamo Appie;

In ciò conſiſte l'equiuocó di alcuni Giuriſti, poiche la legge dè Romani, che diciamo ciuile, ò comune, (come nel principio di queſto libro ſi

è accennato), non trattò nè distinse queste regalie, mà solamente distinse due sorte di vie, cioè quali siano le publiche, e quali le priuate, ò vicinali, dando per regola, che le publiche siano quelle, le quali habbiano il suolo publico, e comincino dal publico, e terminino parimente nel publico, cioè dà vna Città, ò terra all' altra; Ouero dalla Città, al mare, ò ad vn' fiume nauigabile.

E quindi alcuni credono, che ogni strada, la quale non habbia questi requisiti degli estremi publici, & dell' esser stabilita con publica autorità, siche il suolo sia publico, debba dirsi priuata, e del dominio de padroni dè poderi, ne quali sta, siche possa proibirsene l' vso, quando non si proui, che questo sia stato pacifico, & vniforme per vn tempo antichissimo, & immemorabile, in maniera che quel ch' era priuato, diuenti publico.

2

Questo però contiene vn' equiuoco manifesto, il quale senza notizia della legge, ò dell' altre scienzie, e senz'altro ratiocinio, e dall' istessa natura, e dall' vso comune, vien prouato anco appresso d' ogni sciocco idiota, per la necessità del commercio da vn luogo all' altro abitato, anzi dentro il territorio del medesimo luogo per andar da vna contrada all' altra, vi sono molte strade, le quali sono publiche, per l' effetto, che non se ne possa proibire il passaggio, e l' vso, mà non sono di quella mag-

3

gior

gior publieità, che ſi richiede, acciò ſi poſſano dire di quella ſpecie di regie, ò conſolari, ò militari, le quali, caſcano ſotto la regalia, come deſtinate per la comunicazione di tutto il principato, ouero di quella parte, ò prouincia, per la quale ſòn deſtinate, & indi comunicare in altre parti del Mondo, quando il mare, ò il fiume nauigabile, non le termini; Come propriamente ſon quelle, per la quali vanno li procacci e corrono le poſte; Atteſoche à defferēza di queſte di maggior publicità, ſogliono dirſi priuate, ò vicanee, ò vicinai le altre di ſopra accennate, mà non già che ſiano di quelle meramente priuate, in maniera, che il padrone del fondo, nel quale ſono, ne poſſa proibire l' vſo, poſciache le priuate à queſto effetto, ſono quelle, delle quali appariſca il principio priuato, ò che vi ſiano ſegni, dalli quali s' inferiſca facoltà del padrone del fondo di Serrarle à ſuo modo; E queſte per appũto ſono quelle che ſi dicono ſcortatore, che ne poderi vicini alle ſtrade publiche, quãdo queſte ſiano troppo fangoſe, ò ſaſſoſe, ò in altro modo incomode, ſogliono fare i paſſagieri, & nelle quali, acciò reſti libero il paſſaggio, vi ſi ricerca il tempo immemorabile, ouero la legitima autorità del ſuperiore, che la facci publica; Cadendo l' altra queſtione delle vie priuate, che ſi dicono prediali, cioè, che vn vicino habbia facoltà di paſſare per il podere dell' altro, per andare al

4

ſuo

suo, sotto la materia delle seruitù nel libro quarto. A

A *Di queste distinzioni di più specie di vie publiche si tratta nel disc. 136. e 137.*

La sopradetta distinzione delle vie publiche di prima classe, chiamate strade maestre, ò regie, ò
5 romane, ò con altri vocaboli di sopra accennati, le quali sono di ragion regale, e le altre anco publiche di luoghi particolari, le quali non sono di questa ragion regale, riguarda molti effetti, e particolarmente, quello della cognizione de delitti, che si dicono di rottura di strada publica, li quali si suol pretendere che (secondo vn' opinione) siano dè casi riseruati al Principe sourano, & à suoi, supremi magistrati per l' offesa, che si fà à lui, sotto la protezione del quale questa sorte di strade si dice essere, e che però nõ ne habbiano la cognizione li baroni, ò altri magistrati inferiori; Mà ciò si nega dall' altra opinione, che però la decisione, pare che dipenda dalle leggi, ò stili, & vsi dè paesi, e dè principati.

Come anche circa le tasse, e contribuzioni, che per la refezione di queste strade maestre si fanno
6 da tutta la prouincia, ò parte del principato, che ne habbia, l' vso, e conseguentemente in giro per tutto il principato, per la moltiplicità delle strade per diuerse parti; Mà all' incontro queste strade locali, ancorche publiche, si deuono accomodare dalle Comunità, ò da quei particolari li quali vi habbiano i poderi vicini, come riguardanti il comodo

modo de popoli, particolari e non dell' vniuersale. B

B *Di queste tasse e contribuzioni delle strade si tratta nelli discorsi 139. e due seguenti.*

E l'istessa distinzione si considera per la giurisdizione di quelli, li quali da Giuristi si dicono Edili, li quali volgarmēte diciamo Maestri; Presidenti delle strade, per tutto il principato, ò prouincia, poiche camina solamente in detta prima specie di strade principalmēte publiche, cōforme si discorre nel libro decimo quarto, doue si tratta di questa immunità. C

7

C *Ne' luoghi di sopra accennati.*

Come anco sopra l'immunità delle Chiese, mentre trà li casi eccettuati, è quello de grassatori delle strade publiche, e perconseguenza, sopra le pene più graui per li furti, ò rapine, ò assasinij, & altri delitti, che si dicono importar rottura di strade, con altri simili effetti.

8

9

Quelche si dice delle strade, agli effetti sudditi, e particolarmente per l'effetto delle contribuzioni, con la medesima distinzione, camina, nelli ponti de fiumi, ò dè torrenti. D

10

D *Nell'istessi luoghi di sopra accennati.*

Quanto poi alle piazze, e teatri, & altri luoghi publici, entra in essi più tosto la ragion publica, che quella della regalia, cioè che siano di vso publico, e comune, come robba, che si dice di tutti, e di nessuno, rispettiuamente, cioè di tutti quanto all' vso, e di nessuno quanto al domnio, mà la giurisdizione, e cura sono compatibile nelli Baroni, & in altri signori inferiori, ò nelle Comunità, trà

11

le

le quali, ò li Baroni, e Magistrati sogliono cadere le dispute; à chi ne spetti il gouerno, e giurisdizzione, nel dar le licenze per venderui le robbe, e far'altr'atti; Et in ciò si deuono attendere le leggi, ò stili de paesi. E

E
Se ne parla nelli discorsi 135. & 142.

E se bene appresso li Dottori, trattandosi di piazze, si sogliono vsare questi termini di regalia, 12 nondimeno, per lo più è vn improprio modo di parlare, per le piazze di Città Metropoli, doue risiede il Principe, ouero per le altre ragioni regali, che ne risultano per la facoltà d'esiger gabelle, ò altre contribuzioni dà chi vende le robbe in piazza; O pure, per la ragion priuatiua, e per la facoltà di proibire che altri non vendano, ilche suol'accadere, 13 in quei particolari li quali hanno case nelle piazze, se quello spazio ch'è auanti le loro case sotto il tetto si dica publico, ò priuato; Et in ciò la regola assiste alli particolari, mà è solita limitarsi dalle leggi, ò stili, ò consuetudine de luoghi. F

F
Nell'istessi disc. 139. & 142.

E dell'altre questioni, le quali cadono in 14 materia di strade publiche, si tratta sotto la materia delle seruitù nel libro quarto doue si può vedere. G

G
Nelli disc. 21 e seguenti sino al 33.

*

CAPITOLO XVII.

Delli Palazzi, Caſtelli, Fortezze, e fortificazioni.

SOMMARIO.

1 *CHe coſa ſignifichi la parola palazzi, che ſiano dè Regali.*
2 *Alli Baroni, e Signori inferiori, è proibito il fare fortificazioni.*
3 *Si dichiara di che fortificazioni s' intenda.*
4 *Come ciò ſi debba decidere.*

CAP. XVII.

NELLA più volte accennata coſtituzione, ò capitulazione Imperiale, la quale appreſſo li Feudiſti & altri, ſuol' eſſere il teſto di queſta materia de regali, trà l' altre coſe, vengono ãnouerati li palazzi, perloche ſopra l' intelligẽza di queſta parola, ſi ſcorge (al ſolito) trà ſcrittori vna gran varietà d' opinioni, poiche alcuni credono che s' intenda dè palazzi, ò caſe deſtinate all' abita-

bitazione del Principe; Et altri l'attribuiscono alli luoghi destinati per li tribunali, per amministrar giustizia, con altre simili considerazioni di poco fondamento, mentre la pratica dapertutto insegna il contrario, cioè che quando le Città, ò luoghi, ò terre si concedono in feudo, ò in vicaria, ò in gouerno, vi vanno annessi li palazzi, dell'abitazione del Signore, & anco li luoghi, doue si tengano i tribunali, e si amministri giustizia.

La vera significazione dūque si stima quella che importino quelli castelli, ò palazzi, li quali siano ridotti a forma di Fortezza, attesoche l'hauer fortezze è cosa particolare del Principe sourano, e per ordinario cio è proibito à Baroni, & ad'altri Signori sudditi, quando non vi sia concessione speciale, e per conseguenza alli medesimi è proibito il fortificare.

2

Intendendo di fortificazioni formali, in ragione di guerra publica, da resistere ad vn' esercito, con cannoni, baloardi, fossi, ponti leuatori, lune, mezze lune, contrascarpe, ritirate, maschi, e cose simili, secondo la qualità de siti; Non già delle case forti per resistere all' incursione de banditi, ò ad insulti dè nemici, & anco a tumulti, ò altri moti popolari, che sogliono occorrere contro li Signori, ò magistrati, essendo gran differenza trà vna casa forte, & vna formal fortezza.

3

Bensì che ſopra ciõ cadono poco le diſpute 4 giudiziarie dè Giuriſti, eſſendo materia più politica, e di ſtato, che di legge, che però in ciaſcun principato và regolata con le ſue leggi, ò ſtili particolari, à quali ſi deue deferire, e per conſeguenza non vi ſi puol dar regola certa, e generale.

CAPITOLO XVIII.

Dell'arme, armarie, & armamenti, così per terra, come per mare; E della ragione di guerra, e di formar' esercito.

SOMMARIO.

1 *DElla parola armaria, e che il far armamento sia regale del solo Principe.*
2 *A quali feudatarij ciò si conceda.*
3 *Perche causa queste materie cadano sotto il giudizio de' legisti & à quali effetti.*
4 *A chi si acquisti la robba presa in guerra.*
5 *Dell' effetto della giustizia della guerra, e di questa materia.*
6 *Della facoltà di fabricare armature, & in quali sia la proibizione.*

CA-

CAPITOLO XVIII.

LA parola Armandia, la quale in primo luogo tra le ragioni di regalia, è posta in detta costituzione, ò conuenzione Imperiale, regolatrice di questa materia, come barbara, e non conosciuta dalle leggi comuni de' Romani, nè dagli antichi professori della lingua latina, hà dato occasione à gli scrittori, di darle diuerse significazioni; Però la più comune opinione crede, che importi questa specie di armamenti, la quale indubitatamente vien reputata di ragion regale del primo ordine, come annessa alla corona, ò principato, e per conseguenza non solita spettare à Baroni, & à signori sudditi, mà solamente à Principi sourani, ouero à quei feudatarij, li quali si dicono di feudo regale, e di dignità, il quale, come piu volte di sopra si è accennato, & anco nel libro precedente de' feudi, porti seco piena ragione di principato, e di tutti li regali, restando solo all' infeudante vn certo alto dominio, il quale, à differenza di quell' alto, che risiede appresso il feudatario, si suol dire altissimo, con vna certa maggior souranità, per li casi considerati in detto libro primo de' feudi.

Bensi, che à rispetto de' feudatarij, ancor che

ſiano di quelli, li quali ſi dicono di vera dignità, & hanno per l'ampiezza dell'inueſtitura, anco, le regalie, e le ragioni di principato, e come volgarmēte ſi dice le prerogatiue di ſignore aſſoluto, conforme in Italia, la pratica inſegna in molti feudi imperiali ſoliti concederſi con queſta ampiezza; Nondimeno, non in tutti riſulta queſta facoltà di formar'eſercito, e di hauer ragione di guerra publica, poiche; O ſia per riſpetto della potenza defatto; Ouero per la paſſata oſſeruanza, ciò ſi pratica ſolamente in quelli, li quali volgarmente ſi dicono potentati, & in quali ſi verifichi quelche; O'dal Concilio Tridentino in propoſito de padronati; Ouero dal cerimoniale Romano, in propoſito d'alcune preminenze, ſi dice di quei Principi, Duchi, e Marcheſi, li quali nella loro ſignoria habbiano ragione di Regno.

Et ancorche queſta iſpezione, ſe ſi habbia ragione di guerra publica, ò nò, ſia per lo più materia politica, e di ſtato, da deciderſi dalla forza propria, ò da quella di altro Principe, che gli dia 3 aſſiſtenza, e calore, e non dalle regole legali, nè dal giudizio de'Giuriſti; Nondimeno, anche nelle queſtioni forenſi trà priuati, ſi ſogliono diſputare e decidere queſte materie con regole legali, per gli effetti che riſultano dalla giuſtizia, ò ingiuſtizia, della guerra, e ſe chi l'hà fatta, habbia ragione d'eſercito, e di guerra publica, ò nò, per la per-

dita

dita, e reſpettiuamente acquiſto del dominio delle robbe mobili, & altre, che ſecondo le regole legali riſulta dalla legge, ouero dalla ragione di guerra publica.

Mentre per detta ragion di guerra ſi perdono le robbe dagli antichi padroni, e poſſeſſori, à tal ſegno che quando ne ſia ſeguita la pernottazione in mano de' nemici, in maniera che la recupe-

4 razione non ſegua immediatamente, e nell' iſteſſo conflitto di combattimẽto, ãche ſe poi in occaſione di nuouo combattimento, dall' iſteſſo eſercito amico ſi riacquiſtino le medeſime robbe, non per ciò ritornano in potere degli antichi padroni, mà ſpettano à quelli, li quali, per la detta ragion di guerra, ſe ne ſiano fatti padroni; Mà perche ciò non camina, quando la guerra non ſia legitima, perche ſi ſia fatta da chi non habbia tal facoltà; Quindi naſce, che ſopra la detta podeſtà anco trà priuati, e ſotto il giudizio de' Giuriſti cadano queſte diſpute di mouer guerra.

Come anco, eſſendo l'altro requiſito per lo medeſimo effetto, quello della giuſtizia della guerra; Quindi li Giuriſti, e molto più li Morali, ſoglio-

5 no diffonderſi aſſai nel diſputare ſopra tal requiſito; Mà ciò che di eſſo ſia nel foro interno, del quale (come ſi è detto non è mia parte il trattare;) Per quelche ſpetta al foro eſterno contentioſo, tal queſtione hà dell'ideale, Atteſoche, ſe ſi

trat-

tratta con li medeſimi Principi ſouranĩ, queſti credano non hauer ſoggezzione alle regole legali, ſe non quanto portino quei riſpetti, li quali ſi ſono aſſegnati nel proemio; E ſe di ciò ſi tratta cō li particolari, li quali habbiano cauſa dalli medeſimi Principi, ò pure ſi tratti con li ſoldati, li quali habbiano acquiſtato le robbe, ſi rende molto raro, e difficile, e quaſi che impoſſibile il conuincere tal' ingiuſtizia, quando non ſia vna tirannia più che notoria, atteſo che alli ſoldati, ouero ad altri particolari, non ſogliono eſſer cogniti li motiui, e li ſecreti de' Principi, come racchiuſi ne' loro gabinetti; Et in dubbio, per le medeſime regole legali, ſi deue preſupporre più toſto la guerra giuſta, quando; O la cauſa lucratiua de' particolari, li quali habbiano cauſa dal Principe autore della guerra; O altre circoſtanze, non inducano vn'equità non ſcritta, la quale perſuada il cōtrario; Che però non puol daruiſi vna regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, dipendendo la determinazione di ciaſcun caſo dalle ſue circoſtanze particolari, e ſopra tutto dall' vſo più commune. A

A *Di queſta materia di ragioni di guerra, e ſe queſta ſia giuſta, ò nò con gli effetti ſudetti ſi parla in queſto libro nel diſ. 118. e più nel lib. 1. de' feudi nelli diſ. 52. 57. & 58.*

Sotto queſta regalia d'armamenti; Non ſolo da Giuriſti vien collocata la ragione di far armata publica per terra, ò per mare, mà anche l'hauer 6 officine per fabricar arme, & altri iſtrumenti di guerra, ouero di darne ad altri la facoltà; Il che

però và inteſo, (cõforme il comun ſentimento de' medeſimi Giuriſti, comprouato dalla pratica,) di quell' arme, ò iſtrumenti, che ſono proporzionati alla guerra publica; Come ſono, cannoni, ſoliti eſplicarſi anco con li vocaboli, di artigliarie ò di bõbarde,ò altri nomi,cõforme la loro qualità, ouero,petardi,e bombe,e coſe ſimili; Et anco,moſchetti,e picche,& altr'arme nõ atte ſe nõ all'vſo di guerra,e di eſercito,non già delle proportionate di loro natura alla caccia, ò alla difeſa priuata;E per l'armate nauali, ſono,galere,galeazze, naui, & altri vaſcelli deſtinati alla guerra, più che alle mercanzie; Mà non già le arme più piccole, e manuali, come ſono ſpade, & archibugi di caccia, ò da difeſa, & altr' armi ſimili, quando anche la loro quantità grande, non porti ſeco la medeſima ragione di armamenti; In maniera che ceſſi la ragione dell' vſo priuato, alla quale è appoggiata la conſuetudine di permetterſi la fabrica di queſte arme, ſenza licenza ſpeciale del Principe conforme è neceſſario, quando entri la detta ragione di regalia.

CA-

CAPITOLO XIX.

Della Podestà di dispensar' alle leggi, e di fare quelche, da magistrati, e da, giudici ordinarij non si può fare; Come sono il dare indulti generali, ò far grazie particolari dè delitti, ò rimeter bandi, ò condanne, ò dar moratorie à debitori, ouero dar' indulto di far testamenti, ò altre dispòsizioni senza le solennità prescritte dalla legge, e di legitimar bastardi, di habilitar minori, dispensandoli all' eta, ò dispensar gl' incapaci, e cose simili; E particolarmente, quando dette dispense, ò abilitazioni portino seco il pregiudizio del terzo.

SOMMARIO.

1 *DElla facoltà di far grazie, e rimetter banditi, e dar' altre dispense.*

2 *Gl' indulti generali non si danno se non dal Principe.*

3 *Quando ſi poſſa far grazia, ſenza la pace della parte offeſa.*

4 *Se li feudatarij habbiano queſta facoltà.*

5 *Quando ſi poſſano concedere le grazie, e le diſpenſe, togliendo la ragione al terzo.*

6 *Della medeſima materia di toglier la ragione del terzo con le grazie, e particolarmente con la reſtizione dè banditi.*

7 *Che nel Principe uon ſi preſuma la volontà di pregiudicare al terzo.*

8 *Che ſia certa la podeſtà del Principe di pregiudicare al terzo.*

9 *Il Principe deue viuere ſecondo le leggi.*

10 *Se l' abilitazione, ò diſpenſa conceduta da vn Principe, gioui in vn' altro principato.*

CAP. XIX.

1

SSENDO tutte le coſe ſuddette, & altre ſimili, contro la diſpoſizione della legge, alla quale però biſogna derogare, ò diſpenſare; Quindi riſulta la conſeguenza indubitata, che tal facoltà ſia di ragion regale, ſiche non ſpetti, ſe non al Principe ſourano, ò pure à quelli, alli quali forſe ſia ciò conceduto per priuilegio dal

mede-

medesimo Principe, conforme la pratica insegna; particolarmente nella legitimazione dè bastardi, e nelle dispense dell'età,e cose simili,che,ò per priuilegij esspliciti,ò per leggi ò stili particolari del paese, ò per ãtico possesso immemorabile, ò cẽtenario,(il quale come più volte si è detto,habbia forza di priuilegio)ne risulti la limitazione della regola,la quale in alcuni principati,ò per leggi particolari,ò per consuetudine, ouero per priuilegio,si suol praticare, circa la facoltà di rimetter banditi, e di aggraziar de delitti, che spettino anco à Baroni, e signori inferiori, con li loro vassalli,e sudditi, quando però si tratti di condanne, ò inquisizioni nelle loro Corti,ò Tribunali, e che vi concorra la pace, e remissione della parte offesa; Nel che (come si è detto), và deferito in tutto alle leggi, ò stili,ò priuilegij, siche non vi cade regola generale.

Mà quando anco vi concorrano questi priuilegij, tuttauia, questi non suffragano alli signori in-
2 feriori, se non per casi particolari, non già per poter dare indulti generali,attesoche questa è cosa riseruata al sourano;Comeãche dagl'inferiori non si possono far le grazie, ò remissioni, quando anco competesse tal facoltà,senza la pace, ò la remisione della parte.

Anzi nell'istesso Principe sourano, molti dubi-
3 tano, se vi sia questa podestà di aggraziare li delin-

quen-

quenti, ò di rimetter banditi ſenza la detta pace; ò remiſſione della parte offeſa; Mà ciò che ſia nel foro interno (delche ſe ne laſcia la deciſione à Teologi morali); Per quel che appartiene al foro eſterno, è coſa riceuuta, che ſi poſſa fare, magiormẽte, quãdo ſi riſeruino alla parte offeſa le ragioni che le poſſono ſpettare per la refezione de danni & intereſſi, poiche dipendendo la pena del delitto dalla legge poſitiua, à queſta puol diſpenſar quel ſourano, il quale habbia la podeſtà di far', e disfar le leggi, & à quelle derogar, ò diſpenſare; E tale è la pratica comune.

Hanno dubitato alcuni, ſe queſta ſorte di regalie, particolarmente quella di diſpenſare gl' inabili, e di rẽderli abili alla ſucceſſione, quãdo porti il pregiudizio del terzo, ſpetti à quei Principi, li quali, ſe bene hanno ragione di principato ſourano cõ tutti li regali, e con la podeſtà di far', e disfar le leggi; Nondimeno, non ſono totalmente ſourani, & independenti, perche riconoſcano vn' altro ſourano; Come ſono li più volte accennati feudatarij di prim' ordine, di feudo regale, e e di vera dignità, che porta ſeco detta ragione di principato; Mà parimente, in pratica, la più comune, e più riceuuta opinione, viene ſtimata l'affermatiua, che habbiano tal podeſtà, quando dalla legge dell'inueſtitura, ò dalla cõtraria cõſuetudine, ò dalle leggi del padron diretto fatte prima del-

4

la conceſſione di tal feudo, non venga, in tutto, ò in parte limitato; Atteſoche, ceſſando queſta limitazione, la più vera, e più riceuuta opinione (vſando le parole ò li termini che vſano li Giuriſti) par che ſia, che queſti Principi poſſano fare nel loro principato, tutto quello che può fare l' Imperadore nell' Imperio.

La maggior queſtione dunque, la qual caſchi in queſta ſpecie di regalia in ogni Principe, anche 5 ſourano, ò ſia dependente, ò nò, riguarda la facoltà di pregiudicare al terzo, e di derogare alle ſue ragioni già acquiſtate, come particolarmente ſuol' occorrere nelle diſpenſe, & abilitazioni degl' inabili; Come per eſempio, diſpenſando ad vn chierico, acciò poſſa ſuccedere ne' feudi, alli quali il chiericato l' inabilita; Ouero (ſecondo la più frequente contingenza,) legitimando vn baſtardo per la ſucceſſione, così de feudi, come de fidecommiſſi, ò ſimili beni, da quali ſia eſcluſo; Particolarmente, quando la diſpenza, ò abilitazione, non ſia preuentiua, cioè data prima, che il caſo della ſucceſſione occorra, mà ſia dopo fatto il caſo; Atteſoche nella prima ſpecie preuẽtiua, ancorche ſia ancora pregiudiziale al ſucceſſore più remoto, legitimo, e capace; Nondimeno è vn pregiudizio più remoto, che riguarda ſolamente vna ſperanza euẽtuale nõ cõtingibile; Mà nell'altro caſo che, già ſi ſia aperta la ſucceſſione, viene ſtimato maggiore;

E molto più, quando il più remoto capace habbia con l' agnizione fattane, già acquiſtato la ſucceſſione, ò altra ragione, che gli ſia deferita, in maniera che l' abilitazione, ò diſpenſa ſia con la retrotrazione, togliendo le ragioni già acquiſtate al terzo, poiche, in tal caſo ſi ſtima l' abilitazione molto più eſorbitante, e pregiudiziale, onde maggiormente ſi dubita della podeſtà; Mà perche il tutto dipende dal benefizio della legge poſitiua, però nel foro eſterno è riceuuto, che può toglierſi dalla medeſima legge animata, ch' è il Principe.

E ſolito anche ciò frequentemente occorrere nelle grazie reſtitutorie de' banditi, ò in altro modo condennati, con la confiſcazione de beni, circa le robbe confiſcate, le quali, per fidecommiſſo ò per altro titolo ſiano acquiſtate ad vn altro, conforme ſi accenna di ſopra nel capitolo ſettimo, in propoſito delle confiſcazioni.

6

Et in ciò cadono due queſtioni; Vna di volontà, quando queſta non ſia chiara, cioè ſe ſi habbia da preſumere, che il Principe, con le ſue grazie e diſpenſe, habbia voluto pregiudicare al terzo, e togliere le ſue ragioni; E l' altra di podeſtà, quãdo la volontà ſia certa, ſe poſſa farlo.

Nella prima queſtione, la regola è negatiua, atteſoche in dubbio nõ ſi preſume, che il Principe voglia pregiudicar' al terzo, e per conſeguenza

danno

danno la regola, che ſempre le ſue grazie vanno inteſe con queſta riſerua, e condizione, quando eſpreſſamente non appariſca della contraria volontà; A' ſegno che li medeſimi Giuriſti dicono, che più toſto il Principe ſi deue preſumere in ciò ingãnato,da chi hà ottenuto la grazia, che ſi preſuma tal volontà di toglier la ragione del terzo.

E ſe ciò camina e generalmente in ogni Principe, molto più chiaramente camina nel Papa, il quale per vna ſua antica regola di cancellaria, ſolita da ogni Papa rinouarſi, eſpreſſamente dichiara
7 l'animo ſuo, che non intende con le ſue grazie fare tal pregiudizio al terzo, ſenza farne eſpreſſa menzione, anzi ſenza la deroga ſpeciale à detta regola; Quando, però non ſi tratti di grazia di ſua natura pregiudiziale, e che porti pregiudizio, ò deroga delle ragioni del terzo, per vna conſeguenza neceſſaria; Che però ſopra ciò non può darſi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caſo, mentre il tutto dipende dalle circonſtanze particolari del fatto.

Quanto poi all' altra queſtione della podeſtà; Alcuni Canoniſti,& anco Ciuiliſti,mà più frequentemente li Morali,la negano,quando non lo ricerchi vna giuſta cauſa della neceſſità,ouero dell'vti-
8 lità publica; Et altri diſtinguono,trà la podeſtà ordinaria,e l'aſſoluta; Laſciando però la verità al ſuo luogo per il foro interno; Per quel che tocca all'

eſterno; Quando ſi tratti di Principe ſourano,e che vi concorra la ſua volontà certa, e determinata, in maniera, che non entri il difetto dell' intenzione; In tal caſo, poſſono bene queſte, & altre diſtinzioni dè Giuriſti, giouare appreſſo il medeſimo, e molto più appreſſo il ſuo ſucceſſore, per la riuocazione di quello che ſi ſia fatto; Mà nel reſto, per quel ch'inſegna la pratica,almeno di fatto,pare che queſte regole legali habbiano del fauoloſo,contro di quel che vn Principe ſourano determinatamente voglia, Bensì che non è lodeuole, poiche ſe bene il Principe ſourano non conoſce la forza giudiziaria, la quale nel foro eſterno l' aſtringa all' oſſeruanza delle leggi, & à non toglier 9 la ragione del terzo; Nondimeno, deue ſoggettar ſe ſteſſo à quella forza che gli faccia la legge diuina ò naturale, ouero l' vmana ragione, alla quale per lo più, ſi ſuole dar titolo, ò attributo di legge delle genti. A

A *Di tutto ciò ſopra la podeſtà del Principe di toglier la ragione del terzo ſi parla nel diſc. 148.*

Sopra queſte diſpenſe, ò abilitazioni, e partico-10 larmente, circa la legitimazione dè baſtardi, cadono frequentemente le queſtioni, ſe eſſendo fatte da vn Principe laico, ſuffraghino nè beni eccleſiaſtici, ouero contro perſone eccleſiaſtiche; Et all' incontro ſe fatte dal Papa, ò dà altro, cō ſua autorità debbano ſuffragare nel foro laicale; Come ancora, ſe la grazia gioui, e debba fare la ſua operazione fuori del principato, ò dominio del legitimante,

ò

ò dispensante; Mà ciò non riguarda questa materia de regali, la qual consiste nella podestà di far detti atti mentre le suddette questioni, riguardano più tosto gli effetti, che dà cio risultano trà priuati, e di essi particolarmente si tratta nelle materie dè feudi, e dell' enfiteusi, & anche delle successioni, dè testamenti, e dè fidecommissi, e simili, nelle quali si tratta dell' incapacità dè bastardi, e se la legitimazione da essi ottenuta debba suffragare, ò nò.

✠

CAPITOLO XX.

Della podestà di creare li Magistrati, & altri officiali, e quali persone si debbano assumere; Et anco della podestà di cõferire li titoli, e le dignità, di Principi, Duchi, Marchesi, e Conti; Come anche di creare Dottori, e Notari. Di eriger publiche vniuersità, ò studij; Di conceder priuilegij di nobiltà, e di cittadinanza; E di far' altre simili concessioni.

SOMMARIO.

1 *TVtto quello che dalle leggi non si concede, si dice di ragion egale.*
2 *Perche causa il crear li magistrati e li giudici, si stimi di ragion regale.*
3 *Il conceder feudi, è di ragion regale.*
4 *Delle qualità che deuono hauere gli officiali, & i giudici, & altri magistrati.*
5 *Della facoltà di creare Duchi, Marchesi, e Conti, e che*

che cosa importino questi titoli.

6 *Della facoltà di creare Dottori, e Notari.*

7 *In qual modo si concedono queste facoltà, e quando li Dottori creati da quelli, che l' habbiano in priuilegio, siano tali.*

8 *Il medesimo delli Notari.*

9 *Dell' erezione de studij, ò vniuersità.*

10 *Della podestà di creare, ò aggregare nobili.*

11 *Che la nobiltà della virtù sia maggiore, e della ragione.*

12 *Della materia di nobiltà in che luogo se ne tratti.*

13 *Della cittadinanza da chi si concede.*

CAP. XX.

1 PER l' istessa ragione, che si è accennata nel capitolo precedente; Tutto quello, che non si è conceduto dalla legge alli Giudici, & alli Magistrati, ò ad altri che riconoscono superiore, deue dirsi di ragion regale spettante al Principe sourano, ouero à quello, à cui dal medesimo se nè sia conceduta la facoltà.

Mà perche questa generalità è troppo vaga, però venendo à gli atti, e cose speciali accennate

2 nella Rubrica; A molti pare improprio che la facoltà di creare i Magistrati, & altri officiali, debba

dirsi

dirſi di ragion regale, mentre la pratica comune insegna, che li Baroni, e gli altri Signori inferiori, deputano gli officiali, e li magiſtrati à loro arbitrio.

Nondimeno ciò è fatto con ragione, atteſoche nel tempo di detta coſtituzione, ò capitulazione, ancorche ſi foſſe già introdotto l' vſo dè feudi, tuttauia queſti non portauano ſeco l' imperio, e la giuriſdizione in dominio, come la portano oggidì inmaniera che, come ſi accenna nella materia feudale, A, dalli feudiſti la giuriſdizione ſopra gli abitatori del feudo viene ſtimata coſa diuerſa, ſiche puòil feudo eſſerd'vno, e la giuriſdizione d'vn'altro; Ouero tenerſi l'vn' è l'altro da vn'iſteſſo Barone cõ diuerſo titolo, cioè il, luogo in feudo, e la giuriſdizio ne in allodio, ouero per due diuerſe cõceſſioni feudali fatte dal medeſimo padrone, ò da diuerſi; E conſeguentemente che il deputare gli officiali, e li Magiſtrati al gouerno dè popoli delli luoghi, li quali con titolo di feudo, ò di allodio ſian poſſeduti da Baroni, ò da ſignori inferiori, ſia anche di ragion regale, e ſpetti al ſourano, conforme inſegna la pratica in diuerſi luoghi, e particolarmente nella Spagna, e nella Francia, che le Città, terre, ò ville ſono poſſedute da Baroni, anco con titolò di Duchi, Marcheſi, e Conti, e nondimenò il Rè deputa gli officiali, e Magiſtrati per l' amminiſtrazione della giuſtizia, e per l' eſſercizio della giuriſdizione, ſiche il farſi ciò in Italia da Baroni, e ſignori

A *Nel lib. 1. de feudi nel diſc 62.*

gnori inferiori, nafce da conceffione del medefimo Principe, e però non toglie la qualità regale; Parlandofi in quefta Rubrica de magiftrati, et officiali per l'amminiftrazione della giuftizia, non già di quelli officij venali, che fi concedono per il folo emolumento borfale, ò per onoreuolezza fenza l'amminiftrazione della giuftizia, attefoche fe bene anco quefti fono di ragion regale, nondimeno è vna regalia diuerfa, della quale fi parla feparatamente di fopra. B

B
Nel cap.1. di quefto lib. e nel teatro in quefto ifteffo lib. nelli difc. 1.2. e molti feguenti.

Quefta regalia fopra la creazione dè magiftrati, nõ folamẽte riguarda quei magiftrati, & officiali maggiori, li quali fi deputano al gouerno generale di
3 tutto il principato, mà ãcora quelle conceffioni dè feudi nobili, che particolarmẽte fi fanno in Italia cõ imperio, e giurifdizione con li vaffalli, poiche fe bene le conceffioni feudali fi poffono far' anche da perfone priuate, come fi accenna nel libro precedente de feudi C Nondimeno ciò camina nelli feudi femplici fenza imperio, e fenza giurifdizione, non già quando fi tratti di feudi nobili e giurifdizionali, attefoche quefti non fi poffono dare fe non dal fourano, in maniera che quefti feudatarij inferiori e fubordinati, col mero, e mifto impero, e con la giurifdizione, pare che in foftanza fiano più tofto gouernatori e magiftrati perpetui, che veri feudatarij con dignità, & imperio, conforme in detto fuo luogo fi accenna.

C
Nel cap. 9.

Quan-

Quãto poi alla creazione degli officiali, e magi-
4 ſtrati,auertono,comunemẽte li maeſtri delli precet-
ti politici, e morali, che deue il Principe, ò altro
ſuperiore, à chi ſpetta, principalmente ſtar molto
auuertito, & accurato nell'elezione de boni mini-
ſtri, & officiali, nelli quali concorrano tutte quel-
le parti che ſi deſiderano per il buon gouerno, e
buona amminiſtrazione della giuſtizia; Cioè, la
letteratura, la bontà della vita, la prudenza, e l'e-
ſperienza, & altre parti ſimili, le quali coſtituiſca-
no vn'aſſai dilingente padre di fameglia, mentre
non errerà quel Principe,ò Gouernatore, il quale
hauerà buoni miniſtri Et all'incontro ſia egli ben'
intenzionato quanto ſi voglia, non potrà mai go-
uernar bene,nè potrà liberarſi dagl' inganni,quan-
do haurà miniſtri cattiui, e poco amici della giu-
ſtizia, e meno zelanti della ſua riputazione, &
gloria.

Le ſuddette parti non vanno conſiderate diſ-
giunte,mà vnite;Appunto in quel modo che ſi di-
ſcorre del modo di preeleggere nel concorſo li più
idonei al gouerno delle parocchie D; Impor-
tando poco che ſia vn gran letterato, mà di mali
coſtumi, e di poca integrità, ouero che ſia lette-
rato,& integro, mà rozzo, ò rotto & imprudente;
Che però ſarà meglio eleggere vna perſona di me-
diocre letteratura, purche però ſia à ſufficienza per
la carica, mà che ſia prudente, ſperimentato, e da
bene;

D *Nel libro 12. nel titolo delli parrochi nelli diſcorſi 6. & 37.*

bene; Et all' incontro importerà poco che sia vn' vomo da bene e spiritualissimo, se sia ignorante, & imprudente, ouero in altro modo inetto, desiderandosi tutte queste parti vnite assieme, perche possa resultarne l' effetto buono. E

E
Delle qualità de giudici si discor. nel l. 15 nella relazione della Corte nel disc. 32. in occasione di trattare del tribunale della Rota.

E sopra tutto, particolarmente nelle cariche maggiori, si deue hauer riguardo ad elegger persone sperimentate, & esercitate in altre cariche inferiori, cercando con dilingenza sapere come in quelle si siano portate, con quello stile che vsano li religiosi di far fare prima il nouiziato, e poi per molti anni, gli esercizij, & vfficij inferiori, e da quelli scorgere l' abilità per impiegarli nelle cariche maggiori; Come anche si fà nelle cariche militari, quando si tengano le buone regole di gouerno militare; Essendo dalle leggi ciuili, e molto più da sacri canoni, & anche dalle regole politiche, concordemente dannate le promozioni per salto.

E se bene alcuni credono, che ciò non sia grand' errore, per rispetto che il Regno insegna di regnare, e che l' esercizio, e la pratica delle cariche, in progresso di tempo produce l' abilità; Tuttauia questo è vn' errore troppo grande; Sì perche non deue auuenturarsi il publico gouerno della giustizia, e dè sudditi, all' incerto euento della riuscita; Come ancora, perche in tanto che si profitterà, si commetteranno molte ingiustizie, e ne nasceran-

no molti diſordini; Appunto come ſe in vn'oſpedale ſi metteſſe à medicar gli ammalati vna perſona, la quale ſenza li douuti ſtudij, fuſſe totalmente ineſperta della medicina in teorica, & in pratica, con la credulità, ò ſperanza, che col lungo medicare ſi renderà abile, atteſoche per acquiſtare queſt' abilità, ammazzerà in tanto vn gran numero di ammalati; E queſto è appunto il caſo.

Oltre che frequentemente l' eſperienza inſegna, che vi ſiano della perſone inabili, non ſolamente in atto, mà anche in potenza, inmaniera che quanto più ſi eſercitano, maggiormente diuentano inette; Ad vſo di zucche, le quali quanto più s' inaffiano, e ſi coltiuano, tanto più s'ingroſſano; Che però è pazzia manifeſta il penſare di voler piantar zucche, con ſperanza, che con la coltura poſſano diuentare peponi, che volgarmente diciamo meloni; E pure queſto pare che ſia vizio ordinario dè Grãdi; Che però è troppo grande imprudenza l' auuenturare quelle coſe, le quali riguardano il gouerno del publico, ouero l' amminiſtrazione della giuſtizia, ad vna tal' incerta euentualità.

Nè gioua, che il paſtore, ouero il moderatore principale del gregge faccia bene le parti ſue, in prouedere le pecore di buoni paſcoli, e di luoghi di buon' aria, atteſoche queſte, & altre diligenze ſaranno

per-

perdute, & inutili, quando non vi ſiano buoni paſtori inferiori, e buoni cuſtodi, li quali ſappiano gouernare bene le pecore nell'infirmità, & anche con la douuta dilingenza e diſcrezione le ſappiano mungere, e toſare, e che tengano buoni cani per cuſtodirle da lupi, e da altri dannificanti; Hor ſi penſi che ſarà, quando ſi metteranno i medeſimi lupi, ouero li agnelli, ò li ſomari per paſtori, e per cuſtodi.

Anco il cõferir li titoli, e le dignità, ſecõdo l'vſo comune, dè Principi, Duchi, Marcheſi, Conti, e Baroni, ſenza dubio è di ragione regale ſpettante 5 ſolamẽte al Principe ſourano, A tal ſegno che alcuni credano che ſia prerogatiua ſpeciale di quei ſoli Principi, li quali ſiano totalmente indipendenti; Come ſono, il Papa, e l'Imperatore, & i Rè di Spagna, di Francia, di Polonia, e ſimili, e non quelli, li quali, ancorche habbiano piena ragione di principato con i regali anche primarij, nondimeno habbiano dipendenza da vn' altro Principe, come ſi dicono eſſere li feudatarij de feudi regali, e di vera dignità; Tuttauia la pratica di fatto inſegna il contrario, atteſoche anche queſti creano titolati, e Baroni, con titolo però e giuriſdizione à loro inferiori, in maniera che vn Rè non fà vn' altro Rè, nè vn Duca fà vn' altro Duca, per la ragione che non ſi può far' vn' altro eguale à ſe ſteſſo, nè ſi può diuidere l'vnità del principato, ò del feudo. F

F
Nel lib. 1. de feudi nelli diſcorſi 8. e ſeguente.

 Et

Et ancorche questi titoli importino per loro natura vna dignità, la quale porta seco molte prerogatiue; Nondimeno quelli titoli che si dãno alli Baroni, & adaltri signori inferiori, si dicono improprij & abusiui per alcune preminenze solamẽte, mà nõ già per tutti gli effetti, attesoche se bene per lo più si danno in occasione di feudi proprij, ò improprij consistenti in luoghi giurisdizionali; Nondimeno in alcuni principati porta l'vso, che si danno anco questi titoli in aria con il solo priuilegio, e particolarmente quelli di Marchesi, e di Conti, senza marchesato, ouero senza contea G; O pure sopra il luogo di vno si dà il titolo ad vn'altro, secondo gli stili dè principati, à quali si deue deferire, oltre quelli, li quali si dicono Conti Palatini, e simili.

G *Nel libro 13. delle pensioni nel disc. 38*

Là facoltà di creare Dottori, e Notarij, parimente è di ragion regale spettante al Principe, poiche 6 se bene la pratica insegna il contrario, che molti Signori, ò Magistrati inferiori, et anco alcuni Collegij, & vniuersità che non habbiano giurisdizione, ò regalia, esercitano tal facoltà, nondimeno ciò nasce da priuilegio espresso del Principe, ouero da quello implicito frequentemente accennato che risulta dal pacifico non vizioso possesso immemorabile, ò centenario.

Questi priuilegij di dottorare, si son conceduti, 7 ouero si sogliono concedere dal Principe in due maniere, cioè, ò à Collegij, & Vniuersità, ouero à per-

perſone particolari; Quando dunque ſi tratti di dottorati, che ſi conferiſcano da perſone particolari, che l'habbiano in priuilegio dal Principe ſourano, ouero che credano hauere queſta facoltà per ragione del feudo di dignità; che da loro ſi poſſega con li regali; Conforme in Italia inſegna la pratica in alcuni feudatarij Imperiali.

In tal caſo, queſta ſorte di dottorato conceduto per ſemplice priuilegio di quello, il quale ne habbia la facoltà, non hà quelle prerogatiue che competono al dottorato conceduto da vna publica Vniuerſità, ò Collegio, particolarmente per alcune dignità eccleſiaſtiche, ouero per quegli officij, li quali, per coſtituzioni Apoſtoliche, ò per altre leggi, richiedono il dottorato, poiche à tali effetti ſi richiede il dottorato conferito da qualche Collegio ò Vniuerſità publica H; Per la ragione, ehe in queſto caſo non è ſolito darſi, ſe non con l'eſame ſufficiente ſopra l'idoneità; Ancorche in Italia ciò ſia ridotto ad vna mera cerimonia, ſiche vediamo dottorare anche quelli, li quali non ſappiano li primi principij della facoltà, nella quale ſi dà il grado.

H *Nel lib. 12. dè beneficij nel diſc. 42. e nel detto libro 12 nel tit. del Capitolo e nel l. 14. nelle annotazioni al Concilio di Trento trattando del Vicario Capitolare.*

8 Quanto poi alli Notari, ſi deue deferire alle leggi, & alli ſtili de paeſi, che ſono diuerſi, e particolarmente, ſe alle ſcritture, ò iſtrumenti fatti da vn Notaro creato con l'autorità mediata, ò immediata d' vn Principe ſi debba dar fede in vn' altro

tro principato, che però non può in cio darsi vna certa regola generale. I

I Nel lib. 15. de giudizij trattãdo dell' istrumenti publici.

L'erezione di publiche vniuersità, o studij, parimente è cosa riseruata al sourano del luogo, par-
9 ticolarmente per quella ragione per la quale la legge comune, ò la particolare d' ogni principato, proibisce le radunanze di più persone, per i disordini, che possono nascere in pregiudizio del Principe, ò della Republica; E per conseguenza deue questo esser' inteso, quando ciò segua; Et anche perche le prerogatiue, le quali sogliono risultare dall' vniuersità ò studij publici, non sogliono per comun'vso concedersi, quando non siano con tale autorità espressa, ò almeno implicita, che, come si è detto, risulta dal possesso centenario, ò immemorabile.

Il creare nobili quelle persone, le quali, secondo il loro stato naturale non siano tali, parimen-
10 te è prerogatiua del Principe sourano, al quale solamente si cõcede il fare, che il finto, & il priuilegiato s'habbia per vero in queste qualità accidẽtali; Attesoche se bene pare, che la pratica insegni, che tal facoltà si eserciti anche da alcuni inferiori, e particolarmente in quei luoghi, ne quali vi sia separazione di nobiltà, che vna piazza, ò vniuersità di nobili, conceda l'aggregazione à qualche fameglia ò persona alla nobiltà; Nondimeno ciò nasce, ò dal priuilegio del medesimo Principe sou-

rano

rano, nella maniera che si è detto di sopra nella creazione de Dottori, e de Notari, e dè Magistrati; Ouero che questa aggregazione non cagioni l'effetto accennato, cioè che vn' ignobile diuenti nobile, atteso che ciò si puol fare solamẽte dal Principe, del quale si hà che alle volte nobilita il suo barbiero, ouero il suo cuoco, ò vn'altro mecanico seruitore, Mà opera bene, che quello, il quale già secõdo le regole legali sia nobile, venga dichiarato tale, ouero che sia ammesso à quel consorzio, ò vniuersità, nella quale vno ancorche nobile, anche di nobiltà maggiore, non potrebbe per altro pretenderui participazione; Siche non è formalmente creare nobile vno il quale non sia tale, mà più tosto dichiararlo tale, & ammetterlo nella participazione di quegli onori. L

L
Se ne discorre nel lib. 3. delle preminenze nel disc. 35. & in altri precedenti

Conforme in alcune parti fanno li Baroni, ò altri signori; Atteso che essendo obligati dare alli nobili del luogo qualche onorifica ricognizione in alcuni giorni dell'anno, conforme in occasione di parlare della mia patria, si accẽna nel Teatro M ammettono graziosamente i loro seruitori, ò altri à tale onoreuolezza; E ciò cammina bene perche gli dà del suo, mà non però risulta, che quello il quale veramẽte fosse ignobile, in tal modo diuẽti nobile, mentre questa è sola prerogatiua del Principe sourano, il quale pare, che in queste circostanze accidentali di nobiltà, ò di dignità, ò premi-

M
Nel detto disc. 35.

minenze, vada imitando la podeſtà di Dio, che lo puol fare, e lo fà quando vuole nelle doti dell' animo, e nelle parti naturali, al che non poſſono arriuare i Principi, per potenti, e ſourani che ſiano.

Quindi, in ciò particolarmente conſiſte la prerogatiua maggiore delle virtù, e la ſodisfazione dell' animo degli vomini letterati, e virtuoſi, 11 ſiche ragioneuolmente poſſono dire d'hauere prerogatiua maggiore di quelli, li quali, ò dalla natura, ò dal caſo, habbiano certe prerogatiue accidentali, ancorche grandi, poiche dal Principe poſſono darſi anche ad ignobili, & à plebei, in maniera che leuandoli dalla zappa, ò dall'aratro li faccia nobili, e titolati, mà non può fare che vn ignorante diuenti virtuoſo, con tutta la ſua potenza, conforme ſi accenna nel libro ſeguente nel titolo delle preminenze, parlando della nobiltà, & iui ſi accenna il bel detto di Sigiſmondo Imperadore.

Benſi, che ſogliono li Principi cercare d'hauer anche queſta potenza, la quale ſi dà à Dio ſolamente, col conferire le cariche de' letterati, e virtuoſi, ad ignoranti; Tuttauia ſarà vna mala & irragioneuole collocazione della ſtatua in vn nicchio incongruo, e ſproporzionato, con taccia manifeſta dell' architetto, poiche mai il Principe, per potente, e grande che ſia, potrà fare, che l' ignorante

di

diuenti dotto, ò che il viziofo diuenti virtuofo, ouero che l' indegno diuenti degno.

In quefta materia di nobiltà cadono frequentemente in occafione delli fuoi effetti, ò preroga-
12 tiue molte difpute, le quali però non riguardano quefta materia di regalia, mà l' altra delle preminenze, Che però di effe fitratta nella fua fede. N

N. Nel detto lib. 3. delle preminenze nelli difcorfi 32. e più feguenti, e nel suo fupplemẽto, e nel libro feguente di queft' opera nella feconda parte.

L' ifteffo che fi è detto della nobiltà, camina nell'altra prerogatiua della cittadinanza, attefo che il fare che vn foraftiero fia veramente à tutti
13 gli effetti cittadino per tutto il principato, ò in alcune parti di effo è, parte del Principe, poiche fe bene le Città danno le cittadinanze à foraftieri, nondimeno quefte fuffragano à quelli effetti folamente, li quali dipendono dalle loro ragioni, mà non già in pregiudizio di altri, li quali da effe non habbiano dipendenza; Trattandofi nel refto fotto la medefima di fopra accennata materia di preminenze, degli altri effetti della cittadinanza, e delle queftioni, che fopra di effa cadono come fuori di quefta materia. O

O. Nel detto lib. 3. delle preminenze nel difc. 36. e feguente.

* * *

CAPITOLO XXI.

Della podestà del Principe di togliere gli officij e li beneficii, le cariche, e le robbe cócedute; E di riuocare le grazie fatte con casi simili, ouero di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo.

SOMMARIO.

1 *DElla podestà del Principe di riuocare le grazie, e concessioni, ò contratti, e generalmente toglier le robbe, e ragioni del terzo.*

Si distinguono sopra ciò più casi, ò ispezioni.

2 *Della remozione dagli officij, e cariche date per grazia del Principe.*

4 *Di quelli dati per contratto oneroso, e con l' equiualente ricompensa.*

5 *Del donare la robba d' altri, ò di essa disporre.*

6 *Donde nascano gli equiuoci de' legisti nel caminare solamente con le leggi ciuili senza altra riflessione.*

Che

CAP. XXI.

1 IL dubbio, il quale può cadere in queſta materia riguarda la podeſtà anche nel ſourano, e circa la quale li Giuriſti, et i Teologi s'intricano tanto; Mà poſto che la podeſtà vi poſſa arriuare, non ſi dubita che queſta ſia di ragion regale, anche primaria, ſpettante ſolamente al Principe ſourano, nel modo che ſi è diſcorſo di ſopra nel capitolo decimo nono.

Ripetendo dunque la proteſta più volte fatta, che nõ è mia parte, ne hò pretenſione di voler fare

il legislatore, nè il decisore, mà di lasciare il suo luogo alla verità, accennando solamente quelche mi pare, per qualche istruzione, ò curiosità de non professori, non già per i giudici, e consiglieri; La materia di questo capitolo và distinta in più ispezzioni; Primieramente circa la reuocazione delle cariche, dignità, ò robbe graziosamente, e con termini della giustizia distributiua conferite dall' istesso Principe, ò dal suo predecessore, il quale haurebbe potuto non conferirle in modo alcuno, ouero conferirle ad altri.

Secondariamente circa quelle concessioni, che dal medesimo Principe, ouero dal suo predecessore si siano fatte, più tosto con i termini della giustizia commutatiua, e per causa onerosa, e correspettiua per via di contratto esplicito, ò implicito; Terzo, circa quelle grazie, le quali ridondano in pregiudizio d' vno à comodo e fauore d' vn' altro, per l' effetto consecutiuo, che ne risulti, come sono le dispense, ò abilitazioni degl' inabili, ò incapaci, delle quali si è trattato nel sudetto capitolo decimo nono; E quarto della podestà di raleuare ad vno la robba, che già possieda per ragion propria, e particolare, per darla ad vn' altro, ò applicarla à se stesso ò in altro modo disporne.

Per quel che s'appartiene alla prima; Quando gli

3 gli officij, ò cariche ſiano di loro natura temporali, & amouibili, ſiche di fatto ſia ſolito praticarſene la remozione, ſenza che da queſta riſulti quel graue pregiudizio, nella fama, ò nell' intereſſe, che ſuol naſcere dalla remozione dagli oficij, ò cariche, le quali ſiano di loro natura, ò per vſo comune perpetue; Et in tal caſo, non cade ragione alcuna di dubitare, entrando ſolamente nell' altro accennato caſo della perpetuità, in maniera che la remozione porti detto effetto pregiudiziale; Come per eſempio in quella Città, ouero in quella Corte vi ſono delle cariche, le quali di loro natura ſono manuali, & amouibili ad arbitrio del Principe, ò di altro ſuperiore, ſiche ſe la carica ſi toglie ad vno, e ſi dà ad vn altro, non ſi fà coſa inſolita, ne' pregiudiziale alla riputazione di quelche la poſſedea; Et in tal caſo non ſi dubita di tal podeſtà, non ſolamente nel Principe ſourano, mà anche nel Barone, ò in altro magiſtrato, che l' habbia deputato, ò nel ſuo ſucceſſore, nè ciò ſi dice di ragion regale.

Che però il dubbio cade negli altri offizij, e benefizij, ò cariche, e dignità, che di loro natura, ò 4 per antica vſanza ſiano perpetue, ſiche non ſogliano leuarſi ſenza gran demerito, in maniera che la remozione cagioni pregiudizio notabile alla riputazione, ouero all'intereſſe del poſſeſſore; Et in queſto caſo, laſciando il luogo alla verità

in

in quel che riguarda il foro interno; Per quelche spetta all' esterno; La più vera, e la più comunemente riceuuta,è l' opinione affermatiua nel sourano, ogni volta che la carica,ò dignità, si sia data per grazia, e per libero arbitrio dell'istesso Principe, ò delli Magistrati,siche potea non darsi à colui, mà ad vn altro con li soli termini della sola giustizia distributiua, senza mistura della commutatiua, attesoche quello, il quale hà riceuuta la carica, non può dolersi, mentre poteua il Principe non dargliela. A

A
Nel disc.148 di questo lib.

Restando la sudetta ragione del pregiudizio considerabile, in riguardo che non si debba fare se non dentro i limiti della conuenienza, ouero che ciò sia giusto motiuo di riuocare quelche si sia fatto, ò pure di darne la reintegrazione à quello, il quale ne sia stato senza giusta causa priuato, Ouero per meglio regolare la volontà del medesimo Principe, ò del suo successore, douendosi in ciò per detta ragione caminare con molta circospezione; Mà non già che se ne possa negare la podestà, atteso che l' essere gli offizij, le dignità, e le cariche perpetue, non nasce da legge diuina, ò naturale, mà da legge positiua, alla quale il Principe à suo arbitrio può derogare; Ne si sà vedere, perche quel Principe il quale hà fatto la carica perpetua, non la possa render temporale, & amouibile à suo arbitrio, nascendo il tutto da

sua

ſua grazia e conceſſione, che potea non farſi, onde toglie ſolamente quelche egli medeſimo hà dato. B

B
Nell' iſteſſo diſc. 148.

Nella ſeconda iſpezione che la conceſſione ſia correſpettiua, & oneroſa, più in regola di contratto, che di grazia, ò di priuilegio, ouero più in termini di giuſtizia commutatiua, che di diſtributiua, ſe n'è accẽnato qualche coſa nella materia de'feudi. C In occaſione di trattare della conceſſione, che ſi faceſſe in feudo di quei luoghi, li quali habbiano priuilegio di nõ eſſer' infeudati, quando ciò non ſi ſia conceduto per grazia, e per liberalità, mà per contratto correſpettiuo, perche li vaſſalli ſi ſiano ricompri; E però quelche iui ſi accenna, pare che ſi adatti ad ogn'altro caſo ſimile, per non ripetere le ſteſſe coſe.

5

C
Nel lib. 1. de feudi nel diſ. 30. & in queſt' opera in detto lib. 1.

Benſi che (conforme più volte ſi è accennato,) queſte, & altre ſimili regole legali giouano, perche li conſiglieri del Principe debbano perſuadergli ad aſtenerſi da quel che dalla legge ſi dice non douerſi fare, ò pure perche ſi debba dall' iſteſſo, ouero dal ſuo ſucceſſore riuocare quelche di fatto foſſe ſeguito ſenza giuſto motiuo; Et anche per dar campo alli magiſtrati e miniſtri del Principe, quando ſia aſſente, di ſoſpender l'eſecuzione de ſuoi ordini, e certiorarlo delle difficoltà; Mà quando perſiſta nella ſua volontà, in tal caſo è

mol-

molto difficile nel foro esterno giudiziario, (del quale solamente si parla) che il solo motiuo della podestà possa suffragare à chi patisce il danno. D

D
Nell' istesso disc. 148. di questo libro.

Della terza specie, ò ispezione si è discorso di sopra in occasione di trattare della legitimazione de' bastardi, e della reintegrazione de banditi con casi simili. E

E
Nel cap. 19. di questo lib. & anche in detto dis. 148.

E della quarta, rare volte il foro esterno giu-
6 diziario tratta, poiche non volontieri trà Principi cristiani si dà il caso di quelche le leggi ciuili de' Romani dispongano sopra la podestà del Principe di donare la robba d' altri, e che al padrone non si dia azione contro il possessore, mà solamente contro il fisco del medesimo Principe per la reintegrazione; E se pure alle volte si pratica, ciò è solito nascere dalla giusta causa della necessità, ò vtilità della Republica in tempo di guerra diuina, ò vmana, ò di carestia; Mà rare volte il foro giudiziario regolato da Legisti tratta queste materie.

Tuttauia quando occorressero, il punto maggiore stà nella volontà del Principe, se veramente habbia voluto, ò nò, valersi di quest' autorità, posciache quando la volontà sia certa, in tal caso è molto difficile sostenere il defetto della podestà; Pure in ciò hanno gran parte le leggi, ò gli stili del paese, ò del principato, non essendo possibi-

le il

le il discorrere distintamente di tutte le questioni le quali sopra ciò cadono, e di darui vna certa regola per la capacità de' non professori, stante la gran varietà d'opinioni, e sopra tutto, per la diuersità delle leggi, e de stili che risulta dalla diuersità di tanti principati, li quali per lo più si gouernano diuersamente. F

F *Di questa podestà di donar la robba d'altri si discorre nel detto disc. 148. di questo libro, & anche nel lib. 7. delle donazioni nel disc. 43.*

Et in ciò consiste il più volte accennato inganno de' puri legisti nel caminare generalmente in tutti i paesi, ò principati con le regole generali delle leggi ciuili de Romani, non riflettendo che 7 quelle furono fatte col presupposto di vn solo Imperio, e di vn solo Principe, e per consequenza che la legge fusse da per tutto comune, & vniforme; E questo è quell'errore, che produce tanti grandi, e frequenti equiuoci.

Conuiene però auuertire, che se bene, secondo il senso dè Giuristi, per quanto spetta al foro 8 esterno (così particolarmente insegnando la pratica) conforme si accenna in questo capitolo e nelli due precedenti, si sia molto dilatata la podestà del Principe, la quale anche per buon gouerno della republica conuiene mantenere così ampla per la più esatta vbbidiēza de popoli, e senza la quale il buon goueruo non è facilmente praticabile, acciò à sudditi, col pretesto di disputare della podestà, non si dia facile l'adito alle disubbidienze & alle rebellioni; Tuttauia li mede-

desimi Principi, e li loro consiglieri non deuono valersi di questa podestà indiscretamente, e fuori 9 de confini del giusto, e dell'onesto, mà restringerla dentro li termini della necessità, ò dell'vtilità, publica, secondo la restrizzione, la qualo alla sua podestà per il foro interno della coscienza, si dà più comunemente da Teologi morali, & anco da alcuni Canonisti, Atteso che anche le leggi ciuili de Romani che furno fatte senza la pietà cristiana, da Principi, ò da Magistrati gentili, e molto più chiaramente quelle che furono fatte dopoi dagli Imperadori Cristiani, dispongono, che, se bene il Principe non è soggetto alle leggi, & a quella forza, la quale si dice coattiua, nondimeno deue viuere secondo quelle, alle quali per ragion naturale, ò delle genti si stima soggetto, con quella forza, la quale si dice direttiua, conforme alla distinzione di queste due forze della legge altroue accennata. G in occasione di trattare, se, e quando la legge obblighi gli esenti, e li non sudditi.

G Nel Proemio.

Douendo il Principe pensare di hauer per giudice e per superiore, non solo Iddio per il gastigo 10 nell'altra vita, nella quale non vi è differenza di persone, ne di dignità, mà solamente si attendono l'opere buone, e le cattiue, mà anche per quel gastigo, che l'istesso Iddio suol dare in questo Mõdo per mezzo di altri Principi e persone potenti,

Et alle

Et alle volte anco per mezzo degli ſteſſi ſudditi, per quello che ne inſegnano le iſtorie antiche e moderne, di tanti Principi grandi, li quali, ò per cauſa di guerra publica, d'vn' altro Principe, ouero per quella inteſtina, che naſce dalle reuoluzioni de' popoli, ò per altri riſpetti, hanno perduto il principato, e ſi ſono ridotti à miſerie eſtreme, & alle volte à morire in publico palco per mano di miniſtro di giuſtizia, cōdannati da proprij ſudditi.

11 Anzi deue conſiderare d' hauer' anche per giudice delle ſue azioni per altro verſo, il medeſimo Mondo, che l'arricchiſce, ò reſpettiuamente l'impoueriſce di quegli attributi di gloria, e di buona fama, li quali principalmente ſi deuono deſiderare da Principi, mentre ciò li contradiſtingue da priuati, poiche nell' altre parti corporali, ò intellettuali, più toſto la loro condizione è inferiore, e più infelice delli priuati ben prouiſti di beni di fortuna.

22 In oltre ſi deue da loro rifletteree, che, la benignità, e la magnanimità, e ſimili parti, ſono ben virtù commendabili, quādo ſiano in compagnia della giuſtizia, la quale ſi dice la padrona, o la guida principale dell' altre, non dandoſi eſercizio dell' altre virtù ſenza quella della giuſtizia, conforme ſi accenna altroue; H Che però, cōforme eccellentemēte inſegna vn moderno iſtruttore dè Principi, il quale hà ſaputo così ben' accoppiare la po-

H Nel Proemio.

litica temporale,con la pietà criſtiana; L'vſare grazie, e benignità deuianti dalla giuſtizia con delinquenti, e malfattori, non ſi dice pietà,ò benignità; mà barbarie, e crudeltà, contro gl'innocenti oppreſſi da triſti; Appunto come,barbaro e crudele,ſarebbe ſtimato quello, il quale accarezzaſſe, e nodriſſe i ſerpenti, ouero i leoni, e gli orſi, & i lupi, ò altre fiere ſimili, perche danneggiaſſerò il genere vmano, ouero quello degli animali pacifici, e profitteuoli alla Republica, con caſi ſimili.

Che però, le grazie, e reſpettiuamente li rigori, ſi deuono praticare con quella regola di giuſtizia diſtributiua, che ſi concede al Principe, e non à Giudici, e Magiſtrati inferiori, la podeſtà de' quali è riſtretta dentro i confini della giuſtizia commutatiua, e per conſeguenza ſi deuono ſempre eſercitare col fondamento, e con la ſcorta di detta giuſtizia conforme la diſtinzione che altroue ſi dà trà la giuſtizia diſtributiua, e la commutatiua. I

I *Nel Proemio.*

Come anche ſi deue dal Principe conſiderare, che ſe bene per comun' vſo di parlare vien chiamato padrone; Nondimeno non è quel dominio il quale ſi habbia con quei ſerui, che volgarmente chiamiamo ſchiaui, ouero che habbiamo nell' altre robbe indifferēti di priuato dominio, e di libera diſpoſizione; Mà ſi dice padrone, per denotare

la

la sua suprema podestà, posciache in effetto, in senso comune, non solamente de' Giuristi, mà anche de Morali, e de' politici, il Principe si dice marito della republica, e padre de sudditi. L

In questo lib. nelli disc. 44. & 45. & 125

Che però deue portarsi da marito, e da padre respettiuamente, in maniera che, conforme quãdo vn marito tratta troppo malamente la moglie, la legge hà introdotto il diuorzio, mediante il quale quella può da lui separarsi, e togliergli anche il dominio, e l'amministrazione della dote; E quando il padre tratta troppo malamente i figli, la legge lo priua della patria podestà, e de suoi effetti; Così alle volte Iddio permette, che con li suoi douuti termini, e per cause però giuste, concernenti la causa publica, e la mala amministrazione del principato, con li mezzi approuati dalle leggi diuina, & vmana, senza che possa, nè debba hauerui luogo la macchia della rebellione, sempre degna di biasimo, la pratica insegni, che ne risultino questi effetti.

All'effetto dunque di rendersi il Principe sicuro di questi mali effetti, deue hauer solamente la mira à far la giustizia, e da quella, ò sia distributiua ò commutatiua, secondo la qualità de' casi, deue regolare le sue azioni, attesò che la vera ragione di stato, e la miglior regola politica, e conseruatrice degli stati, si dice la giustizia, senza la quale nõ si può dar'alcuna cosa virtuosa in questo mon-

do

do, conforme ſi è accennato altroue. M Nè baſta che il Principe ſia giuſto, e ben' intenzionato, mà deue inuigilare ancora, che li ſuoi miniſtri, & officiali, coltiuino, & oſſeruino la ſteſſa virtù; Importando poco al padrone della vigna, che il cuſtode maggiore non guaſti, ne rubbi li frutti, ſe non hà l' occhio, che non ſi rubbino, nè ſi guaſtino da ſuoi operarij.

M *Nel Proemio.*

opinione contraria, è la più vera, e riceuuta; E
molto più chiaramente, quando anche di questo
caso si sia fatta speciale menzione; Quando però
non osti qualche legge particolare del paese; Cófor
me occorre in Spagna in quei maioraschi, quãdo pe
rò habbiano vna delle due qualità, cioè che, ò sia-
no fondati con robbe donate in maiorasco dal me-
desimo Rè, come occorre in quelle Città, terre,
e ville, che si danno à benemeriti, anco con titoli
di Duchi, Marchesi, e Conti, (mentre in Spagna
non vi è l' vso dè feudi, mà quella figura, che fan-
no in Italia li fe
maioraschi); O
prij del fondato
regio, il quale
e preminenze
nel priuilegio,
metterfi questa
quando queste
particolarment
con questa legge
come per vna spec
di conuenzione,
preseruatiue gen
attesoche in tal
le generali della
distintamente si
32 Quando poi

S
Nel supplemento di questo istesso libro sopra questa materia di cõfiscazione.

contumacia, e per via di bando capitale dell' as-
sente, e per conseguenza anco si sia fatto il caso
alla detta sostituzione, suole cader la questione, se
essendo il delinquente aggrazziato dal bando, e
restituito alla grazia del Principe, & allo stato an-
tico, ricuperi anco le robbe; Et in ciò, ancorche li
Dottori, con qualche varietà d' opinioni, s' intri-
chino, facendo al solito la maggior forza nella
formalità delle parole, con le quali la restituzione
sia concepita, come anche se le robbe siano in po-
ter de terzi per confi a, ouero per onero-
distinzioni solite
ne pare che consi-
zione sia concepita
o di nullità ò d'in-
bãdo; Opure sia cõ
tesoche nel primo
stituzione del tut-
robbe fossero alie-
mà dichiarare che
zione al suo prin-
mai seguito; Mà
iosa, in effetto la
egge, cioè quel che
pe; Qnando però
bbia facoltà di to-
n già quando sia
sud-

T
Nel detto disc. 160.